

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 673

Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo
della navigazione e del lavoro marittimo

28/04/2024 - 05:02

Indice

1. DDL S. 673 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 673	4
1.3. Trattazione in Commissione	16
1.3.1. Sedute	17
1.3.2. Resoconti sommari	18
1.3.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	19
1.3.2.1.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 58 (pom.) del 05/09/2023	20
1.3.2.1.2. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 32 (pom.) del 14/11/2023	26
1.3.2.1.3. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 34 (pom.) del 29/11/2023	27
1.3.2.1.4. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 35 (pom.) del 05/12/2023	28
1.3.2.1.5. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 36 (pom.) del 12/12/2023	29
1.3.2.1.6. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 80 (pom.) del 10/01/2024	30
1.3.2.1.7. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 37 (pom.) del 10/01/2024	39
1.3.2.1.8. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 82 (pom.) del 23/01/2024	40
1.3.2.1.9. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 90 (pom.) del 13/02/2024	43
1.4. Trattazione in consultiva	63
1.4.1. Sedute	64
1.4.2. Resoconti sommari	65
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	66
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 42 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/01/2024	67
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	69
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (ant.) del 14/02/2024	70

1.4.2.3. 4 [^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	75
1.4.2.3.1. 4 [^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 132 (ant.) dell'08/02/2024 . . .	76
1.4.2.3.2. 4 [^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 133 (pom.) del 13/02/2024 . . .	82
1.4.2.3.3. 4 [^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 134 (ant.) del 14/02/2024 . . .	84
1.4.2.4. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio)	92
1.4.2.4.1. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 192 (pom.) del 23/01/2024	93
1.4.2.4.2. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 229 (pom.) del 17/04/2024	100
1.4.2.5. 9 [^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	102
1.4.2.5.1. 9 [^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 98 (pom.) del 30/01/2024	103
1.4.2.5.2. 9 [^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 100 (ant.) del 07/02/2024	130
1.4.2.6. 10 [^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	136
1.4.2.6.1. 10 [^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 160 (pom.) del 06/02/2024	137

1. DDL S. 673 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 673

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 673

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MALAN , BERRINO , GELMETTI , MENIA , PETRENGA , ANCOROTTI , SPINELLI , RASTRELLI , MAFFONI , RUSSO , IANNONE , ZEDDA , FAROLFI , ROSA , MATERA , ORSOMARSO , SATTA , TERZI DI SANT'AGATA , DELLA PORTA , PETRUCCI , SIGISMONDI , MARCHESCHI , DE PRIAMO , SILVESTRONI , COSENZA , MENNUNI e FALLUCCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 2023

Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

Onorevoli Senatori. Il presente disegno di legge intende semplificare ed ammodernare la normativa in materia di lavoro nell'ambito del trasporto marittimo, intervenendo con specifiche modifiche ad alcuni articoli del codice della navigazione ormai superati (il codice vigente venne approvato con il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed entrò in vigore il 17 aprile dello stesso anno), nonché ad altre norme.

Le modifiche proposte, in altri termini, hanno lo scopo di allineare le condizioni di operatività delle navi italiane a quella delle navi europee e migliorare le condizioni di vita, oltre che di lavoro, dei naviganti, a partire dalle peculiari situazioni in cui si possono trovare in determinate aree del mondo. Le disposizioni introdotte, inoltre, tengono conto dell'ampio dibattito, promosso dalle associazioni degli armatori italiane, con il coinvolgimento di alcuni dei Dipartimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comando generale delle Capitanerie di porto, di esperti del settore, di rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di giuristi, su tali temi.

Oggi più che mai, infatti, è importante innalzare il livello di competitività del sistema Paese tentando di rimuovere e semplificare, all'interno dell'ordinamento nazionale e anche tenendo in considerazione le nuove tecnologie informatiche a disposizione, quelle procedure amministrative ormai obsolete, ovvero di migliorabile applicazione che, di fatto, impediscono alle nostre imprese, di competere con le aziende straniere concorrenti nella sfida globale.

Il tema della semplificazione amministrativa, aspetto fondamentale per ogni settore industriale, assume così priorità assoluta per quello armatoriale, relativamente a tutte le tipologie di servizi di trasporto marittimo, da quelle internazionali a quelle nazionali.

Il disegno di legge, più nello specifico, si compone di quattro capi, suddivisi in diciassette articoli e non necessita di alcuna copertura finanziaria, essendo le norme ivi contenute non onerose per lo Stato.

CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO MARITTIMO

All'articolo 1 (*Esenzione dell'annotazione di imbarco e sbarco*), si prevede la modifica dell'articolo 172-*bis* del codice della navigazione, al fine di semplificare le procedure di imbarco/sbarco/trasbordo dei marittimi rientranti sotto la competenza di autorità marittime diverse nei casi indicati. La semplificazione consiste nel permettere all'autorità marittima o del porto in cui si svolge il servizio o del porto di partenza del servizio di provvedere al rilascio di un'autorizzazione unica con validità in tutti i porti interessati dal servizio stesso, anche se ricompresi nelle competenze di altre autorità marittime. In tal modo, l'avvicendamento di personale da parte del medesimo armatore che opera

servizi regolari negli stessi porti non deve soggiacere al rilascio di plurime identiche autorizzazioni, rendendo così più flessibile l'impiego dei marittimi.

All'articolo 2 (*Forma del contratto*), la modifica dell'articolo 328 del codice della navigazione e la contestuale abrogazione dell'articolo 329 del codice medesimo intendono rendere strutturale la disposizione di cui all'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27.

In questo modo si uniforma la convenzione di arruolamento stipulata in Italia a quella stipulata all'estero, permettendo al comandante della nave di arruolare (assumere) i marittimi, cosa che oggi non gli è consentita.

Agli articoli 3 (*Annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco*) e 4 (*Annotazioni relative alle persone arruolate*), le proposte di modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima sono volte ad adeguare e coordinare le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente proposta legislativa, nonché a semplificare le procedure di stipula delle convenzioni di arruolamento e la convalida delle stesse, le procedure di annotazione sul ruolo di equipaggio, le annotazioni sul libretto di navigazione relative alla navigazione effettuata, nonché le modalità di arruolamento del comandante, valorizzando anche il ricorso alla modalità digitale.

All'articolo 5 (*Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore*), al fine di semplificare la procedura di accettazione al comando della nave da parte del comandante, si propone di modificare l'articolo 331 del codice della navigazione, prevedendo la possibilità di effettuare la dichiarazione di accettazione anche in modalità digitale.

All'articolo 6 (*Anagrafe digitale unica della gente di mare*) viene prevista l'istituzione dell'Anagrafe digitale unica della gente di mare tramite la digitalizzazione dell'attuale anagrafe della gente di mare, gestita dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, integrata con le banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Tale piattaforma sarà accessibile alle capitanerie di porto, alla gente di mare ed agli armatori per le parti di rispettiva competenza e garantirà agli utenti la possibilità di gestire in modo rapido, sicuro ed efficiente gli adempimenti burocratici relativi al lavoro marittimo.

All'articolo 7 (*Anticipi della retribuzione ai marittimi*) si prevede di consentire la corresponsione di anticipi della retribuzione per mezzo di denaro contante a bordo di navi impiegate su traffici internazionali, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, stipulati dalle organizzazioni sindacali. In ogni caso, tale corresponsione non potrà essere superiore a 500 euro mensili, restituendo al marittimo la possibilità di soddisfare le proprie esigenze personali durante un lungo periodo di lavoro lontano dalla propria dimora durante le navigazioni internazionali.

Come noto, la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), all'articolo 1, commi 910 e seguenti, impone l'obbligo ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2018, di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso mezzi di pagamento tracciati.

La specificità dell'attività svolta a bordo delle navi che effettuano navigazione internazionale è tale per cui la prestazione lavorativa del marittimo si svolge per un periodo normalmente pari a quattro mesi, estendibile al massimo di altri due mesi (in base alla contrattazione collettiva nazionale di settore).

Durante questo periodo, quando la nave approda in un qualsiasi porto, è fisiologico che il marittimo trascorra - previa autorizzazione del comandante - un periodo di tempo a terra (cosiddetta « franchigia ») prima di rientrare a bordo. Si verifica quindi, molto spesso, che le navi da carico approdino nei più disparati porti del mondo e in luoghi « disagiati », presso i quali non è possibile per il marittimo effettuare prelievi *bancomat* né utilizzare carte elettroniche (anche prepagate). Durante tale periodo di franchigia, i marittimi hanno quindi necessità di avere a disposizione denaro contante. A tal fine, era normale prassi per essi chiedere al comandante un anticipo in contanti della retribuzione di spettanza, il cui saldo veniva successivamente regolato con mezzi tracciati. Non a caso, il contratto collettivo nazionale di settore riconosce ai marittimi la facoltà di richiedere acconti in denaro contante, entro i limiti fissati dalla normativa antiriciclaggio. L'applicazione delle disposizioni introdotte con i commi 910 e 914 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 anche ai contratti di arruolamento dei lavoratori marittimi, vietando l'erogazione di anticipi di retribuzione in contanti a bordo delle navi che svolgono

traffici internazionali, sta comportando l'impossibilità per i lavoratori marittimi di soddisfare finanche le minime esigenze personali durante il periodo di franchigia, nel corso dell'imbarco. Appare chiaro che le disposizioni normative - la cui *ratio* è naturalmente del tutto condivisibile - siano state concepite per le prestazioni lavorative dei dipendenti « di terra » e non per le prestazioni di lavoro svolte a bordo delle navi. A tal proposito, è importante sottolineare che a seguito di una richiesta congiunta delle parti sociali, anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia intervenuto tramite il protocollo nr. 17034 del 26 giugno 2018. Con quest'ultimo, sono stati evidenziati i rilevanti problemi che l'applicazione della normativa avrebbe determinato sia per i lavoratori marittimi che per le compagnie di navigazione, con l'auspicio di un'esclusione dal suo campo di applicazione dei contratti di arruolamento marittimi. Inoltre, il paradosso di tale situazione è che oggi alle imprese armatoriali - adeguatesi a detta normativa - vengano comminate delle « non conformità » in sede di ispezioni da parte delle Capitanerie di porto internazionali, ai sensi della *Maritime Labour Convention 2006*, che prevede tale istituto proprio per aver privato i marittimi del loro diritto di ricevere tali anticipi.

CAPO II - SEMPLIFICAZIONE DELLE PRATICHE DI BORDO

All'articolo 8 (*Carte, libri ed altri documenti*) si prevede la modifica dell'articolo 169 del codice della navigazione allo scopo di ripristinare la procedura originariamente prevista dal codice per l'utilizzo dei libri di bordo, circa la conformità degli stampati ai modelli approvati dal Ministero e le relative procedure di vidimazione e controllo da parte dell'autorità marittima.

Attualmente, infatti, la stampa e la vendita di alcuni libri dell'Istituto poligrafico dello Stato e documenti di bordo sono soggette a « rigoroso rendiconto », sebbene tale procedura non sia contemplata dal codice della navigazione e dal regolamento di attuazione. Tale semplificazione si propone in considerazione del fatto che l'obbligo del « rigoroso rendiconto » non fornisce oggi maggiori garanzie alla corretta gestione dei libri di bordo rispetto a quanto previsto dal codice, anzi ne complica notevolmente l'utilizzo e ne rende difficile il reperimento a causa della rigida procedura prevista per la stampa e la distribuzione. Infine, la norma non comporta minori entrate a carico dello Stato perché tutti i modelli approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attualmente soggetti a rigoroso rendiconto, continuerebbero ad essere stampati e venduti dall'Istituto poligrafico dello Stato come stampati comuni.

All'articolo 9 (*Giornale nautico, giornale di carico*) si propongono delle modifiche all'articolo 174 del codice della navigazione, il quale ad oggi prevede che sul giornale nautico, parte seconda (generale e di contabilità), si trascrivano alcune informazioni. Tuttavia, data la moderna gestione di una nave e la consistenza dell'equipaggio presente sulle navi passeggeri, non è sempre possibile effettuare questa attività. Infatti, tale obbligo è comunemente tralasciato per le voci relative alla contabilità, quali le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio ed i prestiti contratti, demandandone la redazione agli uffici di terra, anche delle più piccole compagnie di navigazione. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo, pertanto, è volta a depennare tali voci dalle istruzioni sulla compilazione del giornale nautico, prendendo poi atto che il giornale di carico dovrebbe contenere un nucleo di informazioni che, allo stato attuale, risulterebbe impossibile annotare a mano (date le quantità di carico e le caratteristiche particolari che presenta). Infatti, nella prassi, sul giornale di carico si usa scrivere una dicitura generica del tipo « carico imbarcato o sbarcato come da polizze di carico » di nessun valore pratico. Contestualmente, la lettera *b*) esclude l'obbligo della tenuta del giornale di carico per le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri (ad esempio le navi da crociera).

All'articolo 10 (*Giornale radiotelegrafico*), si modifica l'articolo 175 del codice della navigazione, il quale attualmente prevede che a bordo debba esservi un giornale radiotelegrafico. A tal proposito va considerato che, a partire dall'anno 2000, il sistema di trasmissione MORSE non è più in uso e i tasti radiotelegrafici sono spariti dalle navi. Per tale ragione, il giornale non ha motivo di esistere, essendo in uso quello del sistema digitale GMDSS (*Global maritime distress and safety system*). La novella proposta dispone quindi, laddove previsto, l'obbligo della tenuta di un registro delle comunicazioni come disposto dalla normativa GMDSS.

La modifica di cui all'articolo 11 (*Nota di informazioni all'autorità marittima*) si rende necessaria al fine di snellire gli adempimenti amministrativi connessi alla partenza delle navi che scalano i porti

nazionali. Tale modifica risulterebbe infatti in linea con i criteri di celerità, semplificazione ed informatizzazione delle procedure connesse alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza dai porti degli Stati membri, in attuazione della direttiva 2010/65/UE, recepita con il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che all'articolo 8 sancisce le modalità per la trasmissione elettronica dei formulari FAL (di cui alla *Convention on Facilitation of International Maritime Traffic*, « Convenzione FAL ») con l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal sistema PMIS - *Port management information system*. In tale ottica, la modifica prevede che le formalità previste dall'articolo in questione possano essere effettuate integralmente dal raccomandatario marittimo o da altro funzionario o persona autorizzata dal comandante al fine di alleggerire gli adempimenti da parte della nave. Tale semplificazione è particolarmente utile nel caso di viaggi brevi e frequenti in cui gli adempimenti richiesti devono essere svolti ripetutamente con aggravio di lavoro per il comandante e l'equipaggio. All'articolo 12 (*Certificato di iscrizione, libri di bordo*), sul tema dei certificati di iscrizione e dei libri di bordo, si prevedono modifiche a disposizioni recate dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. La lettera *a*) introduce alcune modifiche di adeguamento del codice alle normative successivamente entrate in vigore ed ha pertanto un obiettivo chiarificatore.

La disposizione di cui alla lettera *b*) tiene invece conto della circostanza per la quale non esiste nel codice della navigazione e nel regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435) una specifica disposizione che indichi che i giornali debbano essere scritti in italiano. Infatti, stante la trasformazione avvenuta nel tempo nella composizione della nazionalità degli equipaggi e che ha fatto sì che su molte navi solo il comandante fosse italiano e gli ufficiali stranieri, molte compagnie di navigazione hanno segnalato i problemi che incontrano gli ufficiali stranieri a scrivere i giornali nautici in italiano. Quindi, a causa della presenza di equipaggi multilingue, risulta necessario che i libri di bordo possano essere scritti in inglese. Di tale esigenza si fa pertanto carico il disegno di legge apportando una modifica all'articolo 363 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima). La lettera *c*) reca modifiche all'articolo 365 dello stesso regolamento che, allo stato attuale, prevede che quando i libri di bordo sono esauriti o resi inservibili, l'autorità del luogo - previo rilascio dei nuovi libri con le modalità di cui all'articolo 362 - li ritiri e li trasmetta in custodia all'ufficio di iscrizione della nave. Tuttavia, nella realtà le cose si svolgono in maniera diversa: infatti i giornali esauriti non sono ritirati ma rimangono a bordo, accumulandosi. Questo comporta che, nel caso di cancellazione della nave dal registro di iscrizione, la consegna dei libri di bordo diventi ancora più complicata. Questo si verifica perché, considerando la grande quantità di giornali nautici, i consolati o le autorità marittime si rifiutano di accettarli e le compagnie di navigazione devono farsi carico del loro trasferimento all'ufficio di iscrizione della nave, sostenendo costi molto elevati. Per ridurre le spese sia per lo Stato che per le compagnie di navigazione, si propone che il comandante consegni al proprio armatore i giornali nautici esauriti, inviando un verbale di consegna all'ufficio di iscrizione della nave. L'armatore avrà a sua volta l'incarico di custodire i giornali nautici esauriti presso le proprie strutture per un periodo di cinque anni. Trascorso tale termine, i giornali nautici saranno distrutti e ne sarà data comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave.

All'articolo 13 (*Formato digitale delle carte, dei libri e dei documenti di bordo*) viene prevista l'implementazione, successivamente all'articolo 169 del codice della navigazione, degli articoli 169-*bis*, 169-*ter*, 169-*quater* e 169-*quinquies*, con l'obiettivo di perfezionare il processo di digitalizzazione della documentazione di bordo e delle relative procedure amministrative. L'articolo 169-*bis* introduce la possibilità di usufruire di carte, libri e documenti di bordo in formato digitale e di consentirne la relativa conservazione mediante l'utilizzo di supporti informatici. L'articolo 169-*ter* stabilisce le modalità di individuazione dei requisiti e delle specifiche del formato digitale della documentazione di bordo; l'articolo 169-*quater* chiarisce le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali legati alle carte, ai libri ed ai documenti di bordo in formato digitale. L'articolo 169-*quinquies* individua la possibilità di pagamento dell'imposta di bollo e dei diversi tributi previsti anche mediante l'utilizzo di metodi di

pagamento digitali. Il comma 2 dell'articolo qui illustrato, infine, armonizza tali disposizioni sopprimendo i punti 83 e 84 dell'allegato A al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2013, rispettivamente giornali e documenti di bordo e registri di carico degli idrocarburi.

CAPO III - REGIME AMMINISTRATIVO DELLA NAVE

All'articolo 14 (*Dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione*), la lettera *a*) norma il caso in cui il proprietario di una nave italiana, che vuole venderla all'estero con conseguente cancellazione dal registro italiano, deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione per attivare la procedura prevista, con l'affissione nell'ufficio del porto e la pubblicazione nel foglio degli annunci legali. I creditori e ogni altro interessato possono fare valere i loro diritti entro sessanta giorni. L'attuale normativa consente, tuttavia, al proprietario di ottenere detta cancellazione senza attendere la scadenza dei termini pubblicitari, depositando una fideiussione bancaria di importo pari al valore della nave come determinato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale fideiussione non è però valida a copertura di eventuali crediti di natura previdenziale per il personale imbarcato. Pertanto, la cosiddetta procedura di urgenza soggiace comunque all'invio da parte della Capitaneria di porto di riferimento, di una richiesta di nullaosta ad INAIL, INPS e Agenzia delle entrate e alla risposta di tali enti che assicurino l'assenza di pendenze della società armatoriale nei loro confronti. Le risposte di questi enti possono pervenire in un lasso di tempo molto ampio, rendendo totalmente inefficace la suddetta procedura di urgenza che non assicura la possibilità all'imprenditore di poter vendere la nave in tempi ragionevoli.

Pertanto, la modifica proposta permetterebbe in tali casi il rilascio di un'unica fideiussione o altra garanzia assicurativa, anche a garanzia di eventuali diritti di natura previdenziale, evitando di dover attendere i nullaosta degli enti pubblici interpellati dalla Capitaneria di porto di riferimento.

La lettera *b*) intende garantire, in ogni caso, tempi certi in merito all'accertamento da parte degli enti previdenziali dell'avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalle procedure anzidette. Ai sensi dell'articolo 67-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la procedura si deve concludere entro trenta giorni dalla data della richiesta da parte della Capitaneria di porto competente. Infatti, mentre alcune Capitanerie di porto in caso di mancata risposta da parte degli enti entro il suddetto termine intendono l'accertamento acquisito in conformità all'articolo 17-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, altre attendono comunque la risposta degli enti previdenziali.

Le lettere *c*) e *d*) propongono di uniformare la procedura di tutela dei creditori ipotecari e di altri diritti reali di garanzia non trascritti e prevista nel caso di dismissione temporanea della bandiera italiana per iscrizione in altro registro dell'Unione europea, a quella applicata alla dismissione definitiva per iscrizione in tali registri europei. Infatti oggi, paradossalmente, nei casi di dismissione temporanea dai registri nazionali per iscrizione temporanea in un altro registro di Stato membro dell'Unione europea, viene applicata la normativa più rigida prevista per i casi di iscrizione definitiva in altro registro extracomunitario.

L'articolo 15 (*Iscrizione provvisoria*) introduce anche nel nostro ordinamento il regime dell'iscrizione provvisoria in caso di acquisto/vendita della nave. L'articolo proposto mira quindi ad introdurre nel nostro ordinamento tale istituto in modo da consentire, fra l'altro, la contestualità tra consegna, iscrizione della nave stessa e la relativa trascrizione dell'ipoteca; cosa che oggi non è possibile avere stante la necessità, ai fini dell'iscrizione nei nostri registri di navi provenienti dall'estero, di produrre una serie di documenti, traduzioni e registrazioni, che ne ritardano considerevolmente tali procedure.

CAPO IV - COMPETITIVITÀ

L'articolo 16 (*Tipi di visite*), in relazione alle ispezioni sulle navi previste dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle risorse economiche, energie e tempo - sia per la pubblica amministrazione, sia per le imprese di navigazione - ed in considerazione del fatto che l'attuale eccessiva frequenza di tali visite non produce alcun valore aggiunto ai fini della tutela dei lavoratori marittimi, propone che le

navi sottoposte a tali ispezioni non debbano essere assoggettate anche alle visite di cui agli articoli 83 e 84 della legge 16 giugno 1939, n. 1045 e all'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271. Inoltre, per le navi che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32 si propone di eliminare la duplicazione delle visite di cui agli articoli 83 e 84 della legge 16 giugno 1939, n. 1045 e all'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, mantenendo soltanto queste ultime.

L'articolo 17 (*Collaudi e ispezioni*) modifica i criteri di svolgimento dei collaudi degli apparati radioelettrici di bordo da parte degli ispettori dell'ex Ministero delle comunicazioni (ora Ministero delle imprese e del *made in Italy*), limitandone la competenza al solo fine del rilascio e del rinnovo della licenza radio.

Infatti, attraverso una modifica al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, la normativa proposta consente di affidare agli organismi riconosciuti il compito di effettuare le visite per i collaudi e le ispezioni. In questo modo, quando la nave si trova all'estero, non sarà più necessario doversi recare al consolato competente per apporre le vidimazioni previste dal codice della navigazione e richiedere l'intervento di un ispettore del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (che arriva dall'Italia a spese dell'armatore). Il minor coinvolgimento degli ispettori del Ministero ed il venir meno dell'intervento del consolato, permetteranno di contenere i notevoli costi gestionali ed economici, per legge a carico dell'armatore, senza far venir meno la competenza in capo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* ai fini del rilascio della licenza radio.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO MARITTIMO

Art. 1.

(Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco)

1. All'articolo 172-*bis* del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per i marittimi arruolati con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327 su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale, l'autorità marittima competente per il porto di partenza o nel quale si svolge il servizio può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo all'annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi. Tale autorizzazione è valida nell'ambito dei porti e delle rade nazionali oggetto dei servizi sopra indicati anche se ricompresi nella competenza di altre autorità marittime »;

b) al comma 2, dopo le parole: « all'autorità marittima » sono inserite le seguenti: « che ha rilasciato l'autorizzazione »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con apposita nota riepilogativa, previa comunicazione giornaliera scritta, anche in formato digitale, all'autorità marittima che ha rilasciato l'autorizzazione dell'effettiva composizione dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante ».

Art. 2.

(Forma del contratto)

1. All'articolo 328 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« I contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di nullità, essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione, fermo restando l'obbligo di procedere, quale atto pubblico, alle annotazioni e alle convalide previste dall'articolo 357, terzo comma, del regolamento per l'esecuzione del presente codice (navigazione marittima). Il contratto è conservato fra i documenti di bordo »;

b) al secondo comma le parole: « dalle autorità predette » sono sostituite dalle seguenti: « dal comandante della nave ».

2. L'articolo 329 del codice della navigazione è abrogato.

Art. 3.

(Annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco)

1. Al primo comma dell'articolo 223 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, di seguito denominato « regolamento per la navigazione marittima », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « essere effettuate » sono inserite le seguenti: « , ove possibile, »;

b) dopo le parole: « imbarca o sbarca » sono aggiunte le seguenti: « oppure dopo lo sbarco all'ufficio di iscrizione del marittimo alle matricole della gente di mare ».

2. L'articolo 236 del regolamento per la navigazione marittima è abrogato.

Art. 4.

(Annotazioni relative alle persone arruolate)

1. Al terzo comma dell'articolo 357 del regolamento per la navigazione marittima sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « stipulati in località estera dove non sia autorità consolare » sono sostituite dalle seguenti: « stipulati ai sensi dell'articolo 328 del codice »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La convalida del contratto di arruolamento può essere effettuata anche in formato digitale ».

Art. 5.

(Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore)

1. All'articolo 331 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: « telegraficamente » è sostituita dalle seguenti: « in formato elettronico »;

b) al terzo comma, dopo le parole: « porto d'imbarco » sono inserite le seguenti: « , anche in formato digitale, ».

Art. 6.

(Anagrafe digitale unica della gente di mare)

1. Al fine di garantire agli utenti la possibilità di gestire in modo rapido, sicuro ed efficiente gli adempimenti relativi allo svolgimento del lavoro marittimo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, istituisce una piattaforma digitale, denominata « Anagrafe digitale unica della gente di mare », tramite la digitalizzazione e l'integrazione dell'esistente anagrafe della gente di mare prevista dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231.

2. La piattaforma di cui al comma 1 è integrata con le banche di dati dell'Istituto nazionale della

previdenza sociale e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, è gestita dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera ed è accessibile alle capitanerie di porto, alla gente di mare e agli armatori per le parti di rispettiva competenza.

Art. 7.

(Anticipi della retribuzione ai marittimi)

1. Al comma 913 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano altresì agli anticipi della retribuzione corrisposti al personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, in ogni caso, in misura non superiore a 500 euro mensili ».

Capo II

SEMPLIFICAZIONE DELLE
PRATICHE DI BORDO

Art. 8.

(Carte, libri e altri documenti)

1. All'articolo 169 del codice della navigazione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« Le carte, i libri e gli altri documenti di cui al presente articolo sono esenti dall'obbligo del rigoroso rendiconto ».

Art. 9.

(Giornale nautico, giornale di carico)

1. All'articolo 174 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: « sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti » sono sostituite dalle seguenti: « sono annotati gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione »;
b) al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri non sono soggette all'obbligo della tenuta del giornale di carico ».

Art. 10.

(Giornale radiotelegrafico)

1. Al secondo comma dell'articolo 175 del codice della navigazione, dopo le parole: « del giornale radiotelegrafico » sono aggiunte in fine le seguenti: « o, per le navi che hanno l'obbligo della dotazione degli impianti previsti dal "sistema globale di soccorso e sicurezza in mare" (GMDSS), del giornale di bordo GMDSS ».

Art. 11.

(Nota di informazioni all'autorità marittima)

1. All'articolo 179 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma, dopo le parole: « il comandante della nave » sono inserite le seguenti: « o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante »;
b) al quinto comma, dopo le parole: « il comandante della nave » sono inserite le seguenti: « o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante »;
c) al sesto comma, dopo le parole: « il comandante di una nave diretta in un porto estero » sono inserite le seguenti: « o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante ».

Art. 12.

(Certificato di iscrizione, libri di bordo)

1. Al regolamento per la navigazione marittima sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 315:

1) al secondo comma, il numero 5) è abrogato;

2) al terzo comma, le parole: « versare la somma e » sono soppresse;

3) al quarto comma, le parole: « e nei casi previsti dagli articoli 143 e 144 del codice il certificato di iscrizione nell'apposito elenco o il decreto ministeriale di equiparazione, di cui agli articoli stessi » sono soppresse;

b) all'articolo 363 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fatte salve le disposizioni derivanti da obblighi internazionali, la compilazione dei libri di bordo e di tutti gli altri documenti di bordo può essere effettuata in italiano o nella lingua parlata a bordo ad eccezione delle annotazioni aventi carattere di scrittura pubblica per le quali è obbligatorio l'uso della lingua italiana »;

c) all'articolo 365:

1) al primo comma, le parole: « l'autorità marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si trova la nave ritira e trasmette i libri di bordo, per la custodia, all'ufficio di iscrizione della nave » sono sostituite dalle seguenti: « l'armatore assume l'incarico di custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque anni, inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di bordo custoditi »;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Quando i libri sono esauriti o resi inservibili, il comandante della nave li consegna all'armatore, redigendo un verbale di consegna che è inviato in copia all'ufficio di iscrizione della nave. Decorsi cinque anni dalla data di consegna, l'armatore può distruggere i libri inviando una comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave »;

d) l'articolo 374 è abrogato.

Art. 13.

*(Formato digitale delle carte, dei libri
e dei documenti di bordo)*

1. Dopo l'articolo 169 del codice della navigazione sono inseriti i seguenti:

« Art. 169-bis. - *(Formato digitale delle carte, dei libri e dei documenti di bordo)* - Le carte, i libri e i documenti di bordo elencati di seguito possono essere formati e conservati anche in formato digitale e su supporti informatici, in conformità alle disposizioni e secondo le regole tecniche stabilite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla normativa vigente in materia:

a) giornale nautico e giornale di macchina di cui agli articoli 169, da 173 a 177 e 182 del presente codice, agli articoli da 362 a 374 del regolamento per l'esecuzione del presente codice (navigazione marittima) e al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 1° settembre 2011;

b) ruolo di equipaggio, di cui agli articoli 169, 170 e 171 del presente codice e agli articoli da 349 a 361 del regolamento per l'esecuzione del presente codice (navigazione marittima);

c) registro di carico per le navi che trasportano sostanze liquide nocive alla rinfusa previsto dalla norma 9 dell'allegato II alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973, di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662, e dal decreto del Ministro della marina mercantile 3 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 1987;

d) registro degli idrocarburi di cui all'articolo 19 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 2012;

e) registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108;

- f) registro degli infortuni di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 30 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2000;
- g) giornale radiotelegrafico di cui all'articolo 175 del presente codice;
- h) giornale di bordo GMDSS di cui all'articolo 175 del presente codice e all'articolo 32, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 15 aprile 2003, n. 130;
- i) registro di carico e scarico dei medicinali soggetti alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope previsto dall'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto del Ministro della sanità 3 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 3 settembre 2001.

Art. 169-ter. - (*Requisiti e specifiche*) - Fatto salvo quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle norme vigenti in materia, i requisiti e le specifiche del formato digitale di ciascuno delle carte, dei libri e dei documenti di bordo di cui all'articolo 169-bis nonché della loro formazione, aggiornamento, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione, estrazione e validazione temporale, nonché dei *software* e degli *hardware* per la loro gestione, ivi compreso il supporto alle competenze ispettive e conservative delle autorità competenti, sono approvati con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 169-quater. - (*Norme fiscali*) - Ai fini dell'assolvimento degli obblighi fiscali relativi alle carte, ai libri e ai documenti di bordo di cui all'articolo 169-bis in formato digitale si provvede ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2014.

Art. 169-quinquies. - (*Strumenti di pagamento*) - Il pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi previsti avviene anche mediante gli strumenti di pagamento previsti dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ».

2. Nell'allegato A al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2013, i punti 83 e 84 sono soppressi.

Capo III

REGIME AMMINISTRATIVO DELLA NAVE

Art. 14.

(*Dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione*)

1. All'articolo 156 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: « bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti » sono sostituite dalle seguenti: « rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi dell'articolo 13 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a garanzia di eventuali diritti non trascritti anche di natura previdenziale »;

b) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , entro il termine stabilito dall'articolo 67-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per il quale si applica quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 »;

c) al comma 8, dopo le parole: « qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato » sono inserite le seguenti: « che non sia membro dell'Unione europea e »;

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave sia iscritta nel registro di uno Stato membro dell'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui

all'articolo 149 è consentita, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera *d*) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonché dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative. L'ufficio di iscrizione della nave, constatato che sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto ».

Art. 15.

(Iscrizione Provvisoria)

1. Dopo l'articolo 152 del codice della navigazione è inserito il seguente:

« Art. 152-bis. - *(Iscrizione provvisoria)* - Una volta rilasciato il passavanti provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152 del presente codice e dall'articolo 315 del regolamento per l'esecuzione del presente codice (navigazione marittima), l'ufficio di iscrizione su richiesta del proprietario iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione:

- a) copia del titolo di proprietà;
- b) copia del passavanti provvisorio;
- c) copia del certificato di stazza;
- d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami;
- e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero
- f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d), nonché l'originale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario non adempia a tale impegno, l'iscrizione provvisoria perde ogni efficacia.

La provvisorietà dell'iscrizione e l'avvenuto deposito dei documenti di cui alla lettera f) del precedente comma sono annotati, nelle matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione ».

Capo IV

COMPETITIVITÀ

Art. 16.

(Tipi di visite)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « *4-bis.* Le navi rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, non sono sottoposte alle visite di cui al presente articolo e alle visite di cui agli articoli 83 e 84 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, ferma restando, in occasione delle visite di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, l'applicazione dei contenuti tecnici di cui al presente decreto e alla legge 16 giugno 1939, n. 1045. Le navi che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, sono sottoposte esclusivamente alle visite di cui al comma 1 del presente articolo, in occasione delle quali si verifica anche il rispetto della legge 16 giugno 1939, n. 1045 ».

Art. 17.

(Collaudi e ispezioni)

1. All'articolo 176 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è abrogato;
- b) al comma 2:

l) all'alinea, le parole: « Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è necessario » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante collaudi e

ispezioni ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica »;

2) alla lettera *a*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ai fini del rilascio della licenza di cui agli articoli 160 e 183 »;

3) dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità »;

c) i commi 3 e 5 sono abrogati;

d) al comma 6, dopo le parole: « ordinarie e straordinarie » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 2 »;

e) il comma 7 è abrogato.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

**1.3.2.1. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 58 (pom.) del 05/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 5 SETTEMBRE 2023

58ª Seduta

Presidenza del Presidente

FAZZONE

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.

La seduta inizia alle ore 14,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** dà conto della lettera con la quale il Presidente del Senato - in risposta al conflitto di competenza sollevato dalla 8ª Commissione lo scorso 2 agosto ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento - ha comunicato di ritenere che non sussistano elementi tali da giustificare una riassegnazione del disegno di legge n. 795, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022", alle Commissioni riunite 8ª e 9ª.

Peraltro, in considerazione dell'importanza che alcune delle materie oggetto del disegno di legge rivestono per l'8ª Commissione, il Presidente del Senato ha invitato il Presidente della 9ª Commissione a ritenere il parere dell'8ª Commissione come particolarmente "rinforzato".

Alla luce di quanto esposto, informa che l'esame del disegno di legge in questione proseguirà in sede consultiva a partire dalla prossima seduta.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Discussione e rinvio)

Il relatore **SIGISMONDI** (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo, complessivamente volto a semplificare e a risolvere criticità procedurali e ad aggiornare un quadro normativo che risale al 1942, al fine di rendere la bandiera italiana più attraente e più competitiva nel sistema globale.

Il disegno di legge si compone di 17 articoli, suddivisi in 4 Capi.

Il Capo I (articoli 1-7) reca disposizioni in materia di lavoro marittimo.

L'articolo 1 prevede la modifica dell'articolo 172-*bis* del codice della navigazione, al fine di semplificare le procedure di imbarco, sbarco o trasbordo dei marittimi arruolati su navi dello stesso armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale qualora, per esigenze di organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi in porti e rade che rientrano nella competenza di diverse autorità marittime. La novella permette all'autorità marittima del porto di partenza o del porto in cui si svolge il

servizio di provvedere al rilascio di un'autorizzazione unica con validità in tutti i porti interessati dal servizio stesso, anche se ricompresi nella competenza di altre autorità marittime.

L'articolo 2 modifica l'articolo 328 del codice della navigazione in relazione alla forma del contratto di arruolamento, per prevedere che tale contratto - invece che per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima e, all'estero, dall'autorità consolare, come stabilito nella formulazione vigente - debba essere stipulato dal comandante ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, per iscritto e alla presenza di due testimoni, fermo restando l'obbligo di procedere, quale atto pubblico, alle annotazioni e alle convalide previste dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. Il contratto è conservato tra i documenti di bordo e deve essere annotato dal comandante sul ruolo di equipaggio o sulla licenza. Vengono così estese a tutti i contratti le modalità di stipulazione attualmente previste, per i soli contratti conclusi in una località estera che non è sede di autorità consolare, dall'articolo 329 del codice della navigazione, di cui si prevede conseguentemente l'abrogazione.

L'articolo 3, comma 1, modifica l'articolo 223 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione per specificare che l'obbligo di annotare i movimenti di imbarco e sbarco sul libretto al momento in cui il marittimo imbarca o sbarca ricorre quando ciò sia possibile e che le annotazioni possono essere effettuate anche dopo lo sbarco all'ufficio di iscrizione del marittimo alle matricole della gente di mare. Il comma 2 abroga l'articolo 326 del regolamento, nel quale si dettano norme specifiche per disciplinare l'imbarco di un marittimo su una nave nazionale all'estero.

L'articolo 4 integra l'articolo 357 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione per precisare che la convalida del contratto di arruolamento può essere effettuata anche in formato digitale.

L'articolo 5 modifica l'articolo 331 del codice della navigazione, che disciplina l'arruolamento del comandante in un luogo dove non si trova l'armatore, al fine di consentire la trasmissione in formato elettronico, all'autorità marittima o consolare del porto dove si trova la nave sulla quale deve imbarcarsi il comandante, della dichiarazione di arruolamento resa dall'armatore e di prevedere che la dichiarazione di accettazione del contratto da parte del comandante possa essere resa anche in formato digitale.

L'articolo 6, al fine di garantire agli utenti la possibilità di gestire in modo rapido, sicuro ed efficiente gli adempimenti burocratici relativi al lavoro marittimo, disciplina l'istituzione di una piattaforma digitale, denominata "Anagrafe digitale unica della gente di mare", tramite la digitalizzazione dell'anagrafe della gente di mare attualmente esistente. La nuova piattaforma sarà integrata con le banche dati dell'INPS e dell'ANPAL e verrà gestita dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Sarà inoltre accessibile alle capitanerie di porto, alla gente di mare e agli armatori per le parti di rispettiva competenza.

L'articolo 7 stabilisce che le disposizioni della legge n. 205 del 2017, ai sensi delle quali è stato introdotto l'obbligo per i datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso mezzi di pagamento tracciati, non trovino applicazione per gli anticipi della retribuzione corrisposti al personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffici internazionali, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In ogni caso, tale corresponsione non potrà essere superiore a 500 euro mensili.

Il Capo II (articoli 8-13) reca semplificazioni delle pratiche di bordo.

L'articolo 8 integra l'articolo 169 del codice della navigazione per esentare le carte, i libri e gli altri documenti di bordo dall'obbligo di rigoroso rendiconto.

L'articolo 9 incide sull'articolo 174 del codice della navigazione, che disciplina il contenuto del giornale nautico, per eliminare l'obbligo di trascrivere nella parte generale e di contabilità del giornale nautico le annotazioni relative alle entrate e alle spese riguardanti la nave e l'equipaggio, nonché per esentare le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri dall'obbligo di tenuta del giornale di carico.

L'articolo 10 modifica l'articolo 175 del codice della navigazione per stabilire che le navi che hanno l'obbligo della dotazione degli impianti previsti dal "sistema globale di soccorso e sicurezza in mare" (GMDSS) devono essere provviste del relativo giornale di bordo, invece che del giornale radiotelegrafico.

L'articolo 11 novella l'articolo 179 del codice della navigazione per specificare che tutte le informazioni, indicate in tale articolo, che devono essere rese all'autorità marittima in relazione all'arrivo e alla partenza delle navi nei porti nazionali, possono essere comunicate, oltre che dal comandante, anche dal raccomandatario marittimo o da altro funzionario o persona autorizzata dal comandante.

L'articolo 12 reca alcune modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione in relazione alla disciplina dei documenti necessari per l'iscrizione delle navi nelle matricole e nei registri e dei libri di bordo.

Per quanto riguarda gli adempimenti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri, all'articolo 315 del regolamento viene eliminato l'obbligo di versare, per le navi costruite all'estero o provenienti da bandiera estera, una somma sufficiente a garantire il pagamento di diritti erariali dovuti dalla nave. Viene inoltre eliminato l'obbligo di presentare i documenti previsti dagli articoli 143 e 144 del codice della navigazione per le società autorizzate a possedere navi italiane.

Per quanto riguarda i libri di bordo, con la modifica all'articolo 363 si consente la loro compilazione nella lingua parlata a bordo; l'incarico di custodire i suddetti libri, se esauriti o resi inservibili o nel caso di cancellazione della nave dal registro di iscrizione, di cui all'articolo 365, è inoltre affidato all'armatore, invece che all'ufficio d'iscrizione della nave.

È infine abrogato l'articolo 374, che disciplina il giornale radiotelegrafico.

L'articolo 13, al comma 1, introduce nel codice della navigazione i nuovi articoli da 169-*bis* a 169-*quinqües*, con i quali si disciplina il processo di digitalizzazione della documentazione di bordo e delle relative procedure amministrative.

In particolare, il nuovo articolo 169-*bis* introduce la possibilità di predisporre e conservare in formato digitale e su supporti informatici il giornale nautico e il giornale di macchina, il ruolo di equipaggio, il registro di carico per le navi che trasportano sostanze liquide nocive alla rinfusa, il registro degli idrocarburi, il registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili e quello degli infortuni, il giornale radiotelegrafico e quello di bordo GMDSS, nonché il registro di carico e scarico dei medicinali soggetti alla disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope.

L'individuazione dei requisiti e delle specifiche del formato digitale di ciascuna tipologia di documento è rinviata dall'articolo 169-*ter* a successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, mentre l'articolo 169-*quater* chiarisce le modalità per l'assolvimento degli obblighi fiscali. L'articolo 169-*quinqües* introduce la possibilità di pagare l'imposta di bollo e i diversi tributi previsti anche mediante l'utilizzo di metodi di pagamento digitali.

Il comma 2 espunge i giornali e documenti di bordo e i registri di carico degli idrocarburi dall'elenco delle carte valori di cui all'allegato A al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013.

Il Capo III (articoli 14 e 15) concerne il regime amministrativo della nave.

L'articolo 14 interviene sull'articolo 156 del codice della navigazione che disciplina la dismissione della bandiera e la sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione.

Le modifiche introdotte precisano innanzitutto che la fideiussione, pari al valore della nave, che il proprietario è tenuto a depositare per ottenere, nei casi di urgenza, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione prima che siano decorsi i termini di pubblicità previsti, deve essere rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni e che tra gli eventuali diritti non trascritti da essa garantiti sono inclusi quelli di natura previdenziale.

È poi precisato che la procedura per l'accertamento da parte degli enti previdenziali dell'avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave per la quale si richiede la dismissione della bandiera si deve concludere entro trenta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali l'accertamento si intende acquisito ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 2, della legge n. 241 del 1990, in materia di effetti del silenzio.

Sono infine introdotte disposizioni per la disciplina della sospensione dell'abilitazione alla navigazione nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, con riferimento alle navi che vengono iscritte nei registri di uno Stato membro dell'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di una

nave straniera limitatamente al periodo di locazione, differenziate rispetto alla disciplina applicabile nel caso di iscrizione nei registri di uno Stato extra-europeo.

L'articolo 15 inserisce nel codice della navigazione un nuovo articolo 152-*bis*, con il quale viene introdotto nell'ordinamento il regime dell'iscrizione provvisoria in caso di acquisto o vendita della nave.

Il Capo IV (articoli 16 e 17) è dedicato alla competitività.

L'articolo 16 integra l'articolo 18 del decreto legislativo n. 271 del 1999, con l'obiettivo di ridurre le ispezioni sulle navi, attualmente previste - per finalità di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori marittimi - da una pluralità di fonti normative.

L'articolo 17 modifica l'articolo 176 del codice delle comunicazioni elettroniche, che riguarda la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo.

Le novelle chiariscono che tale sorveglianza è affidata al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che la effettua, a mezzo di propri funzionari, mediante collaudi e ispezioni ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica in relazione ai casi elencati nella disposizione.

Le modifiche precisano inoltre che, nel caso di attivazione della stazione radioelettrica, i collaudi e le ispezioni sono finalizzati al rilascio delle licenze prescritte dagli articoli 160 e 183 del codice delle comunicazioni elettroniche ed eliminano l'obbligo di effettuare ispezioni ordinarie ogni dodici mesi.

Abrogano infine le disposizioni che consentono al Ministero di esonerare dall'obbligo del collaudo e dell'ispezione ordinaria le categorie di navi non tenute a installare apparati radioelettrici in forza di norme internazionali nonché le disposizioni che consentono l'affidamento dei compiti di ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda, con eccezione delle navi da carico.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a mercoledì 13 settembre, alle ore 17, il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi di eventuali soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile
(Discussione e rinvio)

Il relatore [ROSA](#) (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo che, come è specificato nella relazione illustrativa, è volto a favorire una visione di città che ne ridisegna l'assetto urbano, all'insegna della mobilità dolce e della sostenibilità ambientale, economica, sanitaria e sociale.

Proprio al fine di favorire una nuova cultura della mobilità sostenibile, l'articolo 1 prevede che, a decorrere dal 2025, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, conferisca annualmente ad una città italiana il titolo di "Capitale italiana della mobilità sostenibile", ad esito di una procedura selettiva da svolgere sulla base dei progetti presentati dalle città italiane che intendano avanzare la propria candidatura.

I progetti della città designata Capitale italiana della mobilità sostenibile sono finanziati a decorrere dall'anno 2024 a valere sulle risorse di un fondo appositamente istituito, con una dotazione di 1 milione di euro annui.

Per il 2024 il titolo di Capitale italiana della mobilità sostenibile è conferito alla città di Termoli, quale sede del primo stabilimento italiano per la produzione di batterie per automobili di nuova generazione (*Gigafactory*).

L'articolo 2 prevede che ogni tre anni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, venga adottato il Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile, del quale la Capitale italiana della mobilità sostenibile rappresenta i principi, promuove gli obiettivi e divulga la cultura.

Sullo schema di decreto, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari.

Il Piano di azione - al fine di attivare, per il sistema di mobilità sostenibile, un processo di cambiamento nella *governance* e nella programmazione, negli investimenti e nell'allocazione delle risorse, nell'innovazione tecnologica e nella gestione del servizio - persegue gli obiettivi: di sostenibilità economica del suddetto sistema, con riferimento alla sua efficienza e alla possibilità che

esso rappresenti un fattore propulsivo per la crescita dei territori; di sostenibilità sociale, con riferimento alla funzionalità del sistema di mobilità nel garantire l'accesso alle opportunità territoriali che rispondono ai bisogni degli individui, mediante la predisposizione di politiche dei trasporti inclusive e accessibili; di sostenibilità ambientale, con riferimento alla riduzione degli effetti negativi sull'ambiente dell'attività legata agli spostamenti, mediante il potenziamento del trasporto pubblico locale e la conseguente riduzione delle emissioni nocive, privilegiando per quanto possibile l'utilizzo di mezzi elettrici o a idrogeno nel trasporto pubblico locale, nella prospettiva del raggiungimento dell'obiettivo di "emissioni zero" nell'esercizio del relativo servizio.

Tra le ulteriori finalità da tenere in considerazione nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano figurano inoltre l'istituzione di zone a basse emissioni entro il 2024; la predisposizione di misure per facilitare gli spostamenti a piedi, in bicicletta o con altri mezzi di trasporto attivi nonché per migliorare, anche attraverso l'integrazione multimodale, la rete del trasporto pubblico locale e per la sua elettrificazione; la predisposizione di misure per promuovere l'uso di mezzi di trasporto elettrici privati, compresi i punti di ricarica, la mobilità elettrica condivisa nonché modalità sostenibili di mobilità casa-lavoro. Occorrerà infine definire criteri specifici per migliorare la qualità dell'aria intorno a scuole, strutture sanitarie o altri luoghi di particolare sensibilità.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà provvedere, oltre che alla predisposizione della proposta del Piano di azione, anche al coordinamento, all'attuazione e al monitoraggio delle attività ivi previste e alla valutazione dei risultati ottenuti, rendendone noti gli esiti ogni due anni, con un apposito documento pubblicato sul proprio sito *internet*.

L'articolo 3 prevede che i comuni e le regioni aderiscano al Piano d'azione attraverso la stipulazione di patti locali per la mobilità sostenibile, intesi a coinvolgere tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, in particolare le scuole e università, le associazioni ambientaliste, le forze economiche e sociali operanti sul territorio, per la realizzazione di interventi finalizzati a incentivare, sviluppare e realizzare la mobilità sostenibile nelle aree di riferimento.

L'articolo 4 stabilisce che le scuole statali e non statali, di ogni ordine e grado, promuovano la conoscenza dei principi e delle finalità della mobilità sostenibile come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti. Gli uffici scolastici regionali dovranno inoltre individuare, nella rete delle istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, la scuola che opera come polo responsabile della mobilità sostenibile.

L'articolo 5 e l'articolo 6, infine, contengono, rispettivamente, le disposizioni relative alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sulla programmazione dei lavori che si è tenuto prima della pausa estiva è stato convenuto, su iniziativa del Partito Democratico, di inserire all'ordine del giorno della Commissione l'esame della proposta di indagine conoscitiva in oggetto.

L'indagine nasce dall'esigenza di acquisire elementi di conoscenza più approfonditi sull'utilizzo - allo stato attuale e in prospettiva - delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture.

Tali tecnologie possono infatti contribuire a migliorare l'efficienza, ridurre i costi e aumentare la sicurezza.

Ad esempio, l'utilizzo di droni, scanner 3D e sensori IoT permette di mappare e monitorare i siti di costruzione in modo più efficiente e preciso, mentre l'intelligenza artificiale può essere utilizzata, tra l'altro, per automatizzare le attività di ispezione e manutenzione delle infrastrutture, identificare potenziali problemi prima che si trasformino in guasti e prendere decisioni migliori nella progettazione e costruzione di nuovi *hub* intermodali, consentendo di creare modelli e simulazioni estremamente

dettagliati per testare diversi scenari.

La Commissione conviene quindi di dare mandato al Presidente di chiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

Il [PRESIDENTE](#) invita pertanto i Gruppi a indicare, entro martedì 12 settembre, alle ore 18, i nominativi dei soggetti da audire, in modo tale che il programma completo possa successivamente essere trasmesso alla Presidenza del Senato.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.2. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 32 (pom.) del 14/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 32

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2023

Presidenza del Presidente

FAZZONE

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,30

*AUDIZIONE DEL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
GUARDIA COSTIERA, AMMIRAGLIO ISPETTORE CAPO NICOLA CARLONE, SUL DISEGNO DI
LEGGE N. [673](#) (MODIFICHE AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA NAVIGAZIONE E DEL LAVORO
MARITTIMO)*

1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 34 (pom.) del 29/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 34

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2023

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,55

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ASSOPORTI, CONFITARMA, ASSARMATORI,
ASSONAUTICA ITALIANA E ASSITERMINAL, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL
DISEGNO DI LEGGE N. [673](#) (MODIFICHE AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E ALTRE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA NAVIGAZIONE E
DEL LAVORO MARITTIMO)*

1.3.2.1.4. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 35 (pom.) del 05/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 35

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2023

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14

*AUDIZIONI DELL'AVVOCATO GIUSEPPE LOFFREDA E DI RAPPRESENTANTI
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA, INTERVENUTI
IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. [673](#) (MODIFICHE AL CODICE DELLA
NAVIGAZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DELLA NAVIGAZIONE E DEL LAVORO MARITTIMO)*

1.3.2.1.5. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 36 (pom.) del 12/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 36

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2023

Presidenza del Vice Presidente

BASSO

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,55

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ASSONAT CONFCOMMERCIO, UNIPORT, ALLEANZA
COOPERATIVE ITALIANE - PESCA E ACQUACOLTURA, FEDERPESCA E UIR (UNIONE
INTERPORTI RIUNITI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N.
[673](#) (MODIFICHE AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA NAVIGAZIONE E DEL LAVORO MARITTIMO)*

1.3.2.1.6. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 80 (pom.) del 10/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2024

80ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE ([n. 106](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

La relatrice [PETRUCCI](#) (FdI) illustra il provvedimento in titolo, segnalando preliminarmente che, con riferimento agli obiettivi dell'intervento, nell'allegata analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) si evidenzia che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 197 del 2021, sono state rilevate alcune difficoltà operative dovute essenzialmente al riparto delle competenze tra le Autorità di sistema portuale e le Autorità marittime. Con il provvedimento in esame si è quindi provveduto a fornire una soluzione a tale circostanza, modificando anche alcune disposizioni per un migliore allineamento con gli obiettivi della direttiva, e a correggere alcuni errori materiali.

Lo schema si compone di 5 articoli.

L'articolo 1, al comma 1, apporta alcune modifiche alle definizioni.

In particolare, esso rivede la definizione di "rifiuti delle navi", al fine di includervi anche i sedimenti, e quella di "sufficiente capacità di stoccaggio", introducendo il riferimento al metodo da utilizzare per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata.

Il comma 2 esclude dall'ambito di applicazione del provvedimento le navi in uso alle forze di polizia ad ordinamento civile e prevede che solo le navi militari da guerra e ausiliarie aventi dislocamento a pieno carico superiore alle 660 tonnellate si conformino alla disciplina del decreto legislativo n. 197 in materia di conferimento dei rifiuti, alla luce di un emanando decreto ministeriale.

L'articolo 2, al comma 1, prevede che i gestori degli impianti portuali di raccolta possano sottoscrivere accordi con gli armatori e i sistemi collettivi e autonomi per la gestione di specifiche categorie di rifiuti.

Esso prevede inoltre che debba essere garantita la conformità degli impianti portuali alle disposizioni

in materia di salute, prevenzione e protezione, formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi e di ogni altro rischio connesso all'attività svolta.

Il comma 2 prevede che i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti siano sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza regionale e assicura che le informazioni relative ai piani medesimi vadano ad alimentare l'archivio GISIS e il sistema SafeSeaNet.

L'articolo 3 apporta alcune modifiche volte a identificare con chiarezza i soggetti competenti a porre in essere gli adempimenti previsti dal Titolo III del decreto legislativo n. 197 del 2021, in materia di conferimento dei rifiuti delle navi.

In particolare, i commi 1 e 2 chiariscono che l'Autorità competente ai fini degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 197 è l'Autorità marittima.

Il comma 3 prevede invece che le tariffe a carico delle navi relative ai costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti siano determinate dall'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dall'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti, sentita le Autorità marittime.

Inoltre, nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, si prevede che vengano identificati adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati dagli scali al fine di assicurare il corretto conferimento dei rifiuti.

Il comma 4 chiarisce che l'Autorità competente ai fini dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 197 è l'Autorità marittima.

L'articolo 4, al comma 1, precisa che - fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale in materia di determinazione delle tariffe per le ispezioni svolte dal Corpo delle capitanerie di porto - agli oneri derivanti dalle attività ispettive si provvede mediante le risorse di bilancio già stanziare per i compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera.

Il comma 2 chiarisce che le ispezioni si svolgono nei confronti delle navi che fanno scalo nei porti nazionali.

I commi 3 e 4 precisano il riparto di competenze in materia di attività di comunicazione e di registrazione delle ispezioni.

Il comma 5 chiarisce che la competenza per la trasmissione dei dati alla Commissione europea spetta al Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ([n. 109](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, che consta di quattro articoli.

L'articolo 1 è suddiviso in 41 commi, che modificano altrettanti articoli del testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021. Oltre ad aggiornare una serie di espressioni lessicali e di riferimenti normativi e a chiarire i soggetti destinatari di varie disposizioni, sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni.

Il comma 1 estende ulteriormente l'oggetto del Testo unico. Il decreto legislativo n. 208 del 2021 aveva già ricompreso, accanto ai tradizionali servizi di media audiovisivi e radiofonici, i servizi di piattaforma per la condivisione di video. Lo schema in esame riconduce ora al Testo unico anche i servizi di piattaforma per la condivisione di audio o di audio e video.

Il comma 2 chiarisce che coloro che sono soggetti alla giurisdizione italiana sono, oltre al fornitore, tutte le emittenti radiofoniche, eliminando dunque il riferimento ai soli concessionari radiofonici.

Il comma 3 interviene sulle definizioni, tra l'altro introducendo le nuove definizioni di "servizio di piattaforma per la condivisione di contenuti solo audio", "fornitore di servizi di media radiofonici a

carattere comunitario su base nazionale o locale" e "spot di televendita".

Il comma 4 inserisce tra i principi generali dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia il "contrasto alla tendenza contemporanea di distruggere o comunque ridimensionare gli elementi o simboli della storia e della tradizioni della Nazione (*cancel culture*)".

Il comma 5 interviene sui principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza, eliminando il divieto per uno stesso soggetto e per soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento di essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per fornitore di servizi media radiofonici digitali in ambito nazionale e in ambito locale. La relazione illustrativa chiarisce che tale eliminazione è stata inserita in coerenza con quanto già disposto dal decreto legislativo n. 208 del 2021, che ha soppresso il divieto di titolarità congiunta dell'autorizzazione alla fornitura di media audiovisivi lineari su scala nazionale e su scala locale, su frequenze terrestri.

Il comma 7 sostituisce il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori con un nuovo comitato consultivo interistituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale.

Il comma 8 prevede che l'attività di operatori di rete per la radiodiffusione in tecnica digitale sia oggetto dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche.

I commi 15, 17 e 18 apportano alcune modifiche alla disciplina, rispettivamente, dei trasferimenti di rami d'azienda e diritti d'uso, della diffusione di programmi in contemporanea e della ripetizione di palinsesti radiotelevisivi.

Il comma 23 modifica la disciplina della rettifica dei contenuti di telegiornali e giornali radio, individuando compiutamente il titolare che ha diritto a chiedere la rettifica di determinati contenuti, e cioè colui che subisce la diffusione di proprie immagini o l'attribuzione di atti, pensieri o dichiarazioni non corrispondenti al vero.

Il comma 25 apporta alcune modifiche alle disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva, chiarendo, tra l'altro, che i fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma sono obbligati a dotarsi di un codice di autoregolamentazione e tutela dei minori.

Il comma 26 interviene sull'articolo 38 del Testo unico, in materia di vigilanza e sanzioni a tutela dei minori, espungendo tutti i riferimenti al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori.

Il comma 28 chiarisce che l'articolo 40 del Testo unico, in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie, si applica anche ai fornitori di servizi di media radiofonici, alle emittenti radiofoniche e ai servizi dalle stesse forniti.

I commi 29 e 30 modificano gli articoli 41 e 42 del Testo unico, che dettano disposizioni generali e misure di tutela applicabili ai servizi di piattaforma, al fine di sanare una irregolarità procedurale segnalata dalla Commissione europea in relazione alla mancata tempestiva notifica dello schema del decreto legislativo n. 208. I due articoli in questione vengono dunque integralmente sostituiti con alcune modifiche, tra cui l'estensione ai servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi, per quanto compatibili.

Il comma 33 modifica l'articolo 45 del Testo unico, in materia di limiti di affollamento pubblicitario, al fine di eliminare un riferimento temporale superato e di chiarire il novero dei destinatari.

Il comma 35 modifica la disciplina della gestione dello spettro elettromagnetico e della pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre.

In primo luogo, si prevede che ai procedimenti di adozione e aggiornamento dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze si applichi il meccanismo di consultazione e trasparenza di cui all'articolo 23, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche.

Si attribuisce poi al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sentita l'AGCOM, la definizione del programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale.

Si introducono infine due nuovi commi. Il primo disciplina la materia della esenzione dai contributi

per gli operatori radiofonici digitali e prevede che i contributi per l'utilizzo dello spettro radio da parte dei titolari dei diritti d'uso delle frequenze utilizzate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale non siano dovuti per un periodo di cinque anni a partire dalla data di pubblicazione della delibera dell'AGCOM n. 286/22/CONS.

Il secondo regola il regime di esenzione dei diritti amministrativi per i soggetti autorizzati alla fornitura di reti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale e per i soggetti titolari di diritti d'uso delle frequenze pianificate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale.

Il comma 37 sostituisce integralmente gli articoli da 52 a 57 del decreto legislativo n. 208 del 2021, al fine di sanare una irregolarità procedurale segnalata dalla Commissione europea in relazione alla mancata tempestiva notifica dello schema di decreto legislativo n. 208.

Tali articoli prevedono misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori di servizi e obblighi di programmazione e di investimento in opere europee dei fornitori dei servizi di media lineari e dei fornitori di media audiovisivi a richiesta.

Con l'occasione, vengono apportate alcune modifiche, finalizzate, in particolare, ad eliminare la possibilità di introdurre ulteriori sotto-quote di programmazione e di investimento rispetto a quelle già fissate dal Testo unico, nonché di aumentarne la percentuale prevista. La relazione illustrativa chiarisce che, così facendo, sono eliminate le incertezze sul regime degli obblighi previsto a carico dei fornitori per la promozione delle opere audiovisive europee e di produttori indipendenti, a vantaggio di un sistema applicativo cristallizzato nell'adozione di una soglia fissa.

Viene inoltre aumentata dal 50 al 60 per cento la sottoquota riferita alle opere espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, negli ultimi cinque anni, al fine di dare maggiore rilievo alla diffusione dei valori e dell'espressione artistica nazionale attraverso l'opera audiovisiva.

Il comma 39 interviene sull'articolo 67 del Testo unico, che disciplina le sanzioni di competenza dell'AGCOM, precisando il tipo di fornitori a cui la norma fa riferimento e chiarendo che, in caso di contrasto, le disposizioni sanzionatorie di cui al regolamento europeo 2022/2065 prevalgono su quelle contenute nel Testo unico.

Il comma 40 interviene invece sulle sanzioni di competenza del MIMIT, razionalizzando il funzionamento del meccanismo di riduzione di un decimo previsto dall'articolo 68 del Testo unico.

Il comma 41 chiarisce che le disposizioni del Testo unico non pregiudicano le norme stabilite dal regolamento europeo sui servizi digitali.

L'articolo 2 reca modificazioni di carattere formale al Testo unico.

L'articolo 3 dispone due abrogazioni conseguenti alle modifiche introdotte dall'articolo 1.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(911) Elena SIRONI e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29, 761, 863 e 903, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 911 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 17 ottobre 2023.

Il presidente **FAZZONE** (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Rosso, illustra il contenuto del disegno di legge n. 911.

L'articolo 1 individua le finalità e gli obiettivi del provvedimento, mentre l'articolo 2 elenca le definizioni.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di monitoraggio del consumo di suolo, prevedendo, tra l'altro, che, con decreto ministeriale, siano stabiliti i criteri e le modalità per il monitoraggio e siano individuati i soggetti pubblici a cui sono demandati i relativi compiti. Il decreto è sottoposto a verifica

ogni tre anni, tenuto conto dell'obiettivo di azzeramento del consumo di suolo netto.

L'articolo 4 introduce il divieto di consumare o impermeabilizzare nuovo suolo per qualsiasi destinazione d'uso, stabilendo che le esigenze insediative e infrastrutturali debbano essere soddisfatte tramite il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. Le regioni e le province autonome, tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo e individuando il riuso e la rigenerazione urbana quali azioni prioritarie, orientano l'attività di pianificazione territoriale e paesaggistica nel rispetto delle finalità e delle disposizioni di cui al provvedimento in esame, adottando o adeguando proprie disposizioni legislative e regolamentari entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Entro i successivi centottanta giorni, i comuni adeguano la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica tenuto conto delle finalità e delle disposizioni del provvedimento in esame, nonché delle ulteriori disposizioni regionali, e motivano la necessità di consumo di nuovo suolo a causa dell'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già edificate o recuperare aree dismesse. I comuni informano le regioni con l'invio, ogni sei mesi, dei dati circa il processo di adeguamento della propria pianificazione diretto a disciplinare e promuovere il riuso del patrimonio edilizio esistente e la rigenerazione urbana del territorio, nonché ad azzerare il consumo di suolo netto. L'articolo 5 prevede che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze ed entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, dettino disposizioni volte a orientare l'iniziativa dei comuni alla rigenerazione urbana e all'esecuzione, da parte dei comuni medesimi, del censimento del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso.

Ogni anno, i comuni redigono il bilancio ecologico in cui annotano le voci relative al controvalore economico della perdita o dell'acquisizione ecosistemica di suolo misurato in termini di impronta di carbonio.

I comuni devono inoltre censire annualmente gli edifici e le aree pubbliche e private dismessi, non utilizzati o abbandonati esistenti sul proprio territorio, e diffondere i dati aggiornati pubblicandoli entro il 31 marzo dell'anno successivo nei propri siti internet istituzionali.

L'articolo 6 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per gli interventi di rigenerazione urbana, con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Le risorse sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana.

Al fine di usufruire delle risorse di cui all'articolo in esame, le regioni e gli enti locali devono garantire che gli interventi di rigenerazione urbana abbiano elevati *standard* di qualità e sicurezza e, in particolare, preservino la tutela delle aree verdi esistenti, dell'efficienza energetica, dell'invarianza idraulica, nonché la riduzione delle emissioni inquinanti e la realizzazione di superfici filtranti.

L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore.

In conclusione, considerata l'identità di oggetto, propone la congiunzione del disegno di legge n. 911 con i disegni di legge nn. 29, 761, 863 e 903.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(837) DE PRIAMO e altri. - Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

(Discussione e rinvio)

Il relatore **SIGISMONDI** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, che interviene sulla procedura dettata dall'articolo 31, commi 45 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mediante la quale i comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare già concesse in diritto di superficie e, in maniera particolare, sulla procedura di affrancazione dai vincoli sul prezzo di cessione e di locazione delle singole unità.

Ricorda che il comma 47 del suddetto articolo 31 disciplina la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, mentre il comma 48 detta i criteri per la determinazione, da parte dei comuni, del corrispettivo delle aree cedute in proprietà, prevedendo, tra l'altro, che il costo dell'area

non possa comunque essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione.

Il comma 49-*bis* - inserito durante la conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 - attualmente prevede, tra l'altro, che i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse.

Il disegno di legge oggi all'esame della Commissione si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 reca un'interpretazione autentica del suddetto comma 49-*bis*, stabilendo che esso deve essere interpretato nel senso che: i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, del canone massimo di locazione delle stesse nonché tutti gli altri vincoli di natura soggettiva, anche riguardo eventuali finanziamenti pubblici, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge n. 865 del 1971, per la cessione del diritto di proprietà, cessano di avere efficacia alla scadenza della convenzione; la procedura di affrancazione non si applica alle convenzioni in piena proprietà stipulate prima della data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 15 marzo 1992, nonché della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 1º gennaio 1997.

Su richiesta degli aventi diritto, i comuni devono restituire le somme versate dagli stessi a titolo di affrancazione per la rimozione dei vincoli sugli immobili i cui effetti erano cessati alla scadenza della convenzione.

Con riferimento alla determinazione del corrispettivo dell'area ceduta in proprietà, l'articolo 2 prevede che il costo dell'area - oltre a non poter essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione, come attualmente già previsto dal suddetto comma 48 - debba rispettare l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione.

Un'identica previsione era già stata introdotta durante l'esame in sede parlamentare del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ma successivamente soppressa in sede di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito della discussione è rinviato.

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 settembre 2023.

Il **PRESIDENTE** comunica che alle ore 14 di oggi avrà luogo l'ultima delle audizioni previste e che pertanto il seguito della discussione avrà luogo in altra seduta.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è rinviato.

ATTI DI INDIRIZZO

(7-00002) FREGOLENT - Adeguamento del programma nazionale di gestione dei rifiuti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 dicembre 2023.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) presenta una riformulazione della proposta di risoluzione in titolo, pubblicata in allegato, che tiene conto delle osservazioni pervenute da alcuni colleghi e, in particolare, dai senatori Petrucci e De Priamo.

Segnala che, mentre alle premesse non sono state apportate modificazioni significative, il primo impegno è stato sostituito. Considerato, infatti, che la formulazione originaria aveva fatto insorgere in alcuni il dubbio che l'aggiornamento del programma nazionale di gestione dei rifiuti, da essa previsto, potesse impattare sul processo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si è optato per prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di un tavolo che coinvolga tutti gli *stakeholder* nella ricerca di una soluzione del problema. Ciò è diventato quanto mai impellente, in quanto le due sentenze del Consiglio di Stato che hanno ribadito quanto già statuito dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia rischiano di creare un *vulnus* per le regioni che non sanno più cosa fare dopo che il regolamento dell'ARERA è stato smontato. Anche gli operatori hanno paura che ogni loro azione possa essere oggetto di contestazioni.

Ritiene dunque necessario che il Ministero riporti tutti i soggetti coinvolti a un tavolo per trovare una soluzione condivisa.

Il vice ministro GAVA ringrazia la senatrice Fregolent e dichiara di condividere la necessità di fare chiarezza.

Comunica di essere pronta a esprimersi sul testo originario della proposta di risoluzione ma, considerato che è appena stato depositato un nuovo testo, chiede di poter disporre di un breve lasso di tempo per poter valutare le differenze delle due versioni.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) ringrazia il Governo per la disponibilità e, ritenendo di interpretare il pensiero di tutta la Commissione, dichiara che non vi sono problemi a rinviare anche di una settimana, in maniera tale che anche tutti i componenti della Commissione che ancora non l'avessero fatto possano esaminare il testo.

Con l'occasione, ringrazia il Presidente e tutta la maggioranza per l'apertura e la disponibilità con cui hanno accettato di lavorare su un tema posto da una forza di opposizione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla luce del dibattito, l'esame della proposta di risoluzione in titolo verrà reinserita all'ordine del giorno della seduta di martedì prossimo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) preannuncia l'intenzione del suo Gruppo di chiedere lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni sull'atto del Governo n. 108 (Correttivo del Codice delle comunicazioni elettroniche), una volta che ne sarà stato avviato l'esame.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'avvio dell'esame avrà luogo la prossima settimana e che, d'intesa con il relatore Rosso, sarà eventualmente possibile svolgere le audizioni la prossima settimana stessa.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,40.

**NUOVA PROPOSTA DI RISOLUZIONE
PRESENTATA DALLA SENATRICE FREGOLENT**

La Commissione 8ª,

premessi che:

ARERA, con delibera 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, ha inteso determinare i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e ha fissato i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti;

nel dettaglio, ARERA, al fine di pervenire al riconoscimento dei costi alla base delle tariffe di accesso a taluni impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, ha distinto tra impianti: "integrati, minimi e aggiuntivi";

gli impianti "minimi" sono impianti non integrati nel gestore della raccolta e tuttavia individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito regionale, soggetti a regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe;

tali tipologie di impianto, al pari di quelli integrati, sono sottratte al libero gioco della concorrenza nei mercati del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti, in quanto soggetti ad una pianificazione regionale dei flussi di rifiuti conferiti e a una fissazione delle tariffe di accesso;

per rientrare nella categoria degli impianti "minimi" e quindi indispensabili per la chiusura dei rifiuti a livello regionale, essi devono rispondere a specifici e stringenti requisiti, che sono puntualmente individuati da ARERA nella medesima delibera, ovvero: la presenza nelle filiere del trattamento e dello smaltimento di particolari categorie di rifiuti; la presenza di un forte e stabile eccesso di domanda a fronte di limitato numero di operatori; il fatto che tali impianti, presenti sul territorio regionale, abbiano già una capacità impegnata per flussi garantiti da strumenti di programmazione o da altri atti amministrativi, ovvero che siano già stati individuati per la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti in sede di programmazione da parte dei soggetti competenti;

in assenza di tali requisiti e al di fuori dell'obiettivo finale di chiusura del ciclo dei rifiuti nell'ambito territoriale regionale, non sarebbe giustificata la misura di sottrarre tali impianti alle logiche di mercato, limitando indebitamente il principio della concorrenzialità;

infatti, in linea generale, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (testo unico dell'ambiente), all'articolo 186, comma 5, prevede che per i rifiuti urbani differenziati destinati al riciclo e al recupero, compresa la FORSU, sia sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale seppure privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero; nel contempo, ai sensi del successivo articolo 198 del medesimo testo unico, il gestore del servizio pubblico di igiene urbana esercita in regime di privativa le attività di raccolta e avvio al trattamento dei rifiuti differenziati (inclusa la FORSU), ma non il trattamento vero e proprio (a meno che il gestore non abbia partecipato a una gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata che includa anche la realizzazione o la gestione degli impianti di trattamento e la conseguente fase operativa), pertanto, ove il gestore non sia affidatario della gestione integrata della raccolta urbana, le fasi di recupero e riciclo delle frazioni differenziate urbane devono, di norma, essere affidate secondo dinamiche competitive;

in aggiunta a quanto espresso, con il successivo articolo 198-*bis* del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norma inserita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, e in vigore dal 1° maggio 2022, si prevede, altresì, l'adozione, su iniziativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), di un programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR) che fissi i macro-obiettivi e definisca i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si devono attenere nell'elaborazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti;

più volte, dopo una segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato a Governo e Parlamento, la giustizia amministrativa si è espressa contro delibere di giunta di alcune Regioni (Puglia ed Emilia-Romagna), le quali non si erano attenute ai criteri fissati da ARERA nell'individuazione degli impianti minimi, di fatto attuando una politica protezionistica ingiustificata ed illegittima, tesa a sottrarre al mercato la gestione delle fasi di recupero e riciclo delle frazioni differenziate urbane che devono, come più volte chiarito, essere affidate secondo dinamiche competitive;

successivamente e più recentemente, con la sentenza n. 557/2023, il TAR della Lombardia, nel confermare l'orientamento giurisprudenziale già espresso, ha inteso affermare in modo ancor più chiaro come non spetti alle Regioni, ma neanche ad ARERA, individuare impianti "minimi" da sottrarre al libero mercato per assoggettarli al regime di tariffe concordate e flussi prestabiliti, in quanto la prerogativa è del legislatore nazionale e in particolare del Ministero dell'ambiente, che avrebbe dovuto esercitarla nell'ambito dell'adozione del programma nazionale di gestione dei rifiuti, e solo allora ARERA avrebbe potuto e dovuto disciplinare l'ambito tariffario, secondo la competenza che le è attribuita dall'ordinamento;

ARERA, infatti, secondo i giudici amministrativi della Lombardia, avrebbe invaso l'ambito di competenza che il legislatore statale ha assegnato allo Stato ed in particolare al Ministero individuato dal citato articolo 198-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione ai contenuti di cui al programma nazionale per la gestione dei rifiuti;

appare quindi evidente come ARERA avrebbe attribuito, di fatto, alle Regioni, poteri che il legislatore statale non ha assegnato agli enti regionali (art. 196 del decreto legislativo n. 152 del 2006), traslando quanto dovrebbe essere definito in sede nazionale all'ambito locale, in quella che sarebbe un'aperta violazione delle competenze dello Stato (art. 195 del codice dell'ambiente), e allontanandosi dall'obiettivo del riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, impegna il Governo:

- 1) ad istituire presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un tavolo che, con ARERA e tutte le parti interessate nella gestione dei rifiuti, compresi i consorzi e i privati interessati, analizzi il programma nazionale di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai criteri di identificazione degli impianti "minimi", indispensabili alla chiusura dei cicli regionali di gestione dei rifiuti urbani;
- 2) ad esplicitare gli eventuali fabbisogni impiantistici da colmare a livello territoriale, consentendo al mercato, nell'ambito di una complessiva regia a gestione pubblica, di ampliare il proprio ambito, fino alla totale e auspicabile eliminazione del concetto stesso di impianto "minimo", pervenendo in tal modo alla piena risposta ai fabbisogni infrastrutturali dei territori, anche in considerazione del fatto che il PNRR ha evidenziato, tra l'altro, la necessità di introdurre "norme finalizzate a rafforzare l'efficienza e il dinamismo concorrenziale nel settore della gestione dei rifiuti, nella prospettiva di colmare le attuali lacune impiantistiche"; in quest'ottica, la ridefinizione del fabbisogno impiantistico da parte del Ministero dell'ambiente appare fondamentale al fine di evitare di destinare risorse del PNRR alla realizzazione di impianti non necessari.

1.3.2.1.7. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 37 (pom.) del 10/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 37

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2024

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,10

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI,
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. [673](#) (MODIFICHE AL
CODICE DELLA NAVIGAZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO
AMMINISTRATIVO DELLA NAVIGAZIONE E DEL LAVORO MARITTIMO)*

1.3.2.1.8. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 82 (pom.) del 23/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024

82ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nell'ambito dell'esame degli atti del Governo n. [108](#) (Correttivo Codice delle comunicazioni elettroniche) e [109](#) (Correttivo testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE ([n. 106](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che, non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza unificata, la riserva non è stata sciolta e la conclusione dell'esame dell'atto in oggetto dovrà necessariamente avere luogo in altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di nomina dell'architetto Roberto Rossetto a Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle acque ([n. 42](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Esame e rinvio)

La relatrice [FAROLFI](#) (*FdI*) illustra la proposta di nomina in titolo, dando conto del quadro normativo di riferimento e della documentazione trasmessa dal Governo.

Il presidente [FAZZONE](#) propone di prendere contatto con il candidato, al fine di organizzare la sua audizione.

Secondo la senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) l'effettuazione dell'audizione non potrebbe fornire elementi dirimenti, in quanto, essendo il candidato in quiescenza, la nomina si porrebbe, a suo avviso, in contrasto con la normativa di cui alla riforma Madia.

Il presidente [FAZZONE](#) ricorda che le audizioni nell'ambito delle proposte di nomina sono volte a consentire ai commissari di valutare l'esperienza dei candidati e gli indirizzi programmatici che essi intendono assumere. Ribadisce pertanto l'opportunità di effettuare l'audizione del candidato.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati ([Doc. LXXXVI n. 1](#)) **Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023**

(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969. Parere alla 4ª Commissione sui *Doc. LXXXVI n. 1* e *Doc. LXXXVII n. 1*. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 969. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVI, n. 1*. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVII, n. 1*)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il relatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) presenta una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 969, nonché due distinte proposte di parere favorevole, sul Documento LXXXVI, n. 1 e sul Documento LXXXVII, n. 1, pubblicate in allegato.

Non essendoci iscritti a parlare in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 969 è posta ai voti e approvata.

Si passa quindi alla votazione della proposta di parere favorevole sul Documento LXXXVI, n. 1.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole del relatore, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai voti e approvata.

Si passa infine alla votazione della proposta di parere favorevole sul Documento LXXXVII, n. 1.

Rilevato che non vi sono richieste di intervento in dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole del relatore, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 gennaio.

Il presidente [FAZZONE](#) dichiara aperta la discussione generale sul disegno di legge in titolo.

Non essendovi richieste di intervento, propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per il prossimo martedì 6 febbraio, alle ore 18.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(837) DE PRIAMO e altri. - Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 gennaio.

Il presidente [FAZZONE](#) rende noto che i Gruppi che intendano indicare nominativi di soggetti da audire potranno farlo entro il prossimo mercoledì 31 gennaio, alle ore 20.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 969**

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, formula una relazione favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOC. LXXXVI, N. 1**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il documento in titolo, esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOC. LXXXVII, N. 1**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il documento in titolo, esprime parere favorevole.

1.3.2.1.9. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 90 (pom.) del 13/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024

90ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto di fissare a domani, mercoledì 14 febbraio, alle ore 14, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi di eventuali soggetti da audire. Le audizioni avranno luogo nella giornata di martedì 20 febbraio, mentre il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è stato fissato a venerdì 23 febbraio, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra il provvedimento in titolo, che ha l'obiettivo di consentire il completamento in tempi certi delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, attraverso la revisione complessiva delle attribuzioni commissariali e la revisione della *governance* della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.».

L'articolo 1 individua ANAS quale soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale elencate nell'Allegato A e prevede che essa subentri alla Società nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

La relazione illustrativa motiva tale trasferimento con la necessità di velocizzare la realizzazione delle opere, diversificando i soggetti attuatori, e di assicurare l'attuazione degli interventi sulle infrastrutture stradali da parte di un soggetto dotato delle competenze tecniche specifiche per tale categoria di opere. Per tali interventi, sempre secondo la relazione illustrativa, risultano infatti attualmente efficaci accordi quadro di ANAS che consentono di procedere con l'esecuzione delle opere in tempi rapidi e senza l'espletamento di ulteriori procedure di evidenza pubblica.

Entro quindici giorni, la Società dovrà trasmettere ad ANAS una relazione sullo stato di attuazione

degli interventi in questione e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività. L'articolo 2 interviene sulla *governance* della Società e, in particolare, sulle funzioni attribuite ai membri dell'organo di amministrazione.

All'amministratore delegato restano attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali e ferroviari di cui all'Allegato 1, che, come riferisce la relazione illustrativa, gli erano state già attribuite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2022 (con esclusione dell'intervento "SS 36 - Messa in sicurezza tratta Giussano Civate", che rientra tra quelli che l'articolo 1 del decreto in esame trasferisce ad ANAS). All'amministratore delegato restano altresì attribuite le funzioni di commissario straordinario per gli interventi di adeguamento della pista di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina e per quelli di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné, che egli già esercita ai sensi dell'articolo 16, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 121 del 2021.

Le attribuzioni del consiglio di amministrazione in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di *internal auditing* e di rendicontazione sono delegate al consigliere di amministrazione designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che non svolge le funzioni di presidente o di amministratore delegato. Sulle funzioni delegate, il consiglio di amministrazione può, in qualunque momento, impartire direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Vengono modificate le modalità di individuazione dei due componenti dell'organo di amministrazione designati dalle regioni. Mentre finora essi dovevano essere nominati congiuntamente dalle regioni Lombardia e Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, si prevede ora che uno sia designato dalla sola regione Lombardia e l'altro congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Si prevede poi che sia i componenti dell'organo di amministrazione sia quelli del collegio sindacale siano "designati" e non "nominati", con l'intenzione, secondo quanto riferito dalla relazione illustrativa, di passare da un sistema di nomine da parte delle amministrazioni centrali e regionali a un modello in cui la nomina è affidata all'assemblea dei soci, al fine di valorizzare il momento di condivisione/responsabilizzazione di tutti gli azionisti nella nomina degli organi sociali, nel rispetto delle quote azionarie.

Viene infine abrogata la disposizione che prevedeva che i componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale potessero essere revocati soltanto dai soggetti che li avevano nominati.

L'articolo 3 prevede che l'amministratore delegato di ANAS subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS 36 - Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate (funzione precedentemente attribuita all'amministratore delegato della Società) con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge "sblocca cantieri".

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Il commissario straordinario può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale di ANAS.

Al commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico del quadro economico dell'intervento nel limite massimo di 50.000 euro annui.

Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, il commissario straordinario può avvalersi delle strutture di ANAS, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 reca disposizioni transitorie e finanziarie.

Si prevede, tra l'altro, che alla designazione dei componenti degli organi sociali della Società si provveda entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. Entro i successivi quindici giorni, è convocata l'assemblea dei soci per procedere al rinnovo degli organi sociali. Entro i successivi trenta giorni, la Società adegua il proprio Statuto alle disposizioni di cui al decreto in esame.

Nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina, restano in carica gli organi sociali con poteri di gestione ordinari.

Viene inoltre autorizzata a favore di ANAS la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, da destinare alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede un chiarimento in merito alle opere complementari, che viene fornito dal RELATORE.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, essendo stato deliberato un ciclo di audizioni, la discussione generale avrà luogo al termine dello stesso.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 58 emendamenti, pubblicati in allegato, e che è stata inoltre presentata una riformulazione dell'emendamento 17.0.13, anch'essa pubblicata in allegato.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra il provvedimento in titolo, segnalando preliminarmente che esso non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1, comma 1, prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del *superbonus*, per le quali - sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 - è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d'imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso.

Il comma 2 riconosce un contributo ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023.

L'articolo 2, comma 1, estende il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1, 2 e 3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo.

Il comma 2 introduce l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofici per i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110 per cento *superbonus* per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.

L'articolo 3 novella la disciplina delle detrazioni Irpef per l'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020.

Le norme in esame restringono, dal 30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione: essa viene limitata agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. È inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con il cd. bonifico parlante. Viene poi chiarito che il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

Le modifiche in esame limitano al 31 dicembre 2023 l'operatività delle norme che, per gli interventi agevolati di eliminazione delle barriere architettoniche, derogano al blocco dell'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Tali opzioni rimangono praticabili per gli interventi dei condomini sulle parti comuni degli edifici e per le persone fisiche, in alcune specifiche ipotesi. Inoltre, lo sconto in fattura e la cessione del credito restano applicabili per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, o, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione, già convocata domani, mercoledì 14, alle ore 15, è anticipata alle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [673](#)

Art. 01

01.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Circoscrizioni del litorale della Repubblica)

1. All'articolo 16 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: "Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento." sono soppresse;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "4-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede ad istituire presidi e/o uffici non territoriali del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera nei laghi maggiori e nelle acque interne, per lo svolgimento dei soli compiti tecnico operativi in materia di assistenza e di ricerca e soccorso."».

01.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero)

1. All'articolo 20 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, dopo le parole: "autorità consolari" sono inserite le seguenti: "che nei porti di maggiore rilevanza per il volume dei traffici marittimi delle navi battenti bandiera dello Stato, possono avvalersi di personale delle capitanerie di porto - Guardia Costiera appositamente destinato."».

01.3

[Amidei](#), [Mancini](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 24 del codice della navigazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Le navi addette alla navigazione interna munite del certificato di navigabilità o del certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna, possono navigare in acque marittime sino a tre miglia di distanza dalla costa. In tal caso, esse osservano le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti tecnici supplementari funzionali al rilascio del certificato addizionale al certificato di navigabilità o del certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna";

b) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Il personale della navigazione interna che opera a bordo di navi della navigazione interna che estendono la navigazione alle acque marittime esclusivamente entro tre miglia di distanza dalla costa naviga con i soli titoli professionali della navigazione interna, previo superamento di un esame integrativo sulla materia marittima. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i programmi di esame per il conseguimento o l'adeguamento dei titoli professionali della navigazione interna sono integrati con l'aggiunta della materia marittima."».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera qqq-ter) è sostituita dalla seguente: "qqq-ter) acque protette: le acque marittime entro un miglio e mezzo di distanza dalla costa.";

b) la lettera qqq-quater) è sostituita dalla seguente: "qqq-quater) acque adiacenti alle acque protette: le acque marittime che si discostano dal limite delle acque protette per una distanza non superiore ad un miglio e mezzo".

01.4

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Del demanio marittimo)

1. All'articolo 54 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, le parole: "il capo di compartimento" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorità competente per l'amministrazione e gestione delle aree demaniali marittime"».

01.5

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Nuove opere in prossimità del demanio marittimo)

1. All'articolo 55 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "del capo di compartimento" sono sostituite dalle seguenti: "da parte dell'autorità competente per l'amministrazione e gestione delle aree demaniali marittime confinanti";

b) al comma 4, le parole: "dall'autorità marittima" sono sostituite dalle seguenti: "dall'autorità competente";

c) al comma 5, le parole: "l'autorità marittima" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorità competente".

2. L'articolo 22 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, le parole: "del Capo del Compartimento" sono sostituite dalle seguenti: "dell'autorità competente per l'amministrazione e gestione delle aree demaniali marittime confinanti"».

01.6

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Rimozione materiali sommersi)

1. All'articolo 72, comma 2, del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, dopo le parole "il capo di compartimento" sono aggiunte le seguenti: "ovvero l'Autorità di Sistema portuale ove istituita,"».

01.7

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Rimozione di navi e aeromobili sommersi)

1. All'articolo 73 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "1-bis. L'Autorità di sistema portuale, nei porti in cui è istituita, ordina la rimozione di navi, relitti e rifiuti che recano intralcio all'operatività del porto e delle relative banchine.";

b) al comma 2 dopo la parola: "l'autorità" sono inserite le seguenti: "di cui ai commi precedenti" e dopo le parole: "alla vendita", sono inserite le seguenti: "della nave e ".

2. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 89, dopo le parole: "dal comandante del porto" sono inserite le seguenti: "o dall'autorità di sistema portuale";

b) all'articolo 90:

- al comma 1 sono soppresse le parole: "dato al proprietario per iscritto e notificato a mezzo di un agente delle capitanerie di porto." e sono inserite le seguenti: "notificato al proprietario." e le parole: "marittima mercantile" sono sostituite dalla seguente: "precedente";

- al comma 2 le parole: "affisso nell'ufficio del compartimento" sono sostituite dalle seguenti: "pubblicato sui siti istituzionali dell'autorità precedente.";

- al comma 4 le parole: "marittima mercantile procede" sono sostituite dalle seguenti: "precedente provvede" e le parole: "l'ufficio del genio civile" sono sostituite dalle seguenti: "il competente provveditorato alle opere pubbliche";

c) all'articolo 91, comma 1 e comma 3, sono soppresse le parole: "marittima mercantile";

d) all'articolo 92, comma 1, la parola: "mercantile" è sostituita dalle seguenti: "ovvero l'autorità di sistema portuale"; ai commi 3 e 4 sono soppresse le parole: "marittima mercantile"; al comma 5 è soppressa la parola: "marittima"».

Art. 1

1.1

[Della Porta](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis) l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa, ai sensi del comma 3, lettere a) e b), anche se le navi sono adibite ad attività di pesca differenti, nonché nell'ipotesi di trasbordo cosiddetto "totale" di personale, ovvero tale da comportare, per l'unità uscente, il mancato raggiungimento delle

tabelle di armamento."»).

1.2

[Irto](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa, ai sensi del comma 3, lettere a) e b), anche se le navi sono adibite ad attività di pesca differenti, nonché nell'ipotesi di trasbordo cosiddetto "totale" di personale, ovvero tale da comportare, per l'unità uscente, il mancato raggiungimento delle tabelle di armamento."».

1.3

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bergesio](#)

Dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis) l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa, ai sensi del comma 3, lettere a) e b), anche se le navi sono adibite ad attività di pesca differenti, nonché nell'ipotesi di trasbordo cosiddetto "totale" di personale, ovvero tale da comportare, per l'unità uscente, il mancato raggiungimento delle tabelle di armamento."».

1.4

[Rosso](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa, ai sensi del comma 3, lettere a) e b), anche se le navi sono adibite ad attività di pesca differenti, nonché nell'ipotesi di trasbordo cosiddetto "totale" di personale, ovvero tale da comportare, per l'unità uscente, il mancato raggiungimento delle tabelle di armamento."».

1.5

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis. Al decreto del presidente della Repubblica del 5 febbraio 1952, n. 328, all'articolo 257 sopprimere le seguenti parole: "nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano"».

Art. 3

3.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco)

1. Al primo comma dell'articolo 223 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, di seguito denominato "regolamento per la navigazione marittima", dopo le parole: "imbarca o sbarca" sono aggiunte le seguenti: "oppure dopo lo sbarco all'ufficio di iscrizione del marittimo".

2. L'articolo 236 del regolamento per la navigazione marittima è abrogato.».

3.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti: «1-bis. L'articolo 224 del regolamento per la navigazione marittima è sostituito dal seguente:

"Fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti, le annotazioni sui libretti di navigazione sono eseguite dall'ufficiale o da altro funzionario dell'ufficio marittimo o consolare a ciò delegato, che le firma apponendovi il timbro d'ufficio e la menzione della propria qualifica.

Ove le annotazioni di cui al primo comma riguardino i movimenti di imbarco e sbarco del

comandante della nave, l'ufficiale o il funzionario che l'ha eseguite, provvede altresì a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del comandante, nelle forme previste dalla legge.

Le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo sono effettuate dal comandante della nave che le firma apponendovi la menzione della propria qualifica e provvedendo a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del marittimo, nelle forme previste dalla legge".

1-ter. L'articolo 226 del regolamento per la navigazione marittima è abrogato.».

3.3

[Rosso](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 257, secondo comma, numero 2., le parole: "nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano", sono soppresse.»

3.4

[Della Porta](#), [Rosa](#), [Tubetti](#), [Petrucci](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 257, comma 2, numero 2), le parole: "nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano" sono soppresse.».

3.5

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 257, comma 2, numero 2), le parole: "nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano" sono soppresse.».

3.6

[Irto](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: « 2-bis. All'articolo 257, comma 2, numero 2), le parole: "nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano." sono soppresse».

3.0.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modalità delle annotazioni)

1. L'articolo 224 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:

"Art. 224 (Modalità delle annotazioni)

Fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti, le annotazioni sui libretti di navigazione sono eseguite dall'ufficiale o da altro funzionario dell'ufficio marittimo o consolare a ciò delegato, che le firma apponendovi il timbro d'ufficio e la menzione della propria qualifica.

Ove le annotazioni di cui al primo comma riguardino i movimenti di imbarco e sbarco del comandante della nave, l'ufficiale o il funzionario che l'ha eseguite, provvede altresì a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del comandante, nelle forme previste dalla legge.

Nei casi previsti dall'articolo 328, secondo comma, del codice, le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi

complementari di bordo sono effettuate dal comandante della nave che le firma apponendovi la menzione della propria qualifica e provvedendo a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del marittimo, nelle forme previste dalla legge."

2. L'articolo 226 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), è abrogato.».

Art. 4

4.0.1

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1955, n. 727, recante esecuzione della Convenzione internazionale n. 69 concernente il diploma di capacità professionale dei cuochi di bordo)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 4 agosto 1955, n. 727, le parole: "ed avere effettuato un periodo di navigazione in servizio di cucina di due anni." sono soppresse.».

4.0.2

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Nella definizione di lavoratori marittimi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, contenente "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" è ricompreso anche il personale di bordo delle navi adibite alla pesca marittima.».

Art. 5

5.1

[Rosso](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 318 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "tranne che per la qualifica di comandante" sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi adibite alla pesca marittima di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), e comma 1-septies del decreto legislativo n. 286 del 1998"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Arruolamento dei marittimi."

5.2

[Della Porta](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#), [Petrucci](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01) All'articolo 318 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "tranne che per la qualifica di comandante" sono soppresse;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi adibite alla pesca marittima di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), e comma 1-septies del decreto legislativo n. 286 del 1998"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «arruolamento dei marittimi.».

5.3

[Di Girolamo](#)

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 318, comma 3, del codice della navigazione sopprimere le parole: ", tranne che per la qualifica di comandante».

5.0.1

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al codice della navigazione e al relativo regolamento per l'esecuzione)

1. All'articolo 318, comma 3, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, le parole: "tranne che per la qualifica di comandante" sono soppresse.

2. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 254-bis, comma 2, numero 2), la lettera a) è soppressa;

b) all'articolo 257, comma 2, il numero 2) è sostituito dal seguente: "assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico e fino a Mumbai lungo le coste africane, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa.".

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare il coordinamento con le altre disposizioni del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie modifiche normative, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato."».

5.0.2

[Di Girolamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure finalizzate ad incrementare il personale marittimo)

1. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo e di contribuire al superamento dell'attuale carenza di personale marittimo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinato alla formazione iniziale da parte delle imprese armatoriali del personale impiegato sulle navi delle sezioni di coperta, macchina, cucina e camera. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.».

Art. 6

6.1

[Rosa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Anagrafe digitale unica della gente di mare)

1. Al fine di garantire agli utenti la possibilità di gestire in modo rapido, sicuro ed efficiente gli adempimenti relativi allo svolgimento del lavoro marittimo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzato ad emanare uno o più decreti con i quali viene istituita e regolamentata una piattaforma digitale,

denominata «Anagrafe digitale unica della gente di mare», tramite la digitalizzazione e l'integrazione dell'esistente anagrafe della gente di mare prevista dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231.

2. La piattaforma di cui al comma 1 è integrata ed interoperabile con le banche di dati in possesso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, è gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera ed è accessibile agli Uffici d'iscrizione della gente di mare alle capitanerie di porto, alla gente di mare e agli armatori per le parti di rispettiva competenza, secondo i criteri previsti, per quanto applicabili, dal Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 Ottobre 2018.».

6.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Anagrafe digitale unica della gente di mare)

1. Al fine di garantire agli utenti la possibilità di gestire in modo rapido, sicuro ed efficiente gli adempimenti relativi allo svolgimento del lavoro marittimo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzato ad emanare uno o più decreti con i quali viene istituita e regolamentata una piattaforma digitale, denominata «Anagrafe digitale unica della gente di mare».

2. La piattaforma di cui al comma 1 è integrata ed interoperabile con le banche di dati in possesso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, è gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è accessibile agli Uffici d'iscrizione della gente di mare, alla gente di mare e agli armatori per le parti di rispettiva competenza, secondo i criteri previsti, per quanto applicabili, dal Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 Ottobre 2018.».

6.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1 sostituire le parole: "quattro mesi" con le seguenti: "sei mesi".

Art. 7

7.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore dell'industria armatoriale stipulati» con le seguenti: «dal Contratto Collettivo Nazionale Unico del settore privato dell'industria armatoriale, stipulato».

7.0.1

[Farolfi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Dopo l'articolo 116 del codice della navigazione, è inserito il seguente:

"Art. 116-bis.

(Disciplina della professione di consulente chimico di porto)

1. L'attività dei consulenti chimici di porto è finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonché alla tutela dell'incolumità pubblica. Fatte salve le competenze già attribuite dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento alle

professioni regolamentate di chimico e di ingegnere, l'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto, è consentito ai professionisti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) possesso di una laurea magistrale in scienze chimiche o scienze e tecnologie della chimica industriale o ingegneria chimica;
- b) iscrizione nella sezione A dell'albo professionale dei chimici e fisici o all'albo professionale degli ingegneri;
- c) compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione è affidata alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ed al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno, con superamento di una prova finale.

2. I consulenti chimici di porto di cui al comma 1 sono iscritti in appositi registri tenuti dalle Capitanerie di porto che esercitano la vigilanza sullo svolgimento dell'attività.

3. I certificati e gli attestati emessi dal consulente chimico di porto sono rilasciati all'Autorità Marittima e, nei casi previsti da altre norme specifiche, anche all'Autorità di Sistema Portuale o al datore di lavoro o alla parte committente.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce con uno o più decreti le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le attività e i servizi svolti dal consulente chimico di porto, ne verifica la corretta applicazione e i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione di cui al comma 2.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero della salute, entro ventiquattro mesi dall'approvazione dei decreti di cui al precedente comma può, con proprio decreto, apportare ulteriori disposizioni correttive in materia di attività e servizi svolti dal consulente chimico di porto, volte a chiarire il contenuto delle predette disposizioni e a garantire il più efficace funzionamento.

6. È fatto salvo l'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto da parte dei professionisti che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultino iscritti nei registri istituiti ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione i quali, previa apposita richiesta, sono iscritti di diritto nei registri di cui al comma 2.

7. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."»).

7.0.2

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al codice della navigazione ed al relativo regolamento per l'esecuzione)

1. Al fine di consentire la composizione degli equipaggi delle navi adibite alla pesca marittima evitando il disarmo della relativa imbarcazione e l'inattività della stessa, fatta salvo il preventivo tentativo di reclutamento da effettuarsi secondo le procedure disciplinate dalle vigenti norme, all'articolo 318, comma 3, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 contenente Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione, sono soppresse le seguenti parole: "tranne che per la qualifica di comandante".

2. Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 254-bis, comma 2, la lettera a) del punto 2 è soppressa;
- b) all'articolo 257, comma 2, il punto 2) è sostituito dal seguente: "assumere il comando di navi

di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico e fino a Mumbai, lungo le coste africane, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa.".

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare il coordinamento con le altre disposizioni del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie modifiche normative, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.».

7.0.3

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Nella definizione di lavoratori marittimi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è ricompreso anche il personale di bordo delle navi adibite alla pesca marittima.».

7.0.4

[Nave](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica della misura dell'indennità di malattia della gente di mare)

1. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, le parole: "per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024" fino alla fine del periodo, sono soppresse.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 86 milioni di euro per l'anno 2024, 96,2 milioni di euro per l'anno 2025, 98,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 9

9.1

[Di Girolamo](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

Art. 13

13.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «possono essere» con le seguenti: «sono».

13.2

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 169-bis", dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) registro dei rifiuti solidi o il piano di gestione dei rifiuti solidi che su richiesta, sono messi a disposizione delle autorità degli Stati membri, nel rispetto della convenzione di MARPOL e dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 197 del 2021».

Art. 14

14.1

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«per i crediti contributivi INPS e INAIL relativi agli equipaggi della nave interessata e de

incarichi pendenti risultanti dall'anagrafe tributaria concernenti violazioni degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati.».

14.2

[Di Girolamo](#)

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b. Per le finalità di cui alla lettera a), la cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata senza che si verifichino le condizioni previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, e dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.».

Art. 15

15.0.1

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Trascrizione dell'ipoteca)

1. All'articolo 569, comma 2, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, contenente l'approvazione del testo definitivo del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), dopo la parola: "l'importo" sono inserite le seguenti: "e la valuta";

b) alla lettera f), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "del credito, direttamente o mediante richiamo al titolo."».

15.0.2

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Consolidamento dell'ipoteca)

1. Dopo l'articolo 577 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, contenente l'approvazione del testo definitivo del codice della navigazione, è aggiunto il seguente articolo: "Art. 577-bis. (Consolidamento dell'ipoteca) - 1. Qualora, a seguito del cambio di registro di una nave, sia iscritta nel nuovo registro una ipoteca volta a garantire le medesime obbligazioni originariamente garantite da un'ipoteca trascritta nel registro di provenienza e cancellata ai fini del cambio di registro di iscrizione della nave, i termini, di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, decorrono dalla data di costituzione della originaria ipoteca."».

Art. 16

16.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 17

17.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Sopprimere l'articolo.

17.2

[Amidei](#)

Sopprimere l'articolo.

17.0.1

[Rosa](#), [De Priamo](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 16 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: "Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento." sono soppresse;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "4-bis Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede ad istituire presidi o uffici non territoriali del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera nei laghi maggiori e nelle acque interne, per lo svolgimento dei soli compiti tecnico operativi in materia di assistenza e di ricerca e soccorso."».

17.0.2

[Rosa](#), [Tubetti](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art.17-bis.

1. All'articolo 20 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, dopo le parole: «autorità consolari» sono inserite le seguenti: «che nei porti di maggiore rilevanza per il volume dei traffici marittimi delle navi battenti bandiera dello Stato, possono avvalersi di personale delle capitanerie di porto - Guardia Costiera appositamente destinato.».

17.0.3

[Alfieri](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 24 del codice della navigazione, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Le navi addette alla navigazione interna munite del certificato di navigabilità o del certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna, possono navigare in acque marittime sino a tre miglia di distanza dalla costa. In tal caso, esse osservano le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti tecnici supplementari funzionali al rilascio del certificato addizionale al certificato di navigabilità o del certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna. Il personale della navigazione interna che opera a bordo di navi della navigazione interna che estendono la navigazione alle acque marittime esclusivamente entro tre miglia di distanza dalla costa naviga con i soli titoli professionali della navigazione interna, previo superamento di un esame integrativo sulla materia marittima. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i programmi di esame per il conseguimento o l'adeguamento dei titoli professionali della navigazione interna sono integrati con l'aggiunta della materia marittima."

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera qqq-ter è sostituita dalla seguente: "qqq-ter) acque protette: le acque marittime entro un miglio e mezzo di distanza dalla costa.";

b) la lettera qqq-quater è sostituita dalla seguente: "qqq-quater) acque adiacenti alle acque protette: le acque marittime che si discostano dal limite delle acque protette per una distanza non superiore ad un miglio e mezzo"».

17.0.4

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al codice della navigazione in materia di trasferimento delle competenze del demanio)

1. Al codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, comma 1, le parole: "il capo del compartimento ingiunge" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti regionali incaricati della gestione delle aree demaniali, ai sensi dell'articolo 105, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ingiungono";

b) all'articolo 55, comma 1, le parole: "del capo dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti regionali incaricati della gestione delle aree demaniali, ai sensi dell'articolo 105, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112."».

17.0.5

[Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#), [Petrucci](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 54 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, le parole «il capo di compartimento» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorità competente per l'amministrazione e gestione delle aree demaniali marittime».

17.0.6

[Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#), [Petrucci](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 55 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "del capo di compartimento" sono sostituite dalle seguenti: "da parte dell'autorità competente per l'amministrazione e gestione delle aree demaniali marittime confinanti";

b) al comma 4, le parole: "dall'autorità marittima" sono sostituite dalle seguenti: "dall'autorità competente";

c) al comma 5, le parole: "l'autorità marittima" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorità competente".

Conseguentemente all'articolo 22 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, le parole: "del Capo del Compartimento" sono sostituite dalle seguenti: "dell'autorità competente per l'amministrazione e gestione delle aree demaniali marittime confinanti"».

17.0.7

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Semplificazioni per la rimozione del materiale sommerso che costituisce intralcio alle operazioni commerciali)

1. Al codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 72, comma 2, le parole: "il capo del compartimento può provvedere" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorità di sistema portuale, laddove istituita, provvede";

b) all'articolo 73, comma 1, le parole: "il capo del compartimento" sono sostituite dalle seguenti:

"l'autorità del sistema portuale, laddove istituita,"».

17.0.8

[Rosa](#), [Petrucci](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 72, comma 2, del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, dopo le parole "il capo di compartimento" sono aggiunte le seguenti: "ovvero l'Autorità di Sistema portuale ove istituita."».

17.0.9

[Rosa](#), [De Priamo](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 73 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-bis. L'Autorità di sistema portuale, nei porti in cui è istituita, ordina la rimozione di navi, relitti e rifiuti che recano intralcio all'operatività del porto e delle relative banchine.";

b) al comma 2 dopo la parola: "l'autorità" sono inserite le seguenti:

"di cui ai commi precedenti" e dopo le parole "alla vendita" sono inserite le seguenti: "della nave e";

Conseguentemente sono apportate le seguenti modificazioni al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328:

a) all'articolo 89, dopo le parole: "dal comandante del porto" sono inserite le seguenti: "o dall'autorità di sistema portuale";

b) all'articolo 90:

- al comma 1 sono soppresse le parole: "dato al proprietario per iscritto e notificato a mezzo di un agente delle capitanerie di porto." e sono inserite le seguenti: "notificato al proprietario." e le parole: "marittima mercantile" sono sostituite dalla seguente: "precedente";

- al comma 2 le parole: "affisso nell'ufficio del compartimento" sono sostituite dalle seguenti: "pubblicato sui siti istituzionali dell'autorità precedente.";

- al comma 4, le parole: "marittima mercantile procede" sono sostituite dalle seguenti: "precedente provvede" e le parole: "l'ufficio del genio civile" sono sostituite dalle seguenti: "il competente provveditorato alle opere pubbliche";

c) all'articolo 91, comma 1 e comma 3, sono soppresse le parole: "marittima mercantile";

d) all'articolo 92, comma 1, la parola: "mercantile" è sostituita dalle seguenti: "ovvero l'autorità di sistema portuale"; ai commi 3 e 4 sono soppresse le parole: "marittima mercantile"; al comma 5 è soppressa la parola: "marittima"».

17.0.10

[Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#), [Petrucci](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

L'articolo 81 recante "Altre attribuzioni di polizia" del Codice della Navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 81.

Altre attribuzioni di polizia

Il comandante del porto disciplina, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento, la sicurezza della navigazione degli accosti e degli ormeggi e provvede alla polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze marittime."»).

17.0.11

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo l'articolo 116 è inserito il seguente:

"Art. 116-bis.

(Consulente Chimico di porto)

1. L'attività dei consulenti chimici di porto è finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonché alla tutela dell'incolumità pubblica. Fatte salve le competenze già attribuite dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento alle professioni regolamentate di chimico e di ingegnere, l'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto è consentito ai professionisti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) possesso di una laurea magistrale in scienze chimiche o scienze e tecnologie della chimica industriale o ingegneria chimica;

b) iscrizione nella sezione A dell'albo professionale dei chimici e fisici o degli ingegneri;

c) compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione è affidata alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ed al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno, con superamento di una prova finale.

2. I consulenti chimici di porto di cui al comma 1 sono iscritti in appositi registri tenuti dalle Capitanerie di porto che esercitano la vigilanza sullo svolgimento dell'attività.

3. I servizi affidati ai consulenti chimici di porto sono relativi a:

a) accertamenti di sicurezza per lavori con fonti termiche o accesso in spazi confinati o sospetti di inquinamento a bordo di navi e/o galleggianti, in galleggiamento o a secco, anche in demolizione;

b) accertamenti per carichi solidi alla rinfusa (codice IMSBC, D.D. 1340/2010 e s.m.i.)

c) accertamenti per crude *oil washing*;

d) merci pericolose trasportate in colli e rifiuti prodotti dalle navi;

e) accertamenti per la prevenzione degli inquinamenti (Marpol 73/78);

f) accertamenti di igiene ambientale (H2S) per navi cisterna che trasportano petrolio grezzo o suoi derivati/raffinati contenenti H2S;

g) carichi fumigati;

h) navi cisterna/gas free/inertizzazione;

i) ulteriori incombenze, il consulente chimico di porto svolge, nell'ambito della propria competenza tecnica e professionale, ogni altra incombenza richiesta dall'Autorità marittima e/o da norme e regolamenti nazionali e/o internazionali.

j. Tutti gli accertamenti effettuati dal consulente chimico di porto devono essere eseguiti con la massima scrupolosità e con tutti i mezzi strumentali più aggiornati e seguendo, laddove disponibili linee guida nazionali o internazionali.

I certificati e gli attestati emessi dal consulente chimico di porto sono rilasciati all'Autorità Marittima e, nei casi previsti da altre norme specifiche, anche all'Autorità di Sistema Portuale e/o al datore di lavoro e/o alla parte committente.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa col Ministero della salute, entro

120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione definisce le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, ne verifica la corretta applicazione e stabilisce i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione di cui al comma 2. È fatto salvo l'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto da parte dei professionisti che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultino iscritti nei registri istituiti ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione i quali, previa apposita richiesta, sono iscritti di diritto nei registri di cui al comma 2.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."»

17.0.12

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria)

1. All'articolo 1235 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, il punto 1 è sostituito dai seguenti:

«1) i comandanti gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati rilevati nell'esercizio delle funzioni attribuite dalle leggi speciali;

1-bis) i direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nell'aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede un ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria: sono attribuite al ENAC nella cui circoscrizione l'aeroporto è compreso;

b) al comma 2, le parole: "reati comuni" sono sostituite dalle seguenti: "reati rilevati nell'esercizio delle funzioni attribuite da norme speciali" e le parole: ", se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza," sono soppresse.»

17.0.13 (testo 2)

[Rosa](#), [Farolfi](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria)

1. All'articolo 1235 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il punto 1 è sostituito dal seguente: "I comandanti, gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati rilevati nell'esercizio delle funzioni. I direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nell'aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede un ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria: sono attribuite al ENAC nella cui circoscrizione l'aeroporto è compreso.".

b) al secondo comma le parole: "reati comuni" sono sostituite dalle seguenti: "reati

rilevati nell'esercizio delle funzioni" e le parole: ", se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza," sono soppresse.».

17.0.13

[Rosa, Farolfi](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria)

1. All'articolo 1235 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "I comandanti, gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati rilevati nell'esercizio delle funzioni. I direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nell'aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede un ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria: sono attribuite al ENAC nella cui circoscrizione l'aeroporto è compreso.";

b) al comma 4 le parole: "reati comuni" sono sostituite dalle seguenti: "reati relativi nell'esercizio delle funzioni" e le parole ", se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza," sono soppresse.».

17.0.14

[Basso](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Semplificazione procedure in materia di visti per i lavoratori marittimi)

1. L'articolo 40, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è sostituito dal seguente: "Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico, dipendenti da società appaltatrici dell'armatore di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e si applica quanto previsto dall'articolo 318, comma 2, secondo periodo, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno.".

2. Il settimo periodo del paragrafo 8 dell'Allegato A del decreto interministeriale n. 850/2011 è abrogato.».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 42 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024**

42ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 15,50.

(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, rappresentando la necessità di aggiornare al 2024 la decorrenza degli oneri finanziari e della relativa copertura.

La Sottocommissione conviene.

(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo rappresentando la necessità di aggiornare al 2024 la decorrenza degli oneri finanziari e della relativa copertura.

La Sottocommissione conviene.

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rivelato che:

- il provvedimento si compone di 17 articoli, suddivisi in 4 Capi;
- in particolare, il Capo I (articoli 1-7), reca disposizioni in materia di lavoro marittimo; il Capo II (articoli 8-13) reca semplificazioni delle pratiche di bordo; il Capo III (articoli 14 e 15) concerne il regime amministrativo della nave; il Capo IV (articoli 16 e 17) reca misure per la competitività; constatato, altresì, che non si ravvisano criticità relativamente ai profili della ripartizione di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni,
propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti

rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- il decreto-legge in conversione, come risultante dalle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, risulta composto da 36 articoli, suddivisi in tre Capi; in particolare, il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 14-*quater*, reca misure in materia di energia; il Capo II, composto dagli articoli da 14-*quinquies* a 18-*bis*, reca misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e dagli eventi sismici del 9 marzo 2023; il Capo III, composto dagli articoli da 19 a 21, detta le disposizioni finanziarie e finali; rilevato, altresì, che:

- in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi sono individuati nell'esigenza di: introdurre misure per ridurre la dipendenza energetica e promuovere la decarbonizzazione; introdurre misure strutturali e di semplificazione in materia energetica per la sicurezza e per lo sviluppo dell'energia rinnovabile; introdurre disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria. Alla richiesta si associa il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP).

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- il decreto-legge si compone di disposizioni di immediata applicazione, con contenuto specifico e corrispondente al titolo del provvedimento;

- per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi risiedono nell'esigenza di prevedere misure di carattere procedimentale e processuale a garanzia della tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché nell'esigenza di adottare ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale; propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rivelato che:

- con riguardo al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, il provvedimento attiene alla materia di potestà legislativa concorrente "tutela della salute", di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

- l'articolo 3, relativo al piano nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative, e l'articolo 8, riguardante l'educazione e la sensibilizzazione sulla prevenzione e cura di tali patologie, prevedono forme di accordo e di informativa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (ant.) del 14/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024

124ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

indi del Vice Presidente

SISLER

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Delmastro Delle Vedove per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 dicembre 2023.

Il PRESIDENTE ricorda che in riferimento al disegno di legge 806, scelto come testo base dalla Commissione, sono stati presentati 25 emendamenti già illustrati dai presentatori il 9 novembre scorso. Il Governo e il relatore avevano espresso l'intenzione di presentare emendamenti che superassero le criticità segnalate e facessero sintesi delle proposte di modifica. Chiede pertanto al relatore Rastrelli di sapere a che punto è l'elaborazione di queste proposte.

Il relatore RASTRELLI (*FdI*) fa presente che le proposte emendative sono in fase di definizione che saranno presentate nel più breve tempo possibile.

Il PRESIDENTE, prendendo atto della precisazione, fa presente che non appena presentate le proposte emendative, sarà fissato un termine per la presentazione dei subemendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(954) SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato

(Discussione e rinvio)

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo.

Il disegno di legge consta di un unico articolo, il quale apporta una serie di modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, relativo alla determinazione del valore dell'immobile che sia oggetto di una procedura di espropriazione.

L'obiettivo che si propone il disegno di legge, come si precisa nella relazione introduttiva, è quello di migliorare l'efficienza e ridurre i costi ed i tempi delle procedure esecutive immobiliari. Tale scopo è perseguito intervenendo sulle metodologie di stima degli immobili, attraverso la standardizzazione delle valutazioni immobiliari, per una maggiore coerenza, obiettività e trasparenza delle valutazioni degli esperti nominati dal giudice dell'esecuzione, ritenute troppo spesso eterogenee ed eccessivamente

discrezionali.

Nella medesima relazione si ricorda, peraltro, come la necessità di intervenire in tal senso fosse stata espressa nelle "Linee guida in materia di buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari", adottate dal Consiglio superiore della magistratura con delibera dell'11 ottobre 2017, successivamente aggiornate con delibera del 6 dicembre 2021. Il Consiglio superiore della magistratura, infatti, aveva messo in evidenza l'importanza di adottare procedure rapide ed uniformi di livello nazionale nel settore delle esecuzioni immobiliari, per un verso perché esso è strategico ai fini del buon funzionamento del sistema giustizia e, per altro verso, perché in tale ambito è oltremodo essenziale individuare modelli operativi virtuosi.

Più nel dettaglio, il disegno di legge interviene sui criteri utilizzati al fine di determinare il valore dell'immobile che sia stato pignorato nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare, ai fini della vendita dello stesso. L'articolo 568 del codice di procedura civile, nella sua formulazione vigente, prevede che il giudice dell'esecuzione, avuto riguardo al valore di mercato dell'immobile, determini il valore dello stesso, sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto da lui nominato ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile. Nella determinazione del valore di mercato dell'immobile, l'esperto nominato dal giudice tiene conto di una serie di criteri, previsti dallo stesso articolo 568 del codice di procedura civile, tra i quali il calcolo della superficie dell'immobile e il valore al metro quadro, nonché i vincoli gravanti sul bene e le eventuali passività condominiali.

L'articolo unico della proposta inserisce criteri ulteriori tra quelli di cui l'esperto deve tenere conto ai fini della determinazione del valore dell'immobile, prevedendo che questi debba attenersi alle norme UNI di riferimento, nonché ai migliori *standard* estimativi nazionali e internazionali (comma 1, lettera a)). Le norme UNI sono un *corpus* di norme tecniche giuridicamente riconosciute che regolamentano i livelli di sicurezza e qualità di molteplici settori dell'attività produttiva, industriale e del terzo settore. Vale la pena ricordare che l'acronimo UNI indica l'Ente Italiano di Unificazione, un'associazione privata a cui aderiscono imprese, liberi professionisti, istituti scientifici e associazioni di categoria, la quale produce norme ed indicazioni all'interno di diversi settori, tra cui le costruzioni, i beni di largo consumo e materiali, la meccanica, le imprese e le organizzazioni societarie. Il suo lavoro si concretizza in norme, riconosciute come giuridicamente valide dalla Direttiva Europea 98/34/CE del 1998, che stabiliscono *standard* di qualità e di operatività, che guidano l'operato di tutti i soci dell'associazione. Occorre rilevare come la relazione di accompagnamento del disegno di legge faccia riferimento, in particolare, alla norma UNI 11612 del 2015, che definisce i principi ed i procedimenti funzionali alla stima del valore di mercato degli immobili, escludendo basi di valore diverse dal valore di mercato e tenendo conto delle principali specifiche provenienti dalle norme di riferimento e dagli *standard* internazionali, europei e nazionali.

In relazione agli *standard* estimativi nazionali ed internazionali, rileva inoltre che la loro applicazione è obbligatoria in base alle linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie, promosse dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e adottate da tutte le banche.

L'introduzione di tali *standard* tra i criteri di valutazione dell'immobile, come evidenziato dalla relazione illustrativa, faciliterebbe l'accesso al credito, in particolare ai mutui per gli assegnatari.

Il disegno di legge introduce poi, tra gli elementi rilevanti ai fini del calcolo del valore di mercato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 568 del codice di procedura civile, anche quello del valore complessivo e del relativo valore per metro quadrato (comma 1, lettera b)).

La relatrice fa infine presente la necessità di approfondire taluni temi, innanzitutto per verificare se la proposta possa essere applicabile a tutto il territorio nazionale e quali potranno essere i tempi, in termini di procedimento, che ciò potrà comportare.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) chiede a sua volta chiarimenti sia per una verifica di ciò che la nuova normativa potrebbe comportare in termini di tempi del procedimento, come già segnalato dalla relatrice, sia alle ragioni di fare riferimento ad un unico *standard* di qualità e non anche a quelli attualmente utilizzati nel settore.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, data la tecnicità della materia, sarà opportuno un approfondimento prima di dare inizio alla discussione generale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(867) Deputato DONZELLI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto", approvato dalla Camera dei deputati

(237) LA PIETRA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 7 febbraio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che al termine per la presentazione degli emendamenti, scaduto nella giornata di ieri alle ore 12, è stata presentata un'unica proposta emendativa, riferita all'articolo 3 e pubblicata in allegato al resoconto, dalla senatrice Cucchi.

La senatrice **CUCCHI** (*Misto-AVS*) rinuncia all'illustrazione.

La relatrice, senatrice **CAMPIONE** (*FdI*), esprime parere contrario sull'emendamento 3.1, si esprime in tal senso anche il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE.

Si passa alla votazione degli articoli.

Verificata la presenza del numero legale, con separate votazioni sono approvati gli articoli 1 e 2.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.1 e approva l'articolo 3.

Con separate votazioni sono poi approvati gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8.

Intervenendo in dichiarazione di voto sul mandato al relatore, il senatore **VERINI** (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo che si è espresso in tal senso anche alla Camera dei deputati.

Ricorda tuttavia che la questione sottesa all'oggetto di questa Commissione di inchiesta, sul piano giudiziario, ha già fatto il suo corso da molti anni. Esprime pertanto l'auspicio che, data la velocità con cui si è inteso approvare la costituzione di questo nuovo organismo di inchiesta, esso non venga utilizzato per speculazioni politiche, come già successo nella passata legislatura, anche in vista delle prossime elezioni amministrative per il sindaco di Firenze.

Il senatore **ZANETTIN** (*FI-BP-PPE*) annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

La senatrice **LOPREIATO** (*M5S*), associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Verini, annuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

La senatrice **STEFANI** (*LSP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore **BERRINO** (*FdI*), nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia, ritiene che la Commissione di inchiesta sia fondamentale non tanto per sollevare polemiche politiche che auspica non si verifichino, ma piuttosto per avere gli elementi che servano a prevenire fenomeni criminosi come quelli che sono accaduti nella comunità del Forteto.

La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 867 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, con il conseguente assorbimento del disegno di legge n. 237, autorizzandola a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il senatore **ZANETTIN** (*FI-BP-PPE*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato, sul provvedimento in titolo, volta a proporre al Governo modifiche e integrazioni del testo all'articolo 5 e all'articolo 7.

La senatrice **LOPREIATO** (*M5S*) chiede di potere avere il tempo necessario per approfondire le osservazioni avanzate dal relatore e verificarne la portata.

Il senatore **BAZOLI** (*PD-IDP*) dichiara di apprezzare lo sforzo fatto dal relatore nell'accogliere un'osservazione di quelle da lui proposte anche se avrebbe auspicato un'osservazione anche sul tema dei tempi del processo in relazione al tema della *discovery* e di un'armonizzazione delle previsioni

degli articoli 415-*bis* e 415-*ter* del codice di procedura penale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il **PRESIDENTE** fa presente che la prossima settimana si procederà alla illustrazione degli emendamenti al disegno di legge e che si proseguirà con la votazione dei medesimi.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8a Commissione. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti. Parere non ostativo)

Il senatore **POTENTI** (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il provvedimento in titolo e i relativi emendamenti di competenza della Commissione.

Il provvedimento, secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, è diretto a semplificare e a risolvere criticità procedurali attraverso l'aggiornamento del quadro normativo - che risale al 1942 - anche al fine di aumentare la competitività e l'attrattività del settore armatoriale italiano con riguardo ai diversi tipi di trasporto marittimo.

Il disegno di legge è suddiviso in 4 Capi: il Capo I (articoli 1-7) reca disposizioni in materia di lavoro marittimo; il Capo II (articoli 8-13) reca semplificazioni delle pratiche di bordo; il Capo III (articoli 14 e 15) concerne il regime amministrativo della nave; il Capo IV (articoli 16 e 17) è dedicato alla competitività.

Con riguardo alle disposizioni di interesse della Commissione giustizia l'articolo 2 modifica l'articolo 328 del codice della navigazione in relazione alla forma del contratto di arruolamento, per prevedere che tale contratto - invece che per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima e, all'estero, dall'autorità consolare, come stabilito nella formulazione vigente - debba essere stipulato a pena di nullità dal comandante ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, per iscritto e alla presenza di due testimoni, fermo restando l'obbligo di procedere, quale atto pubblico, alle annotazioni e alle convalide previste dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. Si estende cioè a tutti i contratti le modalità di stipulazione attualmente previste per i soli contratti conclusi in una località estera. L'articolo 14 interviene sull'articolo 156 del codice della navigazione che disciplina la dismissione della bandiera e la sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione. Le modifiche introdotte precisano innanzitutto che la fideiussione, pari al valore della nave, che il proprietario è tenuto a depositare per ottenere, nei casi di urgenza, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione prima che siano decorsi i termini di pubblicità previsti, deve essere rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni e che tra gli eventuali diritti non trascritti da essa garantiti sono inclusi quelli di natura previdenziale. Sono infine introdotte disposizioni per la disciplina della sospensione dell'abilitazione alla navigazione nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, con riferimento alle navi che vengono iscritte nei registri di uno Stato membro dell'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di una nave straniera limitatamente al periodo di locazione, differenziate rispetto alla disciplina applicabile nel caso di iscrizione nei registri di uno Stato *extra*-europeo.

In relazione agli emendamenti presentati, risultano di interesse della Commissione giustizia le proposte: emendamenti 14.1 e 14.2, che riguardano la procedura di cancellazione della nave dal registro italiano; emendamenti 15.0.1 e 15.0.2, che modificano la disciplina dell'iscrizione di ipoteca sulla nave; gli analoghi emendamenti 17.0.12 e 17.0.13 che modificano il codice della navigazione in relazione all'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria. In particolare viene previsto che i soggetti ivi indicati (ufficiali Capitanerie di porto; ufficiali e sottoufficiali degli equipaggi militari marittimi etc.) esercitino le funzioni di polizia giudiziaria, oltre che per i reati previsti dal Codice della Navigazione,

per i «reati rilevati nell'esercizio delle funzioni attribuite dalle leggi speciali» e non più - come invece previsto nella formulazione vigente - in relazione a tutti i reati comuni « commessi nel porto o nell'aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza.». Viene inoltre previsto che i direttori e i delegati di aeroporto siano ufficiali di polizia giudiziaria per i reati comuni commessi nell'aeroporto se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza; laddove l'aeroporto non abbia alcun delegato, esercita le funzioni di polizia giudiziaria l'ENAC nella cui circoscrizione l'aeroporto è compreso.

In relazione al testo del disegno di legge ed agli emendamenti non vi sono osservazioni da formulare, pertanto propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo su testo ed emendamenti risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 102

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 5, concernente modifiche alla legge n. 689 del 1981, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 62 della predetta legge introducendo la previsione del potere di revoca delle pene sostitutive quando non è sufficiente modificare modalità esecutive e prescrizioni in caso di sopravvenienza di fatti nuovi espressivi di una maggiore pericolosità sociale;

all'articolo 7, comma 1, lettera b) valuti il Governo, al fine di coordinare l'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 2001 con la nuova regola di giudizio prevista per la sentenza di non luogo a procedere di cui all'articolo 425, comma 3 c.p.p., come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2022, di apportare la seguente modificazione: «le parole: "risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente" sono sostituite dalle seguenti: "non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna"».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [867](#)

Art. 3

3.1

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "costituito in almeno un ramo del Parlamento."

1.4.2.3. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 132 (ant.) dell'08/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2024
132ª Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, con cui si intende semplificare la normativa in materia di lavoro nell'ambito del trasporto marittimo, intervenendo con specifiche modifiche ad alcuni articoli del codice della navigazione ormai superati. Più nello specifico, le modifiche proposte hanno lo scopo di allineare le condizioni di operatività delle navi italiane a quella delle navi europee e migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei naviganti, a partire dalle peculiari situazioni in cui si possono trovare in determinate aree del mondo.

Il disegno di legge si compone di 17 articoli, suddivisi in quattro capi, e non necessita di copertura finanziaria.

L'articolo 1 modifica l'articolo 172-*bis* del codice della navigazione e mira a semplificare le procedure di imbarco, sbarco o trasbordo dei marittimi arruolati su navi dello stesso armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale.

La semplificazione consiste nel permettere all'autorità marittima del porto in cui si svolge il servizio o del porto di partenza del servizio, di provvedere al rilascio di un'autorizzazione unica, con validità in tutti i porti interessati dal servizio stesso, anche se ricompresi nelle competenze di altre autorità marittime.

L'articolo 2 modifica l'articolo 328 del codice della navigazione e contestualmente abroga l'articolo 329 del codice stesso ed è volto ad uniformare la convenzione di arruolamento stipulata in Italia a quella stipulata all'estero, permettendo al comandante della nave di arruolare i marittimi. In dettaglio, prevede che il contratto venga stipulato dal comandante ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, per iscritto e alla presenza di due testimoni, fermo restando l'obbligo di procedere, quale atto pubblico, alle annotazioni e alle convalide previste dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

L'articolo 3 riguarda le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco.

L'articolo 4 disciplina che la convalida del contratto di arruolamento può essere effettuata anche in formato digitale.

In materia di arruolamento del comandante in un luogo dove non si trova l'armatore, l'articolo 5 è finalizzato a semplificare la procedura di accettazione del comando della nave da parte del comandante, prevedendo la possibilità di effettuare la dichiarazione di accettazione anche in modalità

digitale.

L'articolo 6 prevede l'istituzione dell'Anagrafe digitale unica della gente di mare tramite la digitalizzazione dell'attuale anagrafe della gente di mare. Essa sarà gestita dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e sarà integrata con le banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Tale piattaforma garantirà agli utenti la possibilità di gestire in modo rapido, sicuro ed efficiente gli adempimenti burocratici relativi al lavoro marittimo.

L'articolo 7 stabilisce che quanto stabilito dalla legge n. 205 del 2017, in merito all'obbligo per i datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso mezzi di pagamento tracciati, non trovi applicazione per gli anticipi della retribuzione corrisposti al personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffici internazionali. In ogni caso, tale corresponsione non potrà essere superiore a 500 euro mensili.

Il capo II (articoli da 8 a 13) reca semplificazioni delle pratiche di bordo.

In particolare, l'articolo 8 esenta le carte, i libri e gli altri documenti di bordo dall'obbligo di rigoroso rendiconto, mentre l'articolo 9 elimina l'obbligo di trascrivere nella parte generale e di contabilità del giornale nautico le annotazioni relative alle entrate e alle spese riguardanti la nave e l'equipaggio, nonché per esentare le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri dall'obbligo di tenuta del giornale di carico.

L'articolo 13 introduce nel codice della navigazione i nuovi articoli da 169-bis a 169-quinquies, con i quali si disciplina il processo di digitalizzazione della documentazione di bordo e delle relative procedure amministrative.

L'articolo 14 interviene sull'articolo 156 del codice della navigazione che disciplina la dismissione della bandiera e la sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione. In particolare, alle lettere c) e d) sono introdotte disposizioni per la disciplina della sospensione dell'abilitazione alla navigazione nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, con riferimento alle navi che vengono iscritte nei registri di uno Stato membro dell'Unione europea, che consente la temporanea iscrizione di una nave straniera limitatamente al periodo di locazione, differenziate rispetto alla disciplina applicabile nel caso di iscrizione nei registri di uno Stato extra-europeo.

Infine, il capo IV (articoli 16 e 17) è dedicato alla competitività. In particolare, l'articolo 16 integra l'articolo 18 del decreto legislativo n. 271 del 1999, con l'obiettivo di ridurre le ispezioni sulle navi, attualmente previste - per finalità di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori marittimi - da una pluralità di fonti normative.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (Fdl), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 7 del 2024, finalizzato a garantire il coordinamento normativo in materia elettorale, per quanto concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio, e ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

Il provvedimento si compone di 6 articoli. L'articolo 1, ai commi 1 e 2, dispone il prolungamento delle operazioni di voto, per le elezioni del 2024, anche alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 (oltre alla domenica dalle ore 7 alle ore 23), mentre le elezioni europee 2024, ed eventuali altre elezioni ad esse abbinate, sono anticipate alla giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22 (oltre alla domenica, dalle ore 7 alle ore 23).

Il comma 3 disciplina il caso di abbinamento delle consultazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni amministrative, regionali o altre consultazioni elettorali o referendarie.

Ai sensi del comma 4, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, per l'anno 2024 viene disposto un incremento del 15 per cento degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali.

L'articolo 2, comma 1, modifica le norme della legge di bilancio 2018 concernenti l'attività dell'ISTAT in merito al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (articolo 1, commi da 227 a 237), al fine di integrare le disposizioni sull'aggiornamento delle anagrafi comunali (lettera a), disciplinare le modalità di diffusione e comunicazione dei risultati del censimento permanente per determinare l'ammontare della popolazione (lettera b) e introdurre una diversa definizione e tempistica in relazione al dato della popolazione da utilizzare nei procedimenti elettorali e referendari (lettera c). Il comma 2 del medesimo articolo rinvia a un regolamento da adottare entro 6 mesi, al fine di adeguare il vigente regolamento anagrafico della popolazione residente (d.P.R. n. 223 del 1989) all'introduzione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e all'evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili.

L'articolo 3, comma 1, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica (e quindi anche nel caso in cui i predetti comuni abbiano una popolazione non superiore a 15.000 abitanti), gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il successivo comma 2 stabilisce che i capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge, mentre il comma 3 dispone che, nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni medesimi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia. Il comma 4 prevede poi che l'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.

Infine il comma 5 prevede che per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dalla rispettiva legislazione.

L'articolo 4, comma 1, sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilendo che per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo del medesimo comma 2 - relativo al divieto di ricandidarsi immediatamente dopo due mandati consecutivi - si applica invece allo scadere del terzo mandato, computando anche il mandato in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il predetto comma 2, tuttavia, non si applica ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

L'articolo 4, comma 2, stabilisce poi che, limitatamente all'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del citato testo unico degli enti locali, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli aventi diritto. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Si prevede infine che, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria degli oneri, pari a euro 7.573.859, per l'anno 2024, mentre l'articolo 6 dispone la vigenza del decreto-legge dal 30 gennaio 2024.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare, approvato dalla Camera dei deputati

(799) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale mediante l'introduzione della tessera elettorale digitale e per l'esercizio del diritto di voto da parte

delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(Parere alla 1a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore [SATTA](#) (*Fdl*), relatore, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, che hanno l'obiettivo di favorire l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che si trovano in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare.

La Commissione di merito ha adottato, il 1° febbraio 2024, il disegno di legge n. 787, approvato dalla Camera dei deputati, come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto.

Il provvedimento si compone di un unico articolo e conferisce una delega al Governo, con l'obiettivo di rispondere alle criticità di quanti - circa due milioni di elettori, secondo i dati più recenti dell'ISTAT - lavorano o studiano in una città diversa da quella di residenza e che a ogni tornata elettorale rinunciano a esercitare il proprio fondamentale diritto di voto a causa delle difficoltà materiali che incontrano nel rientrare presso il comune di residenza, nelle cui liste elettorali sono iscritti. Si prevede anche la rimodulazione della tariffa agevolata per i servizi di trasporto in favore degli elettori, residenti in Italia e all'estero, che si recano a votare nel comune di iscrizione elettorale.

La delega dovrà essere esercitata entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto dei principi di uguaglianza, personalità, libertà, segretezza e sicurezza del voto, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi: con riferimento alle consultazioni referendarie, previste dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, prevedere, per gli elettori che, per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza in qualità di *caregiver* familiare, si trovino, per un periodo di almeno tre mesi, in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare nel comune di temporaneo domicilio; con riferimento alle elezioni europee, prevedere, per i richiamati elettori che si trovino, per un periodo di almeno tre mesi, nell'ambito del territorio nazionale, in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare per liste e candidati della circoscrizione elettorale di residenza presso sezioni speciali, a tal fine istituite in ogni capoluogo di regione; individuare i termini e le modalità per la presentazione, anche in via telematica, della richiesta di accedere al voto in un comune diverso da quello di residenza da parte degli elettori interessati, in occasione delle consultazioni referendarie ed europee.

Si prevede, inoltre, un opportuno doppio passaggio in sede di espressione dei pareri delle competenti Commissioni delle Camere, ai fini dell'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega. In tale sede di confronto Parlamento-Governo, si potranno definire soluzioni normativamente e tecnologicamente avanzate, in linea con gli indirizzi espressi dal Parlamento europeo e sulla scorta delle esperienze maturate da altri Stati europei, che tutelino effettivamente l'esercizio del diritto di voto di tutti gli elettori a vario titolo fuorisede.

La proposta reca, inoltre, la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del principio di delega riferito alle elezioni europee, con particolare riferimento all'istituzione delle sezioni speciali nei capoluoghi di regione.

Infine, si prevede che l'esito delle prime consultazioni europee e referendarie svolte secondo le nuove modalità, sia valutato ai fini dell'eventuale estensione, anche alle elezioni politiche, della possibilità per gli elettori che si trovano temporaneamente in un comune situato in una regione diversa da quella del comune d'iscrizione elettorale, di esercitare il diritto di voto nell'ambito del comune in cui sono domiciliati.

Nel complesso, il disegno di legge si prefigge l'obiettivo di valorizzare il diritto di elettorato attivo, collocandosi nel solco della legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, in un'ottica di contrasto alla crisi della partecipazione elettorale e quindi dell'intero circuito democratico. La proposta risulta conforme al dettato costituzionale, con riferimento, in particolare, agli articoli 2 e 48 della Costituzione, ai sensi dei quali il voto è «*diritto inviolabile*» e «*dovere civico*», e all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, che prescrivendo all'insieme dei pubblici poteri di rimuovere ogni ostacolo «*di ordine economico e sociale*» che impedisca la «*partecipazione all'organizzazione politica del Paese*», richiede che la «*libertà e l'eguaglianza dei cittadini*» siano garantite anche nel momento

fondamentale dell'esercizio del voto.

Infine, la proposta si pone in piena coerenza con gli orientamenti espressi dal Parlamento europeo nella risoluzione legislativa approvata il 3 maggio 2022 sull'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto. In particolare, nel «considerando» n. 30 si ritiene essenziale facilitare l'accesso al voto nelle elezioni europee e garantire che tutti gli aventi diritto, compresi i cittadini dell'Unione residenti al di fuori del loro Paese d'origine, le persone che non hanno una residenza permanente, le persone che risiedono in contesti residenziali chiusi, le persone senza fissa dimora, mentre nel «considerando» n. 33 si invita gli Stati membri a valutare la possibilità d'introdurre strumenti complementari di sostegno, come il voto in presenza anticipato e il voto per delega, nonché il voto elettronico e via Internet, conformemente alle rispettive tradizioni nazionali, tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in tali settori e prevedendo adeguate salvaguardie per garantire l'affidabilità, l'integrità, la segretezza del voto, l'accessibilità per le persone con disabilità, la trasparenza nella progettazione e nell'impiego dei sistemi elettronici e via Internet.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) ricorda che il disegno di legge, detta anche legge "voto dove vivo" in nome del comitato che da anni cerca di promuovere l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, era nato come testo normativo di efficacia diretta ed è stato svuotato da questa maggioranza che vuole, invece, prevedere una delega, dai contorni vaghi, da esercitare entro 18 mesi. Esprime quindi incomprensione per la probabile inapplicabilità alle elezioni europee di quest'anno e per l'esclusione dal campo di applicazione della legge delle elezioni politiche. Ritiene quindi questa un'occasione persa per porre fine a un diritto denegato in Italia e vigente invece in tutti gli Stati membri salvo Cipro e Malta.

Il [PRESIDENTE](#) evidenzia le opportune disposizioni che si riferiscono al voto degli italiani all'estero, in cui si stabiliscono le condizioni, tra cui tariffe e oneri relativi agli spostamenti previsti.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione (Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, finalizzato, come dichiarato nella relazione illustrativa, al rilancio dell'ecosistema artistico italiano, per consentire ai professionisti dell'arte del nostro Paese di competere alla pari con i loro colleghi europei. Ricorda inoltre che l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea ha aperto nuove prospettive in questo ambito per l'Italia e gli altri Stati membri.

Il provvedimento si compone di 5 articoli. L'articolo 1 definisce le finalità della proposta, la quale, nell'ottica del rilancio economico del settore dell'arte e dell'antiquariato, introduce disposizioni di semplificazione della disciplina sulla circolazione dei beni culturali e prevede la riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione. L'articolo 2 apporta modificazioni al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, intese ad armonizzare la regolamentazione italiana rispetto alla normativa europea. Tra esse segnala l'adeguamento a 70 anni, in luogo dei vigenti 50, della data di anzianità dei beni e degli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica, ai fini dell'autorizzazione preventiva all'esportazione del bene. Rileva anche l'allineamento alla normativa europea per quanto riguarda la fissazione delle soglie di valore al di sotto delle quali non è richiesta la licenza di esportazione per la circolazione del bene fuori dal territorio dell'Unione europea. Inoltre si prevede l'estensione da 40 a 60 giorni del termine per la conclusione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni alla libera circolazione dei beni culturali e l'introduzione del cosiddetto "silenzio-assenso" qualora non sia stato opposto il diniego, con l'obiettivo di assicurare tempi congrui e certi al procedimento medesimo.

L'articolo 3, nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2022/542, previsto dalla legge di delegazione europea 2022-2023, in fase di definitiva approvazione presso il Senato, e della successiva emanazione del decreto delegato di revisione della disciplina sull'IVA, dispone, dall'anno 2024,

l'esenzione dall'IVA per le vendite, fino all'importo di 20.000 euro, di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione importati e ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari, nonché la riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 10 per cento per le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, di valore inferiore o uguale a euro 20.000, ceduti da soggetti diversi dall'autore o dai suoi eredi o legatari. L'estensione dell'aliquota ridotta, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, consentirà una più ampia fruizione dei beni culturali e, conseguentemente, fornirà un sostegno alla produzione contemporanea di opere di arte e agli stessi artisti.

L'articolo 4 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge, quantificati in 42,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mentre l'articolo 5 fissa la data di entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.4.2.3.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 133 (pom.) del 13/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024

133ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare, approvato dalla Camera dei deputati

(799) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale mediante l'introduzione della tessera elettorale digitale e per l'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) esprime soddisfazione per la convergenza anche dei senatori della maggioranza, in Commissione di merito, sugli emendamenti diretti all'estensione della possibilità del voto fuori sede anche per le elezioni europee di quest'anno, come da tempo richiesto dalla sua parte politica e dal mondo associativo.

Ritiene altresì interessanti anche altri emendamenti presentati, tra cui quelli del Gruppo Lega sul terzo mandato dei sindaci.

Il relatore [SATTA](#) (FdI) conviene sulla valutazione positiva circa l'eventualità di applicazione delle procedure di voto in un comune diverso da quello di residenza anche per le oramai prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, ricorda che il decreto-legge in conversione è volto ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando disposizioni sulle operazioni di voto e di scrutinio in relazione alle consultazioni elettorali previste per il 2024. Sarà importante valutare anche le eventuali proposte emendative in Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di

ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8a Commissione su testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.

Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, al fine di inquadrare meglio il contesto in cui si inserisce il provvedimento in titolo, dà conto di alcune interlocuzioni informali avvenute in relazione all'estensione del sistema ETS (*Emission Trading System*) di quote di emissione di CO² anche al sistema del trasporto marittimo.

Ricorda che il settore, che conta circa 60 mila lavoratori, rischia un aumento dei costi di produzione, derivante dagli obblighi di riduzione delle emissioni o dall'alternativo acquisto di quote di emissioni, con proiezioni dei costi e relativi prezzi del servizio di trasporto sensibilmente più elevati rispetto a quelli attuali.

Tale prospettiva porrebbe le rotte europee, tra cui i porti di *transshipment* italiani, fuori competizione rispetto ai porti del Nord Africa, con la necessità di compensare il settore, ad esempio con la destinazione almeno del 60 o 70 per cento dei proventi dalla vendita delle quote di emissione. Anche la destinazione degli incentivi previsti per la transizione ecologica sarà importante per affrontare il tema della difficoltà nel trovare un'alternativa verde all'attuale propulsione delle navi. Sarà inoltre importante utilizzare la fiscalità per sostenere la competitività dei servizi degli scali portuali italiani ed europei.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) ricorda il suo impegno costante su questi temi e manifesta piena condivisione per i punti evidenziati dal Presidente relatore a seguito delle interlocuzioni da egli svolte.

Sottolinea la necessità di assicurare una certificazione chiara e inequivoca sulla contabilizzazione e destinazione degli introiti dalla vendita delle quote di emissione e, soprattutto, la necessità di una condivisione globale del sistema di scambio di quote, per evitare che le compagnie di navigazione si limitino a spostare le rotte verso quelle esterne al sistema europeo ETS.

In ogni caso, gli introiti derivanti dal sistema dovrebbero essere vincolati al sostegno del settore, che ne subisce le conseguenze in termini di competitività o di riduzione del flusso mercantile. Su questi temi, ritiene che sia possibile che le forze di maggioranza e quelle di opposizione svolgano un'azione comune e condivisa.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

1.4.2.3.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 134 (ant.) del 14/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024

134ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Sul tema propone di ricordare la Comunicazione della Commissione europea, del 24 marzo 2021, "Strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori" (COM(2021) 142), in cui si evidenzia che i minori sono esposti a un aumento della violenza domestica, degli abusi, dello sfruttamento *online*, nonché del bullismo *online*, e in cui si indica come comune la violenza nella scuola e tra minori, esercitata attraverso il bullismo fisico, verbale o relazionale.

Richiama anche i centri "Internet più sicuro", cofinanziati dalla Commissione europea nell'ambito del programma Europa digitale, e la Strategia europea per un'Internet migliore per i ragazzi (COM(2022) 212), finalizzati ad aumentare la consapevolezza e sviluppare capacità in merito al bullismo *online*, al riconoscimento della disinformazione e alla promozione di un comportamento sano e responsabile *online*, nonché l'iniziativa "Percorsi per il successo scolastico", che ha promosso la prevenzione del bullismo *online* (COM(2022) 316).

Ritiene che, nel complesso, le norme previste dal disegno di legge siano coerenti con l'ordinamento dell'Unione europea e propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

Intervengono il senatore [LOREFICE](#) (M5S) e le senatrici [ROJC](#) (PD-IDP) e [MALPEZZI](#) (PD-IDP) per manifestare il disagio rispetto alla votazione su un testo - peraltro sostanzialmente condiviso - su cui vi era l'intesa di procedere con urgenza senza modifiche e che ora invece è stato modificato con emendamenti approvati in Commissione di merito, di cui occorre tenere conto ai fini della valutazione sulla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Replicano la relatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) e le senatrici [RONZULLI](#) (FI-BP-PPE) e [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), rilevando come si tratti di emendamenti che non intaccano la sostanza del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che alla Commissione è stato richiesto il parere solo sul testo del disegno di legge, per valutarne la compatibilità con l'ordinamento europeo. Tuttavia, condivide l'esigenza di

conoscere le modifiche approvate ieri dalla Commissione di merito, per valutare la compatibilità europea del provvedimento così come modificato. Propone pertanto di sospendere la seduta per consentire ai Commissari di prendere visione delle modifiche apportate al testo in esame.

La seduta, sospesa alle ore 9.05, riprende alle ore 9,10.

Il [PRESIDENTE](#) propone di integrare il parere con il riferimento al testo come emendato in sede di Commissioni merito.

La relatrice [PELLEGRINO](#) (FdI) riformula in tal senso lo schema di parere.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) e la senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, il voto favorevole, ritenendo che gli emendamenti approvati in Commissione di merito non modificano la sostanza del provvedimento.

Le senatrici [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) e [RONZULLI](#) (FI-BP-PPE), e il senatore [MATERA](#) (FdI), preannunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi di appartenenza.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti lo schema di parere come modificato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità.

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.

Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2024, finalizzato a rafforzare la disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, e delle garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'amministrazione straordinaria, e sull'emendamento 2.0.1000 del Governo.

Ricorda, in particolare, che l'articolo 1 stabilisce la possibilità, per un socio di grandi società strategiche partecipate come l'ex Ilva, che detiene almeno il 30 per cento della proprietà, di presentare autonomamente richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

Ricorda, inoltre, che l'articolo 2 prevede la concessione di un finanziamento quinquennale, di non più di 320 milioni di euro, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della ex società Ilva, qualora siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

Con riguardo allo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto, propone di ricordare che resta aperta la procedura di infrazione n. 2013/2177, allo stadio del parere motivato, per violazione della normativa europea relativa alle emissioni industriali.

Propone, quindi, di richiamare la normativa europea in materia di procedure di insolvenza, in materia di emissioni industriali e in materia di aiuti di Stato alle imprese, i quali ultimi sono ritenuti compatibili con le norme UE se sono effettuati alle stesse condizioni che un investitore privato operante in condizioni di mercato avrebbe accettato.

Al riguardo, ritiene che il finanziamento di cui all'articolo 2 prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, e che pertanto il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il Presidente dà quindi conto dell'emendamento 2.0.1000, che prevede disposizioni di sostegno alle imprese che forniscono beni e servizi alle imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, e che lo stesso prevede il rispetto della pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sull'emendamento 2.0.1000.

Interviene il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE), che si riferisce anzitutto alla citata procedura di infrazione, per ribadire, come già più volte in altra sede rilevato, l'esigenza di poter valutare, in sede di

disegno di legge di delegazione europea o di disegno di legge europea, quali procedure di infrazione affrontare prioritariamente con tali provvedimenti.

Preannuncia, quindi, l'astensione del suo Gruppo su questo provvedimento, poiché la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea del finanziamento previsto all'articolo 2, ovvero se l'intervento pubblico risponda al principio dell'operatore in economia di mercato, deve essere assicurata non solo dalla restituzione del capitale con gli interessi al tasso stabilito dal mercato, ma anche con la presenza di un piano industriale convincente, evenienza che invece è del tutto assente.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ricorda che il tema dell'Ilva è di forte attualità e molto risalente nel tempo, con una procedura di infrazione che è nata oltre 10 anni or sono. Periodicamente, si adottano misure volte, da un lato, a sostenere l'attività produttiva, a salvaguardia dell'occupazione, e dall'altro ad affrontare i problemi ambientali, che tuttavia continuano a gravare sui territori, con enormi sacrifici subiti dalla popolazione.

Preannuncia quindi il voto contrario del suo Gruppo rispetto a un provvedimento che si limita a un ulteriore rinvio del problema, con il mantenimento di una minima attività produttiva e della cassa integrazione salariale, senza risolvere il problema in modo definitivo.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia l'astensione del suo Gruppo, a fronte di proposte emendative mai prese in considerazione, sebbene orientate verso prospettive risolutive per la riconversione dello stabilimento, mentre il provvedimento non prospetta alternative né indicazioni programmatiche.

La senatrice [RONZULLI](#) (FI-BP-PPE) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare, approvato dalla Camera dei deputati

(799) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale mediante l'introduzione della tessera elettorale digitale e per l'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, che hanno l'obiettivo di favorire l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che si trovano in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare e che spesso rinunciano ad esercitare il proprio fondamentale diritto di voto a causa delle difficoltà materiali che incontrano nel rientrare presso il comune di residenza, nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Ricorda che la Commissione di merito ha adottato il disegno di legge n. 787, già approvato dalla Camera dei deputati, come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto e che esso si compone di un unico articolo che delega il Governo all'adozione, entro 18 mesi, di disposizioni volte ad assicurare l'esercizio del diritto di voto fuori sede e tariffe agevolate per i servizi di trasporto funzionali al voto nel comune di residenza.

Rileva, al riguardo, che l'intervento legislativo si pone pienamente in linea con gli orientamenti espressi dal Parlamento europeo nella risoluzione legislativa approvata il 3 maggio 2022 sull'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto. In tal senso quindi, in sede di emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega, saranno definite soluzioni normativamente e tecnologicamente avanzate, in linea con i richiamati indirizzi espressi dal Parlamento europeo e sulla scorta delle esperienze maturate in altri Stati europei.

Ritenuto che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con

l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) preannuncia il suo voto favorevole su un provvedimento volto ad assicurare il diritto di voto e a superare la crisi di partecipazione elettorale. Esprime, quindi, soddisfazione per l'estensione del provvedimento anche alle prossime elezioni europee e per la previsione di tariffe agevolate di trasporto.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ricordando che il disegno di legge n. 787, presentato alla Camera con la prima firma della deputata Madia del Gruppo PD, risponde all'esigenza di tanti cittadini che vivono fuori dal comune di propria residenza e che devono affrontare costi elevati per rientrare nei luoghi di residenza, spesso dovendo attraversare l'intera penisola, per poter esercitare il diritto di voto.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) si esprime favorevolmente nel merito del provvedimento, pur stigmatizzando la trasformazione da norme di diretta attuazione a una mera delega al Governo, con la conseguente compressione delle prerogative del Parlamento. Per questo motivo, preannuncia l'astensione del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2024, finalizzato a garantire il coordinamento normativo in materia elettorale, con particolare riguardo alle operazioni di voto e di scrutinio, e ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti. Ricorda, in particolare, che l'articolo 1 dispone il prolungamento delle operazioni di voto, per le elezioni del 2024, anche alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 (oltre alla domenica dalle ore 7 alle ore 23), mentre le elezioni europee 2024, ed eventuali altre elezioni ad esse abbinate, sono anticipate alla giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22 (oltre alla domenica, dalle ore 7 alle ore 23). Rileva che tale disposizione si pone in linea con l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, in base al quale sono state fissate le elezioni europee di quest'anno, che si svolgeranno nel periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024, alla data e alle ore fissate da ciascuno Stato membro.

Rileva, inoltre, che il Ministero dell'interno ha reso noto, il 2 febbraio scorso, che gli elettori italiani non iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero, che si trovino in altri Stati membri dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio, nonché i loro familiari conviventi, potranno votare per i rappresentanti dell'Italia alle elezioni al Parlamento europeo 2024 facendo pervenire entro il 21 marzo 2024 all'Ufficio consolare competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 408 del 1994, recante disposizioni in materia di elezioni al Parlamento europeo.

Considerate anche le altre disposizioni del decreto-legge, ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, soprattutto in relazione alle disposizioni sul terzo mandato dei sindaci, ritenendo che chi ha avuto la possibilità di ricoprire questo ruolo già per 10 anni debba lasciare spazio ad altri.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) propone di rinviare il voto sullo schema di parere, in considerazione del fatto che la Commissione di merito ha rinviato alla prossima settimana il seguito

dell'esame, comprensivo delle proposte emendative che sono state presentate.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) si associa alla richiesta.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) conviene sul rinvio del voto, al fine di tenere conto delle eventuali modifiche che saranno apportate con l'approvazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il senatore [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, volto a semplificare e ammodernare la normativa che disciplina il trasporto marittimo, anche tenendo conto delle nuove tecnologie informatiche, al fine di allineare le condizioni di operatività delle imprese della navigazione marittima italiane alle imprese di navigazione europee e di innalzare il loro livello di competitività internazionale, nonché al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della gente di mare, con riguardo alle peculiari situazioni in cui si possono trovare in determinate aree del mondo, e gli emendamenti a esso riferiti.

Ricorda, al riguardo, che sulla competitività del settore del trasporto marittimo e portuale inciderà fortemente anche la direttiva (UE) 2023/959, contenuta nella legge di delegazione europea 2022-2023, attualmente in fase di approvazione definitiva al Senato (A.S. 969), che prevede l'estensione del sistema ETS (*Emission Trading System*) di quote di emissione di CO₂ anche al sistema del trasporto marittimo.

Propone quindi di rilevare tale aspetto, esprimendo la necessità che, in fase di attuazione, siano previste adeguate forme di compensazione per le imprese marittime e portuali, e dei relativi lavoratori, con la destinazione al settore di almeno il 60 per cento dei proventi dalla vendita delle relative quote di emissione, nonché con la destinazione degli incentivi previsti per la transizione ecologica e con agevolazioni fiscali per sostenere la competitività dei servizi degli scali portuali.

Ritiene quindi che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti a esso riferiti.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) preannuncia il suo voto favorevole, facendo tuttavia notare come le medesime considerazioni erano contenute in un emendamento al disegno di legge di delegazione europea, che è stato invece respinto.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), anche alla luce dell'osservazione del senatore Lombardo, chiede di rinviare il voto alla prossima settimana e di modificare il riferimento alla fase di approvazione finale del disegno di legge di delegazione europea, dal momento che è stato oggi approvato definitivamente in Aula.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, propone quindi di stralciare il predetto riferimento dallo schema di parere di procedere al voto.

Pone quindi ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere come riformulato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 866

La 4a Commissione permanente,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati;

considerata la Comunicazione della Commissione europea, del 24 marzo 2021, "Strategia dell'Unione

europea sui diritti dei minori" (COM(2021) 142), in cui si evidenzia che i minori sono esposti a un aumento della violenza domestica, degli abusi, dello sfruttamento *online*, nonché del bullismo *online*, e in cui si indica come comune la violenza nella scuola e tra minori, esercitata attraverso il bullismo fisico, verbale o relazionale;

valutato l'impegno della Commissione europea a fornire sostegno, attraverso il programma digitale per i centri "Internet più sicuro" e la piattaforma "Internet migliore per i ragazzi", al fine di aumentare la consapevolezza e sviluppare capacità in merito al bullismo *online*, al riconoscimento della disinformazione e alla promozione di un comportamento sano e responsabile *online*;

considerata l'iniziativa "Percorsi per il successo scolastico" che ha promosso la prevenzione del bullismo *online*;

valutato che, nel complesso, le norme previste dal disegno di legge, come emendato in sede di Commissioni di merito, sono coerenti con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 986 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2024, finalizzato a rafforzare la disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, e delle garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'amministrazione straordinaria, e l'emendamento 2.0.1000 del Governo;

considerato che l'articolo 1 stabilisce che qualsiasi socio (compreso il socio pubblico) che detenga, da solo o congiuntamente con altri soci, la maggioranza del 30 per cento di società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali, con almeno 500 dipendenti e 300 milioni di debiti, possa autonomamente presentare richiesta di ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria;

considerato, inoltre, che l'articolo 2 prevede la concessione di uno o più finanziamenti della durata massima di 5 anni, a titolo oneroso, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva Spa, qualora quest'ultime siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria;

ricordato che, in relazione allo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto resta aperta la procedura di infrazione n. 2013/2177, allo stadio del parere motivato, per violazione della normativa europea relativa alle emissioni industriali;

considerata la normativa europea in materia di procedure di insolvenza, in materia di emissioni industriali e in materia di aiuti di Stato alle imprese, i quali ultimi sono ritenuti compatibili con le norme UE se sono effettuati alle stesse condizioni che un investitore privato operante in condizioni di mercato avrebbe accettato;

valutato che il finanziamento di cui all'articolo 2 prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, e che pertanto il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

considerato che l'emendamento 2.0.1000 prevede disposizioni di sostegno alle imprese che forniscono beni e servizi alle imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, che rientrano nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sull'emendamento 2.0.1000.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 787 E 799

La 4a Commissione permanente,

esaminato, per i profili di competenza, i disegni di legge in titolo, che hanno l'obiettivo di favorire l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che si trovano in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare e che spesso rinunciano ad esercitare il proprio fondamentale diritto di voto a causa delle difficoltà materiali che incontrano nel rientrare presso il comune di residenza, nelle cui liste elettorali sono iscritti;

considerato che la Commissione di merito ha adottato, il 1° febbraio 2024, il disegno di legge n. 787, già approvato dalla Camera dei deputati, come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto e che esso si compone di un unico articolo che delega il Governo all'adozione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi volti a disciplinare, nel rispetto dei principi di uguaglianza, personalità, libertà, segretezza e sicurezza del voto, le modalità atte a garantire l'esercizio del diritto di voto degli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in un comune diverso da quello di residenza, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, prevedendo anche una rimodulazione della tariffa agevolata per i servizi di trasporto in favore degli elettori residenti in Italia o all'estero che debbano recarsi a votare nei rispettivi comuni di iscrizione elettorale;

rilevato che il provvedimento si pone in linea con la legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, che ha equiparato gli aventi diritto al voto per l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispondendo all'obiettivo di valorizzare il diritto di elettorato attivo e contrastare la crisi della partecipazione elettorale e, quindi, dell'intero circuito democratico;

rilevato che l'intervento legislativo di delega è pienamente coerente con gli orientamenti espressi dal Parlamento europeo nella risoluzione legislativa approvata il 3 maggio 2022 sull'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto;

espressa l'esigenza che, in sede di emanazione dei decreti legislativi di attuazione, il Governo definisca soluzioni normativamente e tecnologicamente avanzate, in linea con i richiamati indirizzi espressi dal Parlamento europeo e sulla scorta delle esperienze maturate in altri Stati europei;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 997

La 4ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2024, finalizzato a garantire il coordinamento normativo in materia elettorale, con particolare riguardo alle operazioni di voto e di scrutinio, e ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;

considerato, in particolare, che l'articolo 1 dispone il prolungamento delle operazioni di voto, per le elezioni del 2024, anche alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 (oltre alla domenica dalle ore 7 alle ore 23), mentre le elezioni europee 2024, ed eventuali altre elezioni ad esse abbinata, sono anticipate alla giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22 (oltre alla domenica, dalle ore 7 alle ore 23);

rilevato, al riguardo, che, in base all'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, le elezioni si svolgeranno nel periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024, alla data e alle ore fissate da ciascuno Stato membro;

rilevato inoltre, che il Ministero dell'interno ha reso noto, il 2 febbraio scorso, che gli elettori italiani non iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero, che si trovino in altri Stati membri dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio, nonché i loro familiari conviventi, potranno votare per i rappresentanti dell'Italia alle elezioni al Parlamento europeo 2024 facendo pervenire entro il 21 marzo 2024 all'Ufficio consolare competente apposita domanda diretta al sindaco del comune

nelle cui liste elettorali sono iscritti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 408 del 1994, recante disposizioni in materia di elezioni al Parlamento europeo;
considerate le altre disposizioni del decreto-legge, volte a introdurre elementi di stabilità e certezza in ordine al parametro della popolazione a fini elettorali, tenendo conto dell'avvenuta introduzione del censimento permanente, dell'evoluzione nella digitalizzazione dei servizi anagrafici e del ruolo centrale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 673 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 4ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, volto a semplificare e ammodernare la normativa che disciplina il trasporto marittimo, anche tenendo conto delle nuove tecnologie informatiche, al fine di allineare le condizioni di operatività delle imprese della navigazione marittima italiane alle imprese di navigazione europee e di innalzare il loro livello di competitività internazionale, nonché al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della gente di mare, con riguardo alle peculiari situazioni in cui si possono trovare in determinate aree del mondo, e gli emendamenti a esso riferiti;
considerato che sulla competitività del settore del trasporto marittimo e portuale inciderà fortemente anche la direttiva (UE) 2023/959, contenuta nella legge di delegazione europea 2022-2023, che prevede l'estensione del sistema ETS (*Emission Trading System*) di quote di emissione di CO2 anche al sistema del trasporto marittimo;
ritenuto, al riguardo, necessario prevedere, in fase di attuazione, adeguate forme di compensazione per le imprese marittime e portuali, e dei relativi lavoratori, con la destinazione al settore di almeno il 60 per cento dei proventi dalla vendita delle relative quote di emissione, nonché con la destinazione degli incentivi previsti per la transizione ecologica e con agevolazioni fiscali per sostenere la competitività dei servizi degli scali portuali;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti a esso riferiti.

1.4.2.4. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 192 (pom.) del 23/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024

192ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(974) Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Nocco, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, atteso che in sede referente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito lo scorso 16 gennaio.

In relazione agli emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI fa presente che non vi sono osservazioni da formulare sul testo e sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) (FdI), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

La Commissione approva.

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Parere alla 3ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, in relazione alla proposta 1.9 (testo 2), occorre avere conferma che la riduzione dei tempi del procedimento possa essere attuata nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 1.15 (testo 2) e 1.100.

Il sottosegretario FRENI, rilevando che non vi sono osservazioni da parte del Governo, esprime un avviso conforme a quello della relatrice.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, pone in votazione una proposta di parere non ostativo sugli emendamenti, che risulta approvato.

(484) TOSATO e altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento trasferisce l'area demaniale del comprensorio "Falconera" del comune di Caorle al patrimonio disponibile del comune medesimo. Con l'acquisto dell'area vengono

meno le pretese dello Stato a qualsiasi altro titolo dovute per l'occupazione della stessa area. A far data dalla domanda di acquisto da parte dei privati, vengono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree.

Agli oneri, valutati in 200.000 euro per l'anno 2023 e in 100.000 euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sui fondi speciali.

Per quanto di competenza, in relazione ai profili di copertura, considerato che il fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze risulta capiente, occorre comunque segnalare che la decorrenza andrebbe aggiornata all'anno 2024 e al bilancio triennale 2024-2026.

Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri, al fine di avere conferma della correttezza della stima ivi indicata, risulta necessaria, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione della relazione tecnica, debitamente verificata.

Il sottosegretario FRENI conviene con la relatrice sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante elementi di chiarimento sulle questioni sollevate dalla Commissione.

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2 prevede che lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tutela, sostiene e valorizza la diffusione degli abiti storici e delle manifestazioni inerenti alla loro celebrazione. Viene previsto altresì che lo Stato promuova e assicuri la diffusione a livello nazionale e internazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione; il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro per la realizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici, delle danze o balli popolari e della musica di tradizione, nonché degli eventi a essi connessi.

L'articolo 3, al comma 1, prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo, del Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici. Tra i compiti del Comitato vi è la ricognizione, l'approfondimento storico e la valutazione della documentazione presentata, al fine del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà, espressione del parere in merito alla richiesta di iscrizione all'Albo nazionale o all'elenco di cui all'articolo 4, l'individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per l'assegnazione di eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse a disposizione del Ministero del turismo. In relazione al comma 3, concernente i compensi dei componenti del Comitato, occorre valutare la

reformulazione nel senso di prevedere in modo più chiaro che ai componenti del Comitato scientifico non spettano ad alcun titolo compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Per quanto riguarda l'articolo 4, il comma 1 reca l'istituzione, presso il Ministero del turismo, dell'Albo nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica, nonché l'elenco delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione. Viene previsto altresì, al comma 2, che alla tenuta dell'Albo nazionale e dell'elenco di cui al comma 1 provvede il Comitato scientifico, che assicura anche l'aggiornamento annuale dei dati. L'Albo nazionale, come disposto dal comma 4, è pubblicato annualmente nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo.

L'articolo 5 dispone che la Repubblica riconosce per il giorno 11 novembre la Giornata nazionale degli abiti storici e che in tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti ed organismi interessati, promuovono l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione. Al riguardo, si valuti di riformulare la disposizione in termini facoltizzanti.

Per quanto concerne l'articolo 6, al comma 1, si prevede che in occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione degli abiti storici. Viene previsto inoltre, al comma 2, che in occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione, alla tradizione manifatturiera e alla cultura degli abiti storici.

L'articolo 7 prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 6 e 7, segnala che occorre valutare di riformulare le disposizioni in termini facoltizzanti.

L'articolo 8 reca una clausola di invarianza finanziaria.

In relazione a quanto sopra esposto, al fine di escludere che dai compiti e le funzioni attribuite allo Stato, alle regioni, agli enti locali e alle altre amministrazioni coinvolte, alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Albo nazionale, possano derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e per verificare quindi la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8, occorre valutare l'opportunità di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il sottosegretario FRENI conviene con la relatrice sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore **LOTITO** (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non risulta corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, occorre valutare se il piano di interventi ivi previsto possa essere attuato da parte del Servizio sanitario nazionale, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo

sanitario nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) interviene per evidenziare l'opportunità di un approfondimento sui profili finanziari del provvedimento, mediante la predisposizione di un apposita relazione tecnica, sottolineando il tema del necessario finanziamento delle strutture per la cura delle patologie legate all'anoressia e alla bulimia. Evidenzia infatti come il tema che emerge all'attenzione, in relazione al provvedimento, è quello del necessario finanziamento di tali strutture e di tali attività di cura, al di là di un'ottica di mera invarianza finanziaria delle risorse. Costituisce un fatto molto grave il taglio registrato di recente, anche dopo la manovra di bilancio, dei servizi forniti dai centri per l'anoressia e la bulimia, che curano un insieme importante di prestazioni a sostegno delle cure anche post ospedaliere. Conclude quindi evidenziando come il provvedimento meriti un approfondimento con la finalità di un necessario rifinanziamento di tali servizi, rispetto al *vulnus* registrato con i tagli di risorse effettuati in materia.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) ricorda come sia appena iniziato l'esame presso la Commissione di merito, sottolineando come occorra investire nelle politiche di prevenzione, oltretutto di cura, risultando meritevole ogni approfondimento anche sui profili finanziari. Auspica quindi che venga considerato, anche in sede di esame di tali profili, il dibattito che sarà svolto nella Commissione di merito.

Il sottosegretario FRENI conviene con il relatore sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare gli effetti finanziari, anche in relazione a possibili oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione vigente, con particolare riguardo all'articolo 6, istitutivo di una anagrafe digitale della gente di mare presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'articolo 7, che prevede l'esclusione dell'obbligo dei pagamenti elettronici per la corresponsione degli anticipi retributivi al personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale, all'articolo 8, che esenta dall'obbligo del rigoroso rendiconto anche i documenti doganali, all'articolo 9, che esclude l'obbligo di annotazione delle entrate e delle spese riguardanti la nave e l'equipaggio dal giornale generale e della contabilità (comma 1, lettera *a*) nonché elimina l'obbligo della tenuta del giornale di carico (comma 1, lettera *b*), all'articolo 12, che elimina l'obbligo per l'autorità consolare di trasmettere una somma sufficiente a garantire il pagamento dei diritti erariali dovuti dalla nave (comma 1, lettera *a*), all'articolo 13, laddove modifica l'assolvimento degli obblighi fiscali relativi alle carte, ai libri e ai documenti di bordo (comma 1, capoversi "Art. 169-quarter" e "Art. 169-quinquies") nonché ove elimina dall'elenco delle carte valori il documento di bordo e il registro degli idrocarburi (comma 2) e, infine, all'articolo 17, che prevede che i funzionari del Ministero delle imprese e del *made in Italy* effettuino, oltre alle ispezioni, anche i collaudi degli apparati radioelettrici di bordo (comma 1, lettera *b*), n. 1).

In relazione ai rilievi sopra segnalati, risulta necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il sottosegretario FRENI conviene con il relatore sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento istituisce un contributo di 1 milione di euro, a decorrere dal 2023, a favore del Monteverdi Festival di Cremona, con copertura a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

Per quanto di competenza, occorre, ai capoversi "1-*quinquies*." e "1-*sexies*.", posticipare la decorrenza di onere e copertura dall'anno in corso, ovvero dal 2024, e avere conferma della sussistenza delle risorse a valere sul fondo citato.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

L'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Mini-sterio dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, [con copertura sull'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2023-2025, per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo](#). Al riguardo, considerato che l'onere è configurato come un limite di spesa e il fondo speciale presenta la necessaria capienza, non vi sono osservazioni da formulare. Ad ogni modo, [occorre valutare se vada aggiornata la clausola di copertura con riferimento al bilancio 2024-2026 oppure se esprimere il parere nel presupposto che la stessa debba intendersi riferita al bilancio triennale vigente](#).

L'articolo 4 istituisce un regime fiscale agevolato per i redditi delle imprese giovanili in agricoltura, con aliquota al 12,5 per cento, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi, la cui copertura è posta in parte a carico delle maggiori entrate, non espressamente specificate, derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 4 e in parte a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica. [Non essendo il provvedimento corredato di relazione tecnica, occorre acquisire ulteriori dati ed elementi idonei a verificare la stima delle minori entrate e di un eventuale maggior gettito, così da confermare la prudenzialità della quantificazione di tali effetti finanziari](#). Occorre valutare inoltre se le condizionalità di cui al comma 2 dell'articolo 4 siano idonee e sufficienti ad escludere comportamenti elusivi, ad esempio in relazione al carattere di novità dell'impresa agricola.

[Non vi sono osservazioni da formulare in relazione all'articolo 5](#), che riduce alla metà i compensi notarili per i contratti di compravendita di valore non superiore a 200.000 euro, stipulati dai giovani imprenditori agricoli, ponendo oneri a carico di soggetti privati quali i notai.

Non vi sono osservazioni con riferimento all'articolo 6, che istituisce un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, considerato che tali oneri sono configurati come tetto di spesa, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

L'articolo 7 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2024, agevolazioni fiscali per i giovani imprenditori agricoli finalizzate all'ampliamento delle superfici coltivate, consistenti nella riduzione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale al 60 per cento di quelle ordinarie o ridotte. Il comma 2 del medesimo articolo 7 valuta le minori entrate in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, e copre l'onere mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2023-2025. Non essendo il provvedimento corredato di relazione tecnica, occorre acquisire ulteriori dati ed elementi

idonei a verificare la stima delle minori entrate, così da confermare la prudenzialità della quantificazione di tali effetti finanziari. Inoltre, analogamente all'articolo 3, occorre valutare l'aggiornamento della clausola di copertura al bilancio triennale 2024-2026 o se esprimere il parere nel presupposto che la stessa debba intendersi riferita al bilancio triennale vigente.

Non vi sono osservazioni da formulare in relazione all'articolo 8, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esso contenute.

L'articolo 9 conferisce facoltà alle regioni e alle province autonome di prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di incentivi. Considerato che le facoltà in oggetto potranno essere esercitate solo nel rispetto delle vigenti norme concernenti i vincoli di finanza pubblica che gravano sulle regioni, non vi sono osservazioni da formulare.

L'articolo 10 prevede la costituzione, da parte del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA). Tenuto conto dei chiarimenti già forniti dal Governo presso la Camera dei deputati, considerata la modifica introdotta tesa a configurare l'individuazione di una specifica struttura di collegamento con l'Osservatorio una facoltà per le regioni, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Non vi sono altresì osservazioni da formulare in relazione all'articolo 11, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esso contenute.

In considerazione dei rilievi sopra esposti e dei profili emersi in sede di esame del provvedimento, appare necessario richiedere, in particolare in relazione agli articoli 4 e 7, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario FRENI conviene con la relatrice sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (n. 110)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, ricordando che la legge n. 71 del 2022 (cosiddetta riforma dell'ordinamento giudiziario) ha delegato il Governo all'adozione, entro il 31 dicembre 2023, di uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti. Ricorda inoltre che poiché il termine per l'espressione del parere scade successivamente alla scadenza del termine per l'esercizio della delega (31 dicembre 2023), il termine per l'esercizio della delega è prorogato di novanta giorni.

Per quanto di competenza, segnala, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) e lettera *d*), punto 2.2, che occorre avere conferma che per i lavori documentali previsti possa farsi fronte con le risorse previste a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 3, considerato che la relazione tecnica afferma l'assenza di effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i dati relativi alle spese di funzionamento della Scuola superiore della magistratura per l'organizzazione dei corsi di preparazione al concorso di magistrato ordinario al fine di comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Riguardo l'articolo 4, analogamente a quanto osservato all'articolo 1, andrebbero fornite rassicurazioni sulla capacità degli uffici del CSM di realizzare i modelli *standard* previsti con le risorse previste a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), occorre avere conferma che il periodo trascorso in aspettativa per lo svolgimento degli incarichi indicati all'articolo 17 della legge 17 giugno 2022, n. 71,

non determini l'estensione universale del diritto al riconoscimento dell'intero periodo dell'incarico ai fini previdenziali e dell'anzianità di servizio.

La norma citata, attualmente, esclude, infatti, i mandati relativi ai consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal computo dei periodi pensionistici e di anzianità di servizio.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi del bilancio del Senato n. 119 e della Camera dei deputati n. 165.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 102

[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo,](#)

acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), viene evidenziato che anche per l'esecuzione delle notificazioni nei casi previsti dalla legge secondo quanto disposto dall'articolo 148, comma 6, del codice di procedura penale, la polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza, come può essere quella prevista dal comma 1-*bis* dell'articolo 154 del codice di procedura penale, esegue ordinariamente le notificazioni garantendo la riservatezza del destinatario nel caso di cui all'articolo 148, comma 8, secondo periodo, nonché l'applicazione dell'articolo 114, comma 2, all'informazione di garanzia e pertanto, pur non disponendosi dei dati analitici del numero di notifiche che potranno essere delegate per effetto della norma, viene assicurato che la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti collegati alle suddette attività potranno essere fronteggiati mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
 - in merito alla richiesta di quantificazione delle notificazioni che potranno essere evase mediante l'utilizzo della polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 154, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, viene evidenziato che le stesse rappresentano modalità residuali e facoltative, in quanto delegate dopo una accurata valutazione del giudice o del pubblico ministero ed eccezionali rispetto alla regola generale dettata dall'articolo 148 del codice di procedura penale;
 - in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera *t*), viene assicurato che la disposizione in esame non produce effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di misure organizzative tese a garantire l'efficienza dell'attività giudiziaria già previste nel più ampio progetto di digitalizzazione del processo penale, al quale sono state destinate risorse finanziarie legate anche al perseguimento degli obiettivi del PNRR. Al riguardo, viene confermato che le dotazioni strumentali degli uffici giudiziari sono state adeguate nel corso dell'implementazione del processo di digitalizzazione delle attività nel settore penale al pari di quanto già avvenuto nel settore civile, anche in relazione alle nuove modalità operative e lavorative imposte dall'emergenza pandemica per tutto il settore giustizia;
 - per quanto attiene l'applicazione della norma limitativa delle trascrizioni, viene rappresentato che la stessa potrebbe aver prodotto effetti positivi in termini di risparmi di spesa, allo stato non valutati, in quanto assorbiti dal potenziamento delle attività di digitalizzazione realizzate dal Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia, che hanno subito una forte accelerazione in attuazione delle politiche di modernizzazione ed efficientamento del settore giustizia, legate all'informatizzazione del processo civile e penale. Pertanto, viene assicurato che anche le trascrizioni delle registrazioni audiovisive in forma digitale potranno essere garantite mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, già destinate alla transizione digitale dei servizi giustizia che recano nello stato di previsione del Ministero della giustizia stanziamenti di euro 329.872.552 per l'anno 2024, di euro 296.294.196 per l'anno 2025 e di euro 199.708.048 per l'anno 2026,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 229 (pom.) del 17/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 17 APRILE 2024

229ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che, a seguito delle esigenze rappresentate dai componenti della Commissione bilancio nella odierna seduta antimeridiana, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito di posticipare alla seduta di martedì 23 aprile alle ore 13,30 l'inizio della discussione del decreto-legge n. 19 del 2024 (cosiddetto PNRR-*quater*), al fine di permettere alle Commissioni bilancio congiunte di Camera e Senato di svolgere le audizioni sul Documento di economia e finanza 2024, nella giornata di lunedì 22 aprile.

Informa, quindi, che, alla luce di tale ridefinizione dei lavori, è a disposizione il nuovo calendario delle audizioni preliminari al DEF 2024.

In ordine all'esame del citato decreto-legge PNRR, che dovrebbe concludersi presso la Camera dei deputati nel pomeriggio di domani, giovedì 18 aprile, se trasmesso al Senato e assegnato alla Commissione bilancio in tempo utile, l'incardinamento e l'apertura della discussione generale potranno svolgersi in Commissione nella giornata di venerdì 19 aprile, alle ore 10.

Al riguardo, potrebbe prospettarsi la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno nella giornata di lunedì 22 aprile alle ore 12. Potrebbero tenersi sedute lunedì pomeriggio alle ore 14,30 e martedì mattina alle ore 9,30.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) interviene per rappresentare l'esigenza di un termine più ampio per la presentazione degli emendamenti in relazione al decreto-legge PNRR, che verrà trasmesso dalla Camera.

Il PRESIDENTE fa presente che la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione deve tenere conto comunque della prevista calendarizzazione del provvedimento.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) propone comunque di poter estendere, anche nella stessa giornata di lunedì, di alcune ore il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto-legge al fine di tener conto delle esigenze di predisposizione degli stessi.

Il PRESIDENTE, alla luce delle posizioni emerse, propone quindi di profilare quale termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al decreto-legge PNRR, una volta trasmesso dalla Camera, la giornata di lunedì 22 aprile, alle ore 14.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»
(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo,

segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.200, che aumenta i compiti attribuiti al comitato scientifico.

In relazione all'emendamento 4.1, chiede conferma che possa operare nell'ambito delle risorse stanziare dalla proposta 4.100 (testo 2), già approvata in recepimento di una condizione posta dalla Commissione bilancio, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi richiesti sul provvedimento in esame, su cui sollecita i necessari chiarimenti da parte dell'Esecutivo.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi richiesti sul provvedimento in esame, su cui sollecita i necessari chiarimenti da parte dell'Esecutivo.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi richiesti sul provvedimento in esame, su cui sollecita i necessari chiarimenti da parte dell'Esecutivo.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che sul provvedimento in esame vi è una questione pregiudiziale dovuta alla trattazione della materia nell'ambito della delega fiscale, che ingloba i contenuti trattati dal provvedimento. Ricorda quindi che il Governo sta lavorando ai profili di attuazione di tale delega, per cui evidenzia come, pur accogliendo il sollecito sul provvedimento, vi sia una questione che incide sull'ulteriore corso del parere del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi richiesti sul provvedimento in esame, su cui sollecita i necessari chiarimenti da parte dell'Esecutivo.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che le sedute della Commissione già convocate domani, giovedì 18 aprile 2024, alle ore 9 e alle ore 14, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.5. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.5.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 98 (pom.) del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024

98ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

indi del Vice Presidente

[BERGESIO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste D'Eramo.
La seduta inizia alle ore 15,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1º maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione la senatrice [FALLUCCHI](#) (FdI), premettendo che il provvedimento si compone di diverse disposizioni che a vario titolo incidono sulle competenze della Commissione. Illustra quindi l'articolo 1, che reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia, disponendo che - fino al 31 dicembre 2030 - nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie pubblica, gli enti interessati debbano accordare una preferenza - ai fini dell'individuazione del concessionario - ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico delle imprese cosiddette elettrivore (iscritte all'apposito elenco presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA).

Dopo essersi soffermata sull'articolo 1, comma 4-bis, che riconosce la facoltà di recesso ai titolari dei contratti stipulati con il Gestore dei servizi energetici (GSE) ai sensi della disciplina del "Electricity release", senza l'applicazione di penali, dà conto dell'articolo 2, che sostituisce l'articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022, al fine di ridefinire la normativa - già ivi contenuta - volta all'incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico. Il medesimo articolo, al comma 2, qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore* e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione. Il comma 2-bis apporta

modifiche alla disciplina istitutiva del fondo a copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione e di acquisto o realizzazione dei nuovi impianti di rigassificazione *off-shore*.

L'articolo 2, comma 2-*ter*, prevede che le imprese di distribuzione del gas siano tenute a versare agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale interessato il contributo tariffario riconosciuto ai distributori per la remunerazione degli interventi di efficientamento energetico, applicando una maggiorazione, a titolo di penale, qualora non conseguano la quota addizionale di risparmio energetico che si sono impegnate a conseguire in sede di gara.

L'articolo 3 modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche. In particolare, al comma 1, lettera 0*a*), rimuove una serie di condizioni attualmente previste affinché i titolari di permesso di ricerca possano avanzare, contestualmente alla richiesta di concessione di coltivazione, istanza di potenziamento dell'impianto. La stessa lettera consente altresì la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali. Le lettere 0*b*) e 0*c*) integrano i criteri per la selezione, rispettivamente, del titolare di permesso di ricerca e del titolare della concessione di coltivazione, nel caso in cui, per l'uno e per l'altra, siano state presentate più domande concorrenti. In entrambi i casi il nuovo parametro inserito è la preventiva ponderazione in ordine alle ricadute positive in termini di soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati. Il comma 1, lettera *a*), proroga il termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 e fissa, per le suddette concessioni, il termine per l'indizione della gara - ai fini di una loro riassegnazione - in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni. Si prevede la possibilità per il concessionario uscente di presentare - entro e non oltre il 30 giugno 2024 - un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall'autorità competente, consente di rimodulare l'esercizio della concessione, anche sotto il profilo della durata, la quale comunque non è superiore a 20 anni. Il comma 1-*bis* proroga al 31 dicembre 2027 il termine per l'entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi per le fonti rinnovabili elettriche previsti dal decreto ministeriale 29 giugno 2016.

Illustra inoltre l'articolo 4-*ter* che prevede, al comma 1, le attività di monitoraggio svolte dal GSE sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) fotovoltaici e, al comma 2, l'ammissione ai regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili degli impianti fotovoltaici in ambito agricolo.

L'articolo 4-*octies*, prosegue la relatrice, incrementa di 150 milioni annui a decorrere dal 2025 l'ammontare della parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. La disposizione specifica, inoltre, che debba rimanere fermo il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

Osserva poi che l'articolo 5 istituisce, al comma 1, un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili, prevedendo che, fino alla data di entrata in operatività del suddetto meccanismo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, agli impianti da bioliquidi sostenibili si applicano prezzi minimi garantiti definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Si stabilisce peraltro che il decreto di istituzione della commissione preposta all'esame delle proposte di modifica e integrazione dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, sulla disciplina dei combustibili, sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica senza necessità del concerto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e che a tale commissione non partecipino rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Evidenzia altresì che l'articolo 5, comma 3-*bis*, interviene con riferimento alla norma che prevede, da parte di ARERA, la definizione di prezzi minimi garantiti o integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico a favore della produzione di energia da impianti in esercizio alimentati a biogas e biomassa che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027. Al riguardo, si stabilisce che gli impianti alimentati a biomassa comprendano anche gli impianti alimentati a biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti, il regime incentivante deliberato da ARERA si applica alla sola quota di energia

elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.

L'articolo 5, al comma 3-ter, ammette, a partire dal 2024, a partecipare alle procedure competitive di cui al decreto ministeriale 15 settembre 2022 - recante la disciplina di sostegno alla produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale - anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione. Il comma 3-quater dispone che le agevolazioni previste per il gasolio, in materia di accisa, dal decreto legislativo n. 504 del 1995, si applichino anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore.

Dopo aver accennato all'articolo 5-bis, che introduce modifiche alla disciplina in materia di produzione di biometano e di predisposizione degli impianti per la produzione dello stesso, si sofferma sull'articolo 6, recante semplificazioni amministrative ai fini della realizzazione di sistemi di condensazione ad aria o di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione in impianti termoelettrici già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua.

Passa indi ad esaminare l'articolo 7, che apporta modifiche al decreto legislativo n. 162 del 2011 al fine di colmare alcune lacune della disciplina in materia di cattura e stoccaggio della CO₂ (*Carbon Capture and Storage - CCS*), specificando aspetti rilevanti e propedeutici per il rilascio di licenze o autorizzazioni allo stoccaggio di CO₂. In base alla relazione illustrativa, richiama l'esigenza di perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e di fornire quanto prima alle imprese con processi cosiddetti "*Hard To Abate*" (ed al settore termoelettrico a gas) strumenti efficaci ed efficienti di decarbonizzazione dei loro processi produttivi, mettendole al riparo dal rischio di un aumento dei costi di produzione con connesse problematiche di competitività.

L'articolo 8, precisa la relatrice, prevede l'individuazione, in almeno due porti del Mezzogiorno, previa acquisizione di manifestazioni di interesse presentate dalle Autorità di sistema portuale, delle aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare. Fa presente poi che l'articolo 12 attribuisce Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) il compito di istituire un registro delle diverse tipologie di moduli fotovoltaici, suddiviso in tre sezioni in base alle specifiche caratteristiche territoriali e qualitative, al fine di realizzare una mappatura dei prodotti disponibili sul mercato.

L'articolo 14 stanziava un milione di euro nel 2024 per lo svolgimento di campagne informative sulla cessazione del servizio di maggior tutela nel settore elettrico e trasferisce al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la competenza ad approvare i progetti proposti da ARERA e finanziati a valere sul fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica, gas e del servizio idrico integrato, alimentato dalle sanzioni irrogate dalla medesima autorità. La disposizione disciplina tra l'altro il servizio di vulnerabilità, prevedendo che esso sia erogato ai clienti vulnerabili da operatori individuati tramite procedure competitive alle condizioni stabilite dall'ARERA e che l'approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso sia affidato ad Acquirente Unico. Si stabilisce inoltre che Acquirente Unico monitori le condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici nonché la corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli esercenti il servizio a tutele gradualmente e che l'ARERA trasmetta alle Commissioni parlamentari competenti, con cadenza annuale, una relazione contenente gli esiti del suddetto monitoraggio.

Illustra successivamente l'articolo 15, che reca modificazioni alla normativa vigente inerente alle tipologie di danno per le quali sono erogabili contributi economici finalizzati all'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, con particolare riferimento ai danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità.

Quanto all'articolo 17, rende nota che le imprese agricole, ubicate nella regione Toscana, danneggiate dagli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possono accedere alle misure di indennizzo anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative.

Avviandosi alla conclusione, sottolinea che l'articolo 18, al comma 1, dispone l'applicazione - nei territori della Regione Toscana interessati condizioni meteorologiche avverse verificatesi dal 29 ottobre 2023 - del regime di aiuto per le aree di crisi industriale. Le agevolazioni si applicano ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato "*de minimis*" e in esenzione dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE per categoria. Per disciplinare l'attuazione degli interventi, si demanda al Ministero delle imprese e del *made in Italy* la sottoscrizione di un apposito accordo di Programma con la Regione Toscana. Per le suddette finalità si stanziavano risorse disponibili, sino a 50 milioni di euro, che il decreto ministeriale 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa. Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Non essendoci interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Anche il senatore [NAVE](#) (M5S) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, sottolineando criticamente come si sia persa un'ulteriore opportunità. Il provvedimento sembra peraltro introdurre disposizioni che favoriscono l'inquinamento, come dimostra la possibilità di costruire termovalorizzatori in Sicilia, l'aumento delle trivellazioni e le norme sui depositi di rifiuti radioattivi. Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere favorevole della relatrice viene approvata dalla Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati un ordine del giorno e 62 emendamenti, pubblicati in allegato.

Fa presente che la Commissione bilancio ha chiesto al Governo la relazione tecnica sul testo approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è iniziato questa mattina il ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo, nel quale sono stati contattati circa 30 soggetti. Rispetto alle audizioni di stamani, comunica di aver acquisito la disponibilità del Presidente della Regione Puglia a intervenire in audizione questa sera, contrariamente a quanto già programmato, considerato che le interlocuzioni con i soggetti auditi hanno richiesto tempi più lunghi.

Fa presente poi che, dei soggetti già contattati, Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., Federacciai e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) hanno comunicato la loro impossibilità a partecipare alle audizioni. Conferma comunque che le audizioni proseguiranno stasera e domani, oltre che nella mattinata del 6 febbraio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [ANCOROTTI](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, composto da 17 articoli, suddivisi in 4 Capi.

Si sofferma preliminarmente sul Capo I (articoli 1-7), recante disposizioni in materia di lavoro marittimo. Al riguardo, fa presente che l'articolo 1 prevede la modifica dell'articolo 172-*bis* del codice della navigazione, al fine di semplificare le procedure di imbarco, sbarco o trasbordo dei marittimi arruolati su navi dello stesso armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale qualora, per esigenze di organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi in porti e rade che rientrano nella competenza di diverse autorità marittime. Dopo aver accennato all'articolo 2, che modifica l'articolo 328 del codice della navigazione in relazione alla forma del contratto di arruolamento, dà conto dell'articolo 3, che modifica l'articolo 223 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Nel riepilogare brevemente i contenuti degli articoli 6 e 7, descrive le misure del Capo III (articoli 14 e 15), concernente il regime amministrativo della nave. In proposito, rileva che l'articolo 14 interviene sull'articolo 156 del codice della navigazione, sulla disciplina della dismissione della bandiera e della sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione.

Passa quindi al Capo IV (articoli 16 e 17), dedicato alla competitività, evidenziando che l'articolo 16 integra l'articolo 18 del decreto legislativo n. 271 del 1999, con l'obiettivo di ridurre le ispezioni sulle navi, attualmente previste - per finalità di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori marittimi - da una pluralità di fonti normative. Menziona poi l'articolo 17, che modifica l'articolo 176 del codice delle comunicazioni elettroniche, riguardante la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo. Le novelle chiariscono che tale sorveglianza è affidata al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che la effettua, a mezzo di propri funzionari, mediante collaudi e ispezioni ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica in relazione ai casi elencati nella disposizione. Le modifiche precisano inoltre che, nel caso di attivazione della stazione radioelettrica, i collaudi e le ispezioni sono finalizzati al rilascio delle licenze prescritte dagli articoli 160 e 183 del codice delle comunicazioni elettroniche ed eliminano l'obbligo di effettuare ispezioni ordinarie ogni dodici mesi. Abrogano infine le disposizioni che consentono al Ministero di esonerare dall'obbligo del collaudo e dell'ispezione ordinaria le categorie di navi non tenute a installare apparati radioelettrici in forza di norme internazionali nonché le disposizioni che consentono l'affidamento dei compiti di ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda, con eccezione delle navi da carico.

Il presidente [BERGESIO](#) dichiara aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [931](#)

G/931/1/9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo" (A.S. 931),

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge in parola introduce disposizioni in materia di servizi di sostituzione. Il comma 1, nello specifico, consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di prevedere programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole;

in particolare, per il raggiungimento del detto obiettivo sono introdotti incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni;

considerato che:

la misura a sostegno dei servizi di sostituzione nell'azienda agricola mira a migliorare gli *standard* di vita e di lavoro dei lavoratori del settore, offrendo all'imprenditore l'opportunità di usufruire di manodopera qualificata in caso di ferie, malattia, maternità congedi parentali, decesso e partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento;

valutato che:

le donne in agricoltura svolgono un ruolo fondamentale che va oltre il dato numerico ed è riconducibile agli aspetti qualitativi e sociali legati alla loro presenza nel settore;

l'affermazione della condizione femminile in agricoltura incontra, tuttavia, alcuni ostacoli. Il superamento dei detti ostacoli richiede un rinnovato impegno politico-istituzionale che deve essere indirizzato all'introduzione di soluzioni mirate alle principali e più diffuse criticità;

impegna il Governo:

ad adottare specifiche misure tese a tutelare, nell'ambito dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, l'imprenditoria femminile, con particolare riferimento all'attuazione di politiche, strumenti e servizi per la conciliazione dei molteplici, paralleli e gravosi impegni in ambito familiare assolti dalle donne, agevolando le stesse nel percorso genitoriale.

Art. 1

1.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo le parole «settore agricolo» inserire le seguenti: «, nonché per il raggiungimento di una maggiore sostenibilità ambientale e di una più efficace tutela del benessere animale nel medesimo settore, ».

Art. 2

2.1

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Ai fini della presente legge e della fruizione dei benefici ivi contenuti, ai soggetti di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Definizioni e requisiti».

Art. 3

3.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con la dotazione di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.».

Conseguentemente, sostituire il comma 4, con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, per un ammontare pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per un ammontare».

3.2

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «Agli oneri derivanti dal comma 1» inserire le seguenti: « per un ammontare pari ad 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per un ammontare».

3.3

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole «15 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;*

b) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».*

3.4

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «, coerenti con gli strumenti finanziari esistenti e operativi di ISMEA,».

3.5

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere b), c) e d).

3.6

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per quelli destinati al raggiungimento di una maggiore sostenibilità ambientale e una più efficace tutela del benessere animale».

3.7

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 2, lettera d) aggiungere in fine, le seguenti parole: "previa istruttoria da parte dell'ISMEA.".

3.8

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) a favorire la realizzazione, da parte di giovani non appartenenti a famiglie agricole e non qualificati come imprenditori agricoli professionali, di piccole imprese da condurre anche in part time e con la possibilità di poter contare su una diversificazione di reddito da attività extra agricole.»

3.9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) a favorire l'integrazione tra le produzioni agricole e le attività di prossimità e a migliorare gli aspetti attuativi e gestionali delle misure a finalità pubblica in campo agricolo.».

3.10

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) alla locazione dei terreni agricoli e a vocazione agricola, dei terreni agro-forestali, delle aziende agricole e dei manufatti, di proprietà pubblica o privata.».

3.11

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) allo sviluppo del recupero funzionale, specie nel Mezzogiorno, del patrimonio agricolo, rurale e paesaggistico mediante l'esaltazione delle caratteristiche morfologiche territoriali.»

3.12

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'insediamento di nuove attività imprenditoriali agricole nelle aree interne e marginali.»

3.13

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'insediamento di nuove attività imprenditoriali agricole nelle aree a rischio spopolamento.»

3.14

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse dall'ISMEA in base ai programmi d'insediamento dei giovani nel settore dell'agricoltura e ai criteri di ripartizione predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilito lo schema del piano di investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola che i soggetti di cui all'articolo 2 devono presentare ai fini dell'accesso alle risorse e alle misure previste dal medesimo decreto. Il piano di investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola deve, in ogni caso, prevedere innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione, di allevamento o di selvicoltura e alle attività di manutenzione e sistemazione del territorio.»

3.15

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate dall'ISMEA a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, previa presentazione di un apposito piano d'investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola caratterizzato da innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione, di allevamento o di selvicoltura e alle attività di manutenzione e sistemazione del territorio.»

3.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure a sostegno dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale)

1. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le

seguenti: «articoli 3, 3-bis, 4, 6 e 7».

3.0.2

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Gruppi di interesse per la gestione collettiva dei terreni e dei manufatti rurali)

1. Le regioni, con propri provvedimenti, possono riconoscere gruppi di interesse costituiti nella forma di associazioni di promozione sociale, di cui all'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, di seguito denominati «gruppi di interesse», che si impegnano nell'acquisto, nell'affitto o nella gestione in comodato d'uso gratuito dei predetti terreni e manufatti rurali in disuso, con la finalità della loro gestione collettiva.

2. I gruppi di interesse al comma 1 si impegnano a realizzare progetti pluriennali volti al consolidamento dei sistemi agricoli locali, alla tutela delle produzioni agricole contadine, alla preservazione delle risorse idriche, della biodiversità, dei paesaggi, del suolo e dell'aria, alla prevenzione dei rischi naturali e alla lotta contro l'erosione.

3. I progetti pluriennali di cui al comma 2 prevedono:

a) l'acquisto collettivo, l'affitto o il comodato gratuito di terreni e manufatti pubblici e privati per la promozione dell'occupazione in agricoltura e per la lotta contro l'isolamento e l'abbandono dei territori;

b) lo sviluppo di pratiche agro-ecologiche ed ecocompatibili e di infrastrutture verdi secondo quanto previsto dalla comunicazione COM(2013) 249 final della Commissione, del 6 maggio 2013;

c) la gestione di un'area territoriale specifica da parte di aziende agricole contadine di cui all'articolo 5 con priorità per quelle connotate da una maggioranza di donne o di giovani;

d) lo sviluppo di azioni nell'ambito agro-ecologico per migliorare le prestazioni economiche, sociali e ambientali dei territori anche attraverso la promozione, l'innovazione organizzativa e tecnica e la sperimentazione agraria;

e) lo sviluppo di reti e di filiere di vendita dei prodotti agricoli locali;

f) il presidio idrogeologico del territorio e la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali minori ivi collocati.

4. I gruppi di interesse possono essere costituiti, oltre che da singoli cittadini, da agricoltori contadini e da altre persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

5. Il riconoscimento dei gruppi di interesse è concesso dalle regioni sulla base di una selezione pubblica, per la durata del progetto pluriennale. Le regioni adottano criteri di selezione ispirati alle finalità di cui al comma 2 riconoscendo priorità ai progetti presentati da gruppi di interesse caratterizzati da una presenza maggioritaria di donne o di giovani di età non superiore a trentotto anni.

6. Le associazioni che partecipano alla selezione di cui al comma 5 si dotano di uno statuto i cui principi sono stabiliti dalle regioni con particolare riguardo all'obbligo di democrazia paritaria negli organi statutari.

7. Le regioni favoriscono la partecipazione dei cittadini ai gruppi di interesse pubblicizzandoli nei rispettivi siti *internet* istituzionali e istituendo un fondo al quale possono essere conferite risorse pubbliche e private per l'acquisto della terra da parte dei gruppi medesimi.».

Art. 4

4.1

[Fregolent](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

4.2

[Fregolent](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2024 i terreni agricoli concessi in affitto ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU)».

4.3

[Fregolent](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 1060, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "del secondo anno" sono sostituite dalle seguenti: "del quinto anno"».

4.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Stabilizzazione degli sgravi contributivi per i giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarantuno anni compiuti, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2024, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del comma 1 e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024 e 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 4-bis, 6 e 7».

4.0.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e il 31 dicembre 2024".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, a 32 milioni di euro per l'anno 2025, a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 4-bis, 6 e 7».

4.0.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per le nuove attività zootecniche sostenibili)

1. Al fine di sostenere dei soggetti di cui all'articolo 2 che intraprendono un'attività d'impresa nel settore zootecnico e che perseguono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, specificatamente per l'aspetto del benessere animale, e che, nel contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del *made in Italy*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per le nuove attività zootecniche sostenibili", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 4-bis, 6 e 7».

4.0.4

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per l'innovazione digitale e il trasferimento tecnologico delle imprese giovanili nell'agricoltura)

1. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che intraprendono un'attività d'impresa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per l'innovazione digitale e il trasferimento tecnologico nel settore agricolo", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per le imprese e il *made in Italy*, sono individuati i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente articolo, parametrati alle azioni di potenziamento delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 4-bis, 6 e 7».

4.0.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Esonero contributivo per i lavoratori agricoli)

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e a 30 milioni per l'anno 2028, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 4-bis, 6 e 7».

Art. 5

5.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. I contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di fondi rustici di valore non superiore a 200.0000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2, sono assoggettati ad onorari notarili ridotti del 50 per cento.».

5.0.1

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure a favore delle imprese giovanili nell'agricoltura per la promozione della filiera della canapa industriale)

1. Con la finalità di favorire ed incentivare le attività di lavorazione e di semi-lavorazione a scopo industriale della canapa, nonché di favorire l'economia circolare e la transizione ecologica sul territorio nazionale, è concesso, per l'anno 2024, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa

complessivo di 10 milioni di euro, a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che investono in nuovi strumenti utili alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla canapa e nella meccanizzazione dei relativi processi produttivi.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 5-bis, 6 e 7».

5.0.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari delle imprese giovanili nell'agricoltura)

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2024, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute e delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 5-bis, 6 e 7».

5.0.3

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esonero da obblighi contributivi)

1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 99 del 2004, di età inferiore a quarantuno anni, che si iscrivono per la prima volta alle relative gestioni previdenziali a decorrere dal 1° gennaio 2024 è concesso, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento nella misura del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo massimo di trentasei mesi.

2. Al termine del periodo di trentasei mesi di cui al comma 1, l'esonero di cui al medesimo comma 1 è concesso, per un periodo massimo di dodici mesi, nella misura del 66 per cento e, per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi, nella misura del 50 per cento.

3. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive e ne riferisce ogni mese al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2024, a 27,9 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15,7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 6

6.1

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole «1° gennaio 2021» con le seguenti: «1° gennaio 2020»;
- b) al comma 3, sostituire le parole «2 milioni» con le seguenti: «2,5 milioni».

6.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole «euro 2.500» con le seguenti: «euro 5.000»;
- b) al comma 3, sostituire le parole «2 milioni» con le seguenti: «4 milioni».

6.3

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole «euro 2.500» con le seguenti: «euro 3.000»;
- b) al comma 3, sostituire le parole «2 milioni» con le seguenti: «2,5 milioni».

6.0.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, fatta salva la possibilità di accedere al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate per

investimenti in beni strumentali, materiali o immateriali, conformi alle norme dell'Unione europea, idonei a migliorare la redditività dell'azienda agricola.

2. Gli oneri derivanti dal comma 1 sono valutati in 60 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 1, comma 1060, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "del secondo anno" sono sostituite dalle seguenti: "del quinto anno".

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.2

Fregolent

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, fatta salva la possibilità di accedere al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e documentate per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, di cui agli allegati A e B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, conformi alle norme dell'Unione europea, idonei a migliorare la redditività dell'azienda agricola.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 7

7.1

Franceschelli, Giacobbe, Martella

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori, gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di terreni qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dall'imposta ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si applica in misura fissa, pari a 200 euro. Per i medesimi atti, gli onorari notarili sono ridotti della metà. Per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione d'uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non può essere modificata.

2. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 1 valgono come incentivi statali ai fini di quanto previsto dall'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.».

7.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole «60 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 1, valutate in 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

7.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, fatta salva la possibilità di accedere al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute e documentate per investimenti in beni strumentali, materiali o immateriali, conformi alle norme dell'Unione europea, idonei a migliorare la redditività dell'azienda agricola.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis».

7.0.2

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis .

(Agevolazioni fiscali per i redditi derivanti da agricoltura multifunzionale)

1. Per le attività esercitate dai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, dirette alla fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, nonché per le attività di fornitura di beni e servizi quali, a titolo esemplificativo, l'agricoltura sociale, l'enoturismo, l'oleoturismo e le fattorie didattiche, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.».

7.0.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2024, un contributo, a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine *web* istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis».

7.0.4

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esenzione Irpef redditi dominicali e agrari)

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono inserite le seguenti: "derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,";

b) al comma 41, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale aliquota è innalzata al 10 per cento per ciascuno degli anni 2024 e 2025."».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis».

7.0.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Investimenti e incentivi a favore dell'imprenditoria giovanile agricola delle aree interne e marginali)

1. Al fine di sostenere i soggetti di cui all'articolo 2 che svolgono l'attività di impresa nelle aree interne e marginali del territorio nazionale e che hanno un fatturato annuo inferiore o uguale a 15.000

euro, è riservato il 2 per cento dell'ammontare annuo del Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è destinato ad interventi di incentivazione agli investimenti delle imprese di cui al medesimo comma 1.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini, le modalità ed i criteri di accesso alle risorse di cui al precedente periodo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis».

7.0.6

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Moratoria al credito a sostegno delle imprese giovanili nell'agricoltura)

1. Al fine di sostenere le filiere del comparto primario colpite dal perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico nonché dalle conseguenze dell'emergenza climatica, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 31 dicembre 2023, è sospeso per le micro, piccole e medie imprese agricole condotte dai soggetti di cui all'articolo 2 sino al 31 marzo 2024, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo con la banca ovvero con gli eventuali ulteriori soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti interessate.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis».

7.0.7

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Credito d'imposta per le imprese agricole giovanili)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2 a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2024, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:

a) prodotti fitosanitari sostenibili, aventi principi attivi compatibili con l'ambiente, la salute

umana e il benessere animale;

b) materiale di moltiplicazione vegetale di elevata qualità quali sementi, tuberi-seme, marze per innesto, portainnesti e piantine;

c) concimi organici aventi effetti di preservazione delle risorse naturali;

d) mangimi da utilizzare nella produzione biologica.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario, nel limite di spesa complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis».

7.0.8

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esonero contributivo a favore delle imprese giovanili del settore olivicolo)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del settore olivicolo, ai soggetti di cui all'articolo 2 aventi un'attività di impresa appartenente alle predette filiere colpite dagli attacchi di *Xylella fastidiosa*, ivi incluse le attività produttrici di olio e olive da tavola, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità da gennaio 2024 a giugno 2024. L'esonero è riconosciuto nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. L'esonero di cui al comma 1 è altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni operanti nel settore olivicolo, con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi da gennaio 2024 a giugno 2024.

3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa previsto dal presente articolo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis».

7.0.9

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Contributo straordinario a sostegno della filiera dell'olio extravergine di oliva di qualità)

1. A favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che realizzano olio extravergine di oliva le cui singole fasi di coltivazione, produzione, lavorazione e confezionamento sono compiute esclusivamente nel territorio italiano, è assegnato un contributo straordinario a fondo perduto, teso a sostenere le produzioni connotate da un elevato livello di qualità e a valorizzarne la relativa riconoscibilità nelle piattaforme commerciali interne e internazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

3. Il contributo di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), è erogato nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed è riconosciuto nella misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili, fino a un massimo di 30.000 euro, per ciascun soggetto richiedente.

4. Con decreto Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis».

Art. 8

8.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Sopprimere il comma 2.

8.2

[Fregolent](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, terzo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole: "30 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "90 giorni"».

8.0.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ristrutturazione dei fabbricati rurali)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge è concesso un credito d'imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta e documentata per la realizzazione di interventi di riqualificazione di fabbricati rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il quinto anno successivo alla conclusione degli interventi previsti al medesimo comma 1. Non si applicano i limiti di cui agli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto le medesime spese, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non determini il superamento dell'importo della spesa sostenuta.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dal soggetto beneficiario ad altro soggetto, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, il soggetto beneficiario richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da uno dei soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, o dal responsabile dell'assistenza fiscale di uno dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro il termine di utilizzabilità stabilito ai sensi del primo periodo del comma 2 del presente articolo. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

Art. 9

9.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «possono prevedere» con le seguenti: «prevedono».

9.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «o di un coadiuvante,» inserire le seguenti: «la tutela della maternità e della paternità,».

9.0.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure per favorire l'accesso al credito)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi dei servizi di supporto finanziario alle imprese agricole promosse dall'ISMEA, e previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula con l'Associazione bancaria italiana una convenzione, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella quale sono definiti le modalità e i criteri di accesso ai finanziamenti e alle altre forme di prestito bancario agevolato nonché alla dilazione del debito, in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, riservando alle banche la possibilità di valutare le opportunità in relazione all'obiettivo di migliorare le condizioni finanziarie delle imprese agricole tenendo conto delle disposizioni di vigilanza di matrice europea.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 non sono determinate con riferimento alle singole operazioni di finanziamento ma vengono fissate in via generale e a prescindere dal parametro di riferimento al quale è collegato il tasso di interesse dell'operazione di finanziamento.

3. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 1 il contributo agevolativo è corrisposto in quote uguali direttamente dal beneficiario per un arco di tempo prestabilito secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2021.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1 si realizzano attraverso l'erogazione di contributi in conto interesse.

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i contratti bancari e consistono nella riduzione del costo del servizio in misura non inferiore a due terzi del tasso EURIBOR da applicare nel periodo di validità del contratto.

6. A decorrere dall'anno 2023 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con la dotazione di 40 milioni di euro annui, destinato a far fronte agli oneri derivanti dal comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di attuazione del presente articolo e quelle di utilizzazione del predetto fondo.».

9.0.2

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure per favorire l'accesso al microcredito)

1. All'articolo 111, comma 1, alinea, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: " associazioni o società cooperative, " sono inserite le seguenti: " nonché a soggetti aventi la qualifica di giovane imprenditore agricolo e, qualora questi ultimi siano costituiti in forma societaria, a condizione che la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuta da persone fisiche che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno di età e che siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, ".

2. Al fine di accompagnare i giovani imprenditori agricoli è istituita una rete di servizi ausiliari per i soggetti specializzati per il comparto primario individuati dall'articolo 111, comma 1, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 operanti in ambito agricolo.».

9.0.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure di sostegno all'imprenditoria agricola femminile)

1. Alle agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile sono destinate le risorse del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate per l'anno 2024 di ulteriori 20 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente:

a) *sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:* «Misure per favorire la permanenza dei giovani e delle donne nel settore agricolo e il ricambio generazionale»;

b) *all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti:* «articoli 3, 4, 6, 7 e 9-bis».

9.0.4

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il Capo III, inserire il seguente:

«Capo III-bis.

"Misure per favorire la permanenza dei giovani nel settore olivicolo e per il contrasto ai fenomeni di contraffazione"

Art. 9-bis.

(Contributo straordinario a sostegno della filiera dell'olio extravergine di oliva di qualità)

1. A favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che realizzano olio extravergine di oliva le cui singole fasi di coltivazione, produzione, lavorazione e confezionamento sono compiute esclusivamente nel territorio italiano, è assegnato un contributo straordinario a fondo perduto, teso a sostenere le produzioni connotate da un elevato livello di qualità e a valorizzarne la relativa riconoscibilità nelle piattaforme commerciali interne e internazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

3. Il contributo di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), è erogato nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed è riconosciuto nella misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili, fino a un massimo di 30.000 euro, per ciascun soggetto richiedente.

4. Con decreto Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,

nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9-ter.

(Esonero contributivo a favore delle aziende appartenenti al settore olivicolo)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del settore olivicolo, ai soggetti di cui all'articolo 2 aventi un'attività di impresa appartenente alle predette filiere colpite dagli attacchi di *Xylella fastidiosa*, ivi incluse le attività produttrici di olio e olive da tavola, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità da gennaio 2024 a giugno 2024. L'esonero è riconosciuto nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. L'esonero di cui al comma 1 è altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni operanti nel settore olivicolo, con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi da gennaio 2024 a giugno 2024.

3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa previsto dal presente articolo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 9-quater.

(Rafforzamento dei controlli anti-contraffazione in campo olivicolo)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di irregolarità nel settore della produzione e commercializzazione dell'olio di oliva, è adottato un piano di rafforzamento dei controlli teso a verificare la rintracciabilità del prodotto appartenente alle categorie dell'olio extra vergine di oliva, dell'olio di oliva vergine, dell'olio di oliva e dell'olio di sansa di oliva nonché degli oli biologici e di quelli contraddistinti da indicazioni geografiche o denominazioni di origine.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e finanze.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ICQRF), il Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare e la Guardia di finanza, sono individuati quali autorità di contrasto e di controllo per le finalità di cui al comma 1.

4. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al medesimo Ministero.

Art. 9-quinquies.

(Vigilanza sul mercato degli oli di oliva vergini)

1. Al fine di potenziare l'esercizio dei poteri nonché delle attività di cui all'articolo 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7, 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies».

Art. 10

10.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 1, dopo le parole: «il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», inserire le seguenti: «supportato dall'ISMEA.».

10.2

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sentite le associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale», inserire le seguenti: «, le associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali che svolgono attività nel settore agricolo».

10.0.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di adempimenti contabili)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, costituiti in forma societaria e tenuti alla formazione e conservazione delle scritture contabili, possono optare per la redazione del bilancio in forma abbreviata anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 2435-bis del codice civile.».

Art. 11

11.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Sopprimere l'articolo.

11.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La riserva della quota di posteggi di cui al precedente periodo è accordata prioritariamente ai soggetti di cui all'articolo 2 che vendono al dettaglio prodotti agricoli da filiera corta o a chilometro zero.».

11.0.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile e giovanile nel settore

dell'agricoltura)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale, l'ufficio dirigenziale non generale per l'imprenditoria e il lavoro femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura.

2. L'ufficio di cui al comma 1 coordina le proprie attività con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri e con i competenti uffici delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e si avvale della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). All'ufficio, cui sono attribuite le competenze dell'organismo previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole 13 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998, sono assegnate le seguenti ulteriori funzioni:

a) monitorare l'evoluzione dell'imprenditoria femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura;

b) monitorare, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'evoluzione del lavoro femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura con particolare riferimento alle retribuzioni, alle progressioni di carriera, al rispetto delle norme sulla maternità, alle situazioni di lavoro irregolare e a situazioni di molestia e violenza nei luoghi di lavoro;

c) monitorare l'attuazione e l'efficacia delle misure per la crescita del lavoro e dell'imprenditoria femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura, previste dalla politica agricola comune, primo e secondo pilastro, dalle norme nazionali e regionali, nonché dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e l'impatto che tali misure hanno complessivamente sulle donne e sui giovani;

d) condurre indagini periodiche volte ad accrescere le conoscenze e le competenze sul lavoro e sull'imprenditoria femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura, nonché sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

e) elaborare misure dedicate e percorsi condivisi con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per promuovere la parità tra i sessi nell'accesso al credito, alla terra e alle acque nonché per garantire il sostegno all'attività di impresa durante la maternità, la genitorialità e nell'assistenza ai figli e ai familiari;

f) provvedere, nelle materie di competenza, alla richiesta e allo scambio di informazioni disponibili con i corrispondenti organismi regionali e dell'Unione europea;

g) rendere accessibili, attraverso un apposito portale telematico costantemente aggiornato, informazioni relative alla normativa vigente in materia di formazione, lavoro e imprenditoria femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura, percorsi guidati per accedere ai finanziamenti, avvisi concernenti la pubblicazione di bandi nazionali e regionali concernenti tali settori nonché informazioni utili per la risoluzione di problemi inerenti alle procedure amministrative.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 l'ufficio procede alla consultazione periodica delle organizzazioni datoriali, sindacali e associative impegnate a diverso titolo nel mondo agricolo e agroalimentare.

4. L'ufficio, avvalendosi della collaborazione del CREA e dell'ISMEA, dando conto dello svolgimento delle attività previste dal comma 2, predispone un rapporto annuale sulla condizione dell'imprenditoria e del lavoro femminile e giovanile, che è trasmesso alle Camere e alle Regioni.

5. Per l'attività dell'ufficio di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

1.4.2.5.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 100 (ant.) del 07/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024

100ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1011) Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, recante disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che è stato assegnato ieri il disegno di legge in titolo, sul quale concede la parola al Governo per conoscere gli intendimenti in merito al prosieguo dei lavori.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO rileva che il decreto-legge n. 9 del 2024, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* lo scorso 2 febbraio, reca disposizioni volte ad assicurare la continuità produttiva delle grandi imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. Il provvedimento in esame, di conversione del citato decreto-legge n. 9, è dunque affine al decreto-legge n. 4 del 2024 (atto Senato n. 986), attualmente già all'esame della Commissione.

Fa notare dunque che il decreto-legge n. 9 persegue, in continuità con il precedente provvedimento d'urgenza, un duplice obiettivo: sostenere le imprese dell'indotto, garantendo la liquidità necessaria per superare i gravi effetti economici in atto; fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori.

Riferisce quindi che il Governo non insiste per la conversione in legge del decreto-legge n. 9 in quanto intende presentare un emendamento al disegno di legge n. 986 per trasferire i contenuti del primo nel secondo. Si tratta infatti di tematiche assolutamente complementari, che consentono, tra l'altro, di chiarire i rapporti tra le norme che riguardano l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza partecipate da amministrazioni statali e il codice della crisi d'impresa, nonché di adottare le misure necessarie per garantire la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A.

Rammenta infine che sul disegno di legge n. 986, nella seduta di domani, sarà presente il ministro Urso che potrà replicare alle osservazioni già formulate.

La Commissione prende atto delle dichiarazioni del Sottosegretario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO richiama quanto appena dichiarato sul disegno di legge n. 1011, circa l'intenzione del Governo di presentare in questa sede un emendamento per recepire i contenuti del decreto-legge n. 9, non insistendo per la conversione in legge di quest'ultimo.

Il **PRESIDENTE** ricorda che si sono concluse le audizioni nella giornata di ieri e che è tuttora aperta la discussione generale. Rammenta altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato a giovedì 8 febbraio, alle ore 12. Su sollecitazione di alcuni Gruppi, ed in particolare del Partito democratico, propone una breve posticipazione di tale termine alle ore 18 di domani, giovedì 8 febbraio.

In merito al preannunciato emendamento del Governo che trasferisce, nel provvedimento in esame, i contenuti del decreto-legge n. 9 del 2024 (atto Senato n. 1011), nel presupposto che esso venga presentato tra oggi e domani, propone di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di subemendamenti a martedì 13 febbraio, alle ore 12.

Qualora il citato emendamento governativo non dovesse essere presentato entro domani, si riserva la possibilità di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti ad altra data.

Sulle proposte del Presidente prende la parola il senatore **MARTELLA** (PD-IDP) riallacciandosi alle affermazioni rese dal Governo in merito al disegno di legge n. 1011, i cui contenuti confluiranno nel provvedimento in esame. Nel riconoscere l'affinità di materia tra i decreti-legge nn. 4 e 9, rimarca criticamente che il decreto-legge n. 4 risultava insufficiente soprattutto per tutelare l'indotto, come del resto già osservato in discussione generale nonché durante le audizioni.

Si domanda pertanto se non sia preferibile posticipare ad un'unica data sia il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in titolo sia quello per la presentazione di subemendamenti all'eventuale emendamento governativo recante i contenuti del disegno di legge n. 1011, individuando mercoledì 14 febbraio quale data unitaria. Ciò si giustifica considerando che il disegno di legge n. 1011 disciplina norme dettagliate, che occorre approfondire rispetto ai contenuti del decreto-legge n. 4, per assicurare una certa coerenza all'attività emendativa.

La sua proposta, precisa, lungi dal voler essere divisiva, tenta di dar seguito proprio alle affermazioni del sottosegretario Fausta Bergamotto circa la consequenzialità tra i due provvedimenti. Ringrazia comunque il Presidente per la disponibilità manifestata a posticipare, in ogni caso, alle ore 18 di domani il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in esame.

Il relatore **POGLIESE** (FdI) concorda con l'ipotesi prefigurata dal senatore Martella di accorpare il termine per la presentazione di emendamenti e subemendamenti, al fine di mantenere una visione d'insieme durante la fase emendativa.

Il senatore **CANTALAMESSA** (LSP-PSd'Az) condivide a sua volta l'ipotesi di un'unica data per la presentazione di emendamenti e subemendamenti.

Anche il senatore **NAVE** (M5S) reputa preferibile assicurare un momento unitario per la presentazione di emendamenti rispetto a tutte le disposizioni governative.

Il **PRESIDENTE** tiene a precisare che la proposta di mantenere distinti i due termini era motivata dalla necessità di assicurare un'istruttoria approfondita, da parte del Governo, su tutte le proposte emendative. Riconosce comunque che gran parte delle modifiche al provvedimento in esame avrebbe avuto ad oggetto la tutela dell'indotto, che è materia disciplinata dal decreto-legge n. 9. Pertanto, dichiara di non avere obiezioni a unificare il termine per la presentazione di emendamenti e subemendamenti, nell'auspicio che l'emendamento governativo di trasfusione dei contenuti del disegno di legge n. 1011 arrivi entro domani. Ritiene tuttavia preferibile mantenere la data di martedì 13 febbraio, alle ore 12, considerato che il decreto-legge n. 4 è già all'esame da tre settimane e che il decreto-legge n. 9 è stato pubblicato il 2 febbraio.

La Commissione conviene quindi di fissare a martedì 13 febbraio, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno nonché di subemendamenti al preannunciato

emendamento governativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 gennaio.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver comunicato che anche la Commissione giustizia ha reso un parere non ostativo, ricorda che, nella scorsa seduta, sono stati respinti tutti gli emendamenti mentre è stato accantonato l'emendamento 1.10, su cui era in corso l'istruttoria da parte del Governo. Concede, quindi, la parola al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sul suddetto emendamento. Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.10.

La relatrice **BIZZOTTO** (LSP-PSd'Az) si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo sul predetto emendamento.

L'emendamento 1.10, posto in votazione, risulta approvato.

Il **PRESIDENTE** avverte che l'emendamento 1.10 sarà trasmesso alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per l'acquisizione dei pareri prescritti dal Regolamento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il **PRESIDENTE** dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore **ANCOROTTI** (FdI) propone l'espressione di un parere favorevole.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 gennaio.

Il **PRESIDENTE** rende noto che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo sul testo, così come la Commissione affari costituzionali. Sono pervenuti anche i pareri delle Commissioni 4ª, 6ª e 10ª.

Si passa dunque all'espressione dei pareri da parte del relatore e del Rappresentante del Governo.

Il relatore **BERGESIO** (LSP-PSd'Az) esprime parere contrario sull'unico ordine del giorno G/931/1/9.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO, esprimendosi in senso conforme al relatore, non accoglie il predetto ordine del giorno.

Il relatore **BERGESIO** (LSP-PSd'Az) esprime parere contrario sull'emendamento 1.1, unica proposta emendativa riferita all'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore sul predetto emendamento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1, posto in votazione, è respinto.

Viene, quindi, posto in votazione l'articolo 1, che risulta approvato.

Il relatore **BERGESIO** (LSP-PSd'Az) esprime poi parere contrario sull'emendamento 2.1, unica proposta emendativa riferita all'articolo 2 del disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore sul predetto emendamento, che, posto in votazione, viene respinto.

È, quindi, posto in votazione l'articolo 2, che risulta approvato.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3, il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.0.1 e 3.0.2.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore su tutti i predetti emendamenti.

Posti distintamente in votazione, sono, quindi, respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 3.3, evidenzia come lo stesso sia inteso ad incrementare da 15 a 50 milioni di euro la dotazione del fondo destinato a favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura.

Al riguardo, rileva criticamente che, nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, sono state oggetto di riduzione ovvero di espunzione tutte le misure agevolative e di contribuzione proposte in sede emendativa.

Nel dichiararsi convinta che disposizioni di promozione dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo non possono prescindere dallo stanziamento di specifiche risorse, auspica che il Governo e la maggioranza riconsiderino il profilo finanziario, nell'ottica di offrire anche un segnale concreto ai giovani imprenditori agricoli.

Dopo aver osservato che le risorse stanziare già costituiscono un primo segnale di rilievo, soprattutto se confrontate con la carenza di misure previste dal precedente Governo, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione l'emendamento 3.3, che viene respinto.

Con successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15.

Viene, quindi, posto in votazione l'articolo 3, che risulta approvato.

Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore su tutti i predetti emendamenti.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

Viene, quindi, posto in votazione l'articolo 4, che risulta approvato.

Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.3.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore su tutti i predetti emendamenti.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 5.1, viene posto in votazione e approvato l'articolo 5.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*), nel dichiarare il suo voto favorevole sull'emendamento 5.0.1, sottolinea l'importanza di adottare specifiche misure per la promozione della filiera della canapa industriale, tanto più che il Governo, in altre sedi, ha già accolto due ordini del giorno sulla materia.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) fornisce rassicurazioni in merito all'attenzione della maggioranza riguardo alla filiera della canapa industriale.

Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.3.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6, il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.0.1 e 6.0.2.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore.

Posti distintamente in votazione, sono, quindi, respinti gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3.

Viene, quindi, posto in votazione l'articolo 6, che risulta approvato.

Posto in votazione è indi respinto l'emendamento 6.0.1, mentre viene dichiarata decaduta per assenza

del proponente la proposta emendativa 6.0.2.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7.

Il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8 e 7.0.9.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si associa al relatore.

Dopo che, con successive votazioni, sono stati respinti gli emendamenti 7.1 e 7.2, viene posto in votazione e approvato l'articolo 7.

Posti distintamente in votazione, sono, quindi, respinti gli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8 e 7.0.9.

Passando all'esame dell'articolo 8, il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.0.1.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore su tutti i predetti emendamenti.

Posto in votazione è indi respinto l'emendamento 8.1, mentre viene dichiarata decaduta per assenza del proponente la proposta emendativa 8.2.

Viene, quindi, posto in votazione e approvato l'articolo 8.

Posto ai voti, è poi respinto l'emendamento 8.0.1.

Si passa all'esame dell'articolo 9.

Il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 9.1, 9.2, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore su tutti i predetti emendamenti.

Posti distintamente in votazione, sono, quindi, respinti gli emendamenti 9.1 e 9.2.

Viene, quindi, posto in votazione l'articolo 9, che risulta approvato.

Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Passando all'articolo 10, il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.0.1.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore su tutti i predetti emendamenti.

Dopo che, con successive votazioni, sono stati respinti gli emendamenti 10.1 e 10.2, viene posto in votazione l'articolo 10, che risulta approvato.

Viene indi posto ai voti e respinto l'emendamento 10.0.1.

Con riferimento all'articolo 11, il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 11.1, 11.2 e 11.0.1.

Si associa il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.

Dopo che, con successive votazioni, sono stati respinti gli emendamenti 11.1 e 11.2, viene posto in votazione l'articolo 11, che risulta approvato.

Viene poi posto ai voti e respinto l'emendamento 11.0.1.

Posti distintamente in votazione, sono infine approvati gli articoli 12 e 13, ai quali non erano stati presentati emendamenti.

Si passa, quindi, alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Interviene per dichiarare il voto di astensione del suo Gruppo il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*), il quale rileva che il provvedimento in esame, sorto inizialmente sotto una buona luce, ha poi, nel corso dell'esame, disatteso le promesse originarie e tradito le attese suscitate. Reputa tale circostanza particolarmente grave in considerazione del momento critico che la filiera agricola si trova ad affrontare.

Osserva poi che il fatto che le imprese agricole giovanili rappresentino poco più del 10 per cento del complesso delle imprese agricole è sintomo di una scarsa attenzione al ricambio generazionale nel settore.

Auspica, infine, l'assunzione di misure concrete e incentivanti a favore dei giovani imprenditori agricoli.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S), nel dichiarare il voto di astensione del suo Gruppo, esprime perplessità in relazione ai tempi accelerati con cui il Governo e la maggioranza stanno portando a compimento provvedimenti di rilievo senza preoccuparsi di stanziare le risorse necessarie per supportarli.

Pur confermando il disappunto espresso dal Movimento 5 Stelle nel corso dell'esame in prima lettura, che ha motivato - in quella sede - l'espressione di un voto contrario, chiarisce che il voto di astensione all'esito dell'esame in Commissione in seconda lettura è motivato dalla volontà di non spegnere le speranze dei giovani agricoltori.

Non essendovi ulteriori interventi per dichiarazioni di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, nel medesimo testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E NUOVA CONVOCAZIONE
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la riunione dell'Ufficio di presidenza per la programmazione dei lavori, già convocata al termine della seduta plenaria di oggi, non avrà luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine della seduta plenaria già convocata domani, giovedì 8 febbraio, alle ore 8,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,45.

1.4.2.6. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.6.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 160 (pom.) del 06/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024**

160ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 19,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Nel riferire sugli aspetti di competenza del disegno di legge in titolo, recante in particolare modifiche al codice della navigazione, la relatrice MANCINI (Fdl) richiama innanzitutto l'attenzione sull'articolo 1, riguardante le procedure di imbarco, sbarco e trasbordo dei marittimi rientranti sotto la competenza di autorità marittime diverse, finalizzato a consentire l'avvicendamento di personale da parte del medesimo armatore che opera servizi regolari negli stessi porti senza necessità di rilascio di plurime e identiche autorizzazioni.

L'articolo 2 stabilisce che i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione, fermo restando l'obbligo di procedere, quale atto pubblico, alle annotazioni e alle convalide previste dall'articolo 357, terzo comma, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima. La disposizione è volta in particolare a uniformare la convenzione di arruolamento stipulata in Italia a quella stipulata all'estero, permettendo al comandante della nave di arruolare i marittimi.

Gli articoli 3 e 4 recano modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima a scopo di coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 2 e di semplificazione delle procedure di stipula e convalida delle convenzioni di arruolamento delle procedure di annotazione sul ruolo di equipaggio e delle annotazioni sul libretto di navigazione, nonché delle modalità di arruolamento del comandante.

L'articolo 5 consente di effettuare la dichiarazione di accettazione del comando della nave, da parte del comandante, anche in modalità digitale.

Al fine di garantire agli utenti la possibilità di gestire in modo rapido, sicuro ed efficiente gli adempimenti relativi allo svolgimento del lavoro marittimo, l'articolo 6 dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti istituisca l'Anagrafe digitale unica della gente di mare, tramite la

digitalizzazione e l'integrazione dell'esistente anagrafe della gente di mare. La gestione della piattaforma è affidata al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Ne è inoltre prevista l'integrazione con le banche dati dell'INPS e dell'ANPAL.

L'articolo 7 è finalizzato a consentire la corresponsione di anticipi della retribuzione del personale marittimo per mezzo di denaro contante a bordo di navi impiegate su traffici internazionali, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Tale corresponsione non potrà comunque essere superiore a 500 euro mensili.

In riferimento ai capi successivi del disegno di legge si segnala innanzitutto l'articolo 13, teso a consentire la digitalizzazione di una serie di documenti di bordo, fra i quali il ruolo di equipaggio, il registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili, il registro degli infortuni, il registro di carico e scarico dei medicinali soggetti alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. In relazione alle ispezioni previste dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, attuativo della direttiva sulla conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, a fini di semplificazione e razionalizzazione delle risorse l'articolo 16 prevede che le navi sottoposte a tali ispezioni non debbano essere assoggettate anche alle visite oggetto di precedenti disposizioni legislative (articoli 83 e 84 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, e articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271). Inoltre, per le navi che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 32, è proposto di eliminare la duplicazione delle visite di cui agli articoli 83 e 84 della legge n. 1045 del 1939 e all'articolo 18 del decreto legislativo n. 271 del 1999, mantenendo soltanto queste ultime.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [RUSSO](#) (FdI) si sofferma sui principi e criteri direttivi di delega di cui al comma 2 dell'articolo 1, volti a consentire l'esercizio del diritto di voto, con riferimento alle consultazioni referendarie di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione e alle elezioni dei membri del Parlamento europeo, agli elettori che per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza in qualità di *caregiver* familiare si trovano, per un periodo di almeno tre mesi, in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza.

Il comma 5 dispone che l'esito delle prime consultazioni europee e referendarie svolte secondo le modalità previste dal disegno di legge sia valutato ai fini dell'eventuale adozione di disposizioni legislative con finalità analoghe relative alle elezioni politiche.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) rammenta il favore sul disegno di legge in esame già espresso dai Gruppi di opposizione presso la Commissione di merito, in considerazione dell'opportunità di disporre in tempi rapidi della disciplina necessaria a garantire l'effettività del diritto alla partecipazione elettorale.

Il relatore [RUSSO](#) (FdI) presenta una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata all'unanimità.

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 24 gennaio.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) ravvisa innanzitutto la necessità di coordinamento con disposizioni recate dal decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, riguardante il medesimo ambito di intervento.

Riguardo il merito del provvedimento in esame, si pone innanzitutto la questione di una dotazione

adeguata di risorse, nonché la necessità di una definizione adeguata delle scelte strategiche in merito ai processi di riconversione e alle prospettive della siderurgia.

Risulta inoltre indispensabile un riconoscimento adeguatamente esteso del diritto alla fruizione alla cassa integrazione; in particolare, idonee garanzie devono essere predisposte a tutela dei lavoratori dell'indotto.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) rileva la sussistenza di linee contraddittorie tra diversi componenti del Governo in merito alla questione delle acciaierie ILVA, mentre è indispensabile adottare una strategia mirata a conciliare l'esigenza di tutela ambientale e della salute con il mantenimento delle capacità produttive del settore siderurgico, essenziale per l'economia nazionale. Resta inoltre aperta la grave questione della mancanza di manutenzione degli impianti, che costituisce un fattore di rischio per la sicurezza dei lavoratori. Per le finalità richiamate, risulta ineludibile la questione dell'intervento pubblico nell'azienda.

A tale riguardo, il presidente [ZAFFINI](#) rammenta la già ricordata connessione del decreto-legge in esame con il citato decreto-legge n. 9.

Il relatore [ZULLO](#) (*FdI*) rileva la comune consapevolezza circa il carattere imprescindibile del ricorso all'amministrazione straordinaria ai fini della tutela ambientale, della salute e della sicurezza, nonché del mantenimento delle capacità produttive. A fronte di tali obiettivi, il Governo è univocamente impegnato, fronteggiando serie difficoltà oggettive.

Si riserva quindi di predisporre uno schema di parere favorevole, contenente uno specifico riferimento alle integrazioni normative recate dal decreto-legge n. 9, volto specificamente alla tutela dell'indotto.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) ritiene che sia utile disporre della possibilità di approfondire i contenuti del nuovo decreto-legge, al fine di una migliore valutazione della proposta di parere.

Il relatore [ZULLO](#) (*FdI*) riconosce la fondatezza del rilievo della senatrice Pirro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n.33. Esame e rinvio)

Nel riferire sullo schema di decreto legislativo in esame, il presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*) dà conto in primo luogo della disciplina di delega, di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge n. 33 del 2023, mettendone in rilievo gli obiettivi fondamentali.

Quanto al testo dello schema di decreto, l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità, mentre l'articolo 2 reca le definizioni.

L'articolo 3 definisce i compiti del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA).

L'articolo 4 prevede lo svolgimento di periodiche campagne istituzionali di comunicazione e sensibilizzazione, nonché l'adozione delle linee di indirizzo nazionali per la promozione dell'accessibilità delle persone anziane ai servizi e alle risorse del territorio.

L'articolo 5 riguarda la sicurezza sul lavoro per i soggetti anziani e la promozione del lavoro agile.

Il successivo articolo 6 prevede un complesso di interventi tesi a favorire l'impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato, lo scambio intergenerazionale, la solidarietà tra le generazioni e il rispetto nei confronti degli anziani.

L'articolo 7 demanda a un decreto ministeriale la definizione dei livelli di servizio funzionali all'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico locale, mentre l'articolo 8 prevede l'adozione di iniziative e misure finalizzate in via principale a favorire il turismo del benessere e il turismo lento e sostenibile delle persone anziane.

L'articolo 9 è volto alla promozione dell'impiego di strumenti di sanità preventiva e di telemedicina nell'erogazione delle prestazioni assistenziali.

L'articolo 10 dispone in merito alla possibilità per le persone anziane di ottenere una valutazione multidimensionale nell'ambito dei punti unici di accesso (PUA).

I commi da 1 a 5 dell'articolo 11 riguardano la promozione dell'incontro e del dialogo intergenerazionale. Il successivo comma 6 prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero della cultura possano promuovere attività intese alla valorizzazione e alla trasmissione della conoscenza del patrimonio culturale immateriale.

L'articolo 12 prevede la promozione di iniziative e progetti nell'ambito dell'attività sportiva.

I commi 1 e 2 dell'articolo 13 prevedono che le regioni e le province autonome promuovano l'accesso degli animali da affezione nelle [strutture residenziali e nelle residenze protette](#), mentre il comma 4 modifica la disciplina relativa al fondo per il sostegno agli anziani proprietari di animali d'affezione e il comma 5 demanda a un decreto ministeriale l'individuazione dei requisiti e delle modalità per la distribuzione gratuita a enti del Terzo settore di medicinali veterinari per animali d'affezione.

L'articolo 14 concerne la presentazione di progetti di servizio civile universale in favore degli anziani.

L'articolo 15 prevede che il CIPA predisponga linee guida in materia di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale.

Il comma 1 dell'articolo 16 riguarda il ricorso a meccanismi di rigenerazione urbana. Il comma 2 demanda a un regolamento ministeriale la definizione degli standard edilizi e costruttivi relativi alle procedure di selezione delle iniziative progettuali di coabitazione da finanziare.

Le iniziative per la coabitazione sono oggetto altresì degli articoli 17 e 18.

Gli articoli 19 e 20 sono volti alla promozione della formazione delle competenze digitali.

L'articolo 21 dispone in merito alla definizione e all'articolazione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA).

Le previsioni di cui all'articolo 22 riguardano le modalità di determinazione degli obiettivi di servizio e le modalità della progressiva attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), nonché le relative modalità di erogazione tramite gli ambiti territoriali sociali (ATS), mentre gli articoli 23 e 24 disciplinano rispettivamente il sistema di monitoraggio dei LEPS e le funzioni degli ATS.

L'articolo 25 è volto a promuovere servizi di comunità a favore delle persone anziane non autosufficienti e delle loro famiglie.

Il successivo articolo 26 dispone in materia di integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari e sociali, mentre l'articolo 27 disciplina la valutazione multidimensionale unificata e l'articolo 28 reca ulteriori previsioni sull'attività dei PUA.

L'articolo 29 reca misure finalizzate a garantire un'offerta integrata di assistenza e cure domiciliari.

Gli articoli 30 e 31 concernono i servizi socioassistenziali e sociosanitario di tipo residenziale e semiresidenziale.

L'articolo 32 garantisce, relativamente a determinati casi, l'accesso alle cure palliative.

In base all'articolo 33, le persone anziane che non versano nelle condizioni di non autosufficienza possono presentare istanza per l'accertamento della condizione di disabilità per accedere ai relativi benefici.

Gli articoli da 34 a 36 istituiscono, in via sperimentale, la "prestazione universale", erogata agli anziani non autosufficienti con determinati requisiti.

L'articolo 37 opera una ricognizione delle agevolazioni fiscali e contributive fruibili anche in caso di ricorso a prestazioni di lavoro, cura e assistenza di persone anziane non autosufficienti.

L'articolo 38 è volto a concorrere alla definizione degli standard formativi degli assistenti familiari impegnati nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane non autosufficienti e all'istituzione di registri regionali di assistente familiare. Le regioni sono altresì chiamate a sottoscrivere accordi di collaborazione tra centri per l'impiego e ATS, con la finalità di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari. Sono inoltre chiamate a promuovere corsi di formazione professionale finalizzati ad acquisire la qualificazione di assistente familiare.

L'articolo 39 reca disposizioni riguardanti la figura del *caregiver* familiare.

Infine, l'articolo 42 dispone in merito all'entrata in vigore.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI rammenta il percorso che ha portato all'approvazione della legge delega alla base dello schema di decreto legislativo in esame, connotato da una forte condivisione su un tema di particolare delicatezza. Auspica quindi che un analogo spirito costruttivo

ispiri l'esame della proposta in titolo, volta a dotare l'ordinamento italiano di una disciplina organica relativa alla tutela delle persone anziane, assicurando che il Governo ha la massima apertura nei confronti delle proposte di miglioramento che saranno offerte dall'esame parlamentare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,45.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.